

ISAC
Istituto Studi Appalti e Concessioni

Indue Parole n. 1

**I CONTRATTI PUBBLICI
NELLA STAGIONE DEI DECRETI-LEGGE:
DAL DECRETO-SVILUPPO AL
DECRETO SEMPLIFICA-ITALIA**

DECRETO-SVILUPPO

decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106

recante “*Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia*”

Pubblicati nelle G.U. 13 maggio 2011, n. 110 (d.l. n. 70/2011) e 12 luglio 2011, n. 160 (legge n. 106/2011)

Entrata in vigore: d.l. n. 70/2011 (il giorno stesso della pubblicazione in G.U.: 13 maggio 2011);
legge n. 106/2011 (il giorno successivo a quello della pubblicazione in G.U.: 13 settembre 2011)

Norme transitorie (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011): per i riquadri evidenziati in grigio, le modifiche si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

<p>Contratti esclusi (art. 4, co. 2, lett. a, d.l. n. 70/2011): se non rientrano nell'ambito di applicazione oggettiva del Codice (art. 27, co. 1, Codice). Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011.</p>	<p>Cause di esclusione (art. 4, co. 2, lett. b, d.l. n. 70/2011):</p> <p>a) dichiarazione su provvedimenti antimafia e sentenze di condanna resa da tutti i soci per s.n.c. e, in caso di società diverse da s.n.c. e s.r.l., anche dal socio unico persona fisica, o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci (art. 38, co. 1, lett. b e c, Codice).</p> <p>b) riduzione da 3 ad 1 anno per cessati dalla carica (art. 38, co. 1, lett. c e m-quater, Codice).</p> <p>c) nessuna dichiarazione in caso di reati depenalizzati o estinti, riabilitazione e revoca della condanna (art. 38, co. 1, lett. c, e co. 2, Codice);</p> <p>d) esclusione per 1 anno dall'accertamento definitivo della violazione del divieto di intestazione fiduciaria (art. 38, co. 1, lett. d, Codice);</p> <p>e) esclusione per annotazione nel Casellario AVCP di falsa dichiarazione resa in sede di gara o di attestazione SOA (art. 38, co. 1, lett. h e m-bis, Codice);</p> <p>f) segnalazione P.A. ad AVCP per falsa dichiarazione, annotazione nel Casellario e sospensione 1 anno dalle gare per dolo o colpa grave (art. 38, co. 1-ter, Codice);</p> <p>g) definizione di gravità delle violazioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali (art. 38, co. 2, Codice);</p> <p>h) dichiarazione anche su situazioni di controllo di cui si è, o no, a conoscenza (art. 38, co. 2, Codice).</p> <p>Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011.</p>
<p>Qualificazione SOA (art. 4, co. 2, lett. c, d.l. n. 70/2011):</p> <p>a) inserimento delle certificazioni di qualità nell'elenco ufficiale presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento da parte dei soggetti accreditati al rilascio (art. 40, co. 3, lett. a, Codice); anche per contraenti generali (art. 187, co. 1, lett. a, Codice). Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011.</p> <p>b) inderogabilità minimi tariffari per attività SOA (art. 40, co. 4, lett. a, Codice). Entrata in vigore: dal 13 luglio 2011.</p> <p>c) segnalazione SOA ad AVCP per falsa dichiarazione, annotazione nel Casellario e sospensione 1 anno dalle gare per dolo o colpa grave (art. 40, co. 9-quater, Codice). Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011.</p>	
<p>Requisiti tecnici fornitori e prestatori di servizi (art. 4, co. 2, lett. c-bis, d.l. n. 70/2011): P.A. inserisce nella Banca dati nazionale AVCP certificazioni attestanti prestazioni ultimi 3 anni, rese da fornitori e prestatori di servizi, entro 30 gg. dal rilascio (art. 42, co. 3-bis, Codice). Entrata in vigore: dal 13 luglio 2011.</p>	
<p>Tassatività esclusione (art. 4, co. 2, lett. d, d.l. n. 70/2011): solo per inadempimenti legislativi, incertezza assoluta su contenuto o provenienza offerta, difetto di sottoscrizione o altri elementi essenziali e non integrità del plico. Nullità prescrizioni gara diverse (art. 46, co. 1-bis, Codice.). Applicabile anche ai settori speciali (art. 206, co. 1, Codice). Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011.</p>	
<p>Controllo a campione (art. 4, co. 2, lett. e, d.l. n. 70/2011): verifica requisiti qualificazione attraverso Casellario AVCP (lavori), sito MIT (infrastrutture strategiche) e Banca dati nazionale AVCP (servizi e forniture) - (art. 48, co. 1, Codice). Entrata in vigore: dal 13 luglio 2011. Norma transitoria: si applica alle procedure i cui bandi sono pubblicati dopo il 30° giorno dalla pubblicazione, da parte dell'AVCP, del modello per inserimento dati, ovvero i cui inviti sono inviati dopo il 30° giorno dalla pubblicazione del modello.</p>	<p>Avvalimento (art. 4, co. 2, lett. c, d.l. n. 70/2011): nella documentazione prodotta dall'impresa ausiliata, deve essere inclusa anche la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse prestate (art. 49, co. 2, lett. c, Codice). Entrata in vigore: dal 13 luglio 2011.</p>
<p>Procedure negoziate con bando (art. 4, co. 2, lett. f, d.l. n. 70/2011): eliminazione limite 1 milione di euro per trattative private a seguito di offerte irregolari o inammissibili (art. 56, co. 1, lett. a, Codice). Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011.</p>	<p>Procedure negoziate senza bando (art. 4, co. 2, lett. g): eliminazione limite 1 milione di euro per trattative private a seguito di gara deserta (art. 57, co. 2, lett. a, Codice). Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011.</p>

ISAC

Istituto Studi Appalti e Concessioni

<p>Procedure ristrette (art. 4, co. 2, lett. e-ter, d.l. n. 70/2011): solo per i lavori, invitati tutti i soggetti richiedenti (art. 55, co. 6, Codice). Entrata in vigore: dal 13 luglio 2011.</p>	<p>Forcella procedure ristrette (art. 4, co. 2, lett. g-bis, d.l. n. 70/2011): estensione a servizi e forniture (art. 62, co. 1, Codice). Entrata in vigore: dal 13 luglio 2011.</p>
<p>Procedure negoziate per lavori sotto soglia (art. 4, co. 2, lett. l, n.1, d.l. n. 70/2011): fino ad 1 milione di euro con procedura ex art. 57, co. 6. Lavori superiori a 500 mila euro: invito a 10 soggetti. Lavori inferiori a 500 mila euro: invito a 5 soggetti (art. 122, co. 7, Codice). Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011.</p>	<p>Subappalto (art. 4, co. 2, lett. l, n. 2, d.l. n. 70/2011): nelle procedure negoziate per lavori sotto soglia, categoria prevalente subappaltabile fino al 20% (art. 122, co. 7, Codice). Entrata in vigore: dal 13 luglio 2011.</p>
<p>Bandi-tipo (art. 4, co. 2, lett. h), d.l. n. 70/2011): predisposizione modelli da parte dell'AVCP, previo parere di MIT e categorie professionali, nel rispetto della tassatività cause di esclusione. Possibile deroga P.A. nella determina a contrarre (art. 64, co. 4-bis). Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011.</p>	<p>Servizi e forniture in economia (art. 4, co. 2, lett. m-bis, d.l. n. 70/2011): innalzamento soglia da 20 a 40 mila euro. Importo superiore a 40 mila euro: trattativa privata con 5 soggetti. Importo inferiore a 40 mila euro: affidamento diretto del RUP (art. 125, co. 11, Codice). Entrata in vigore: dal 13 luglio 2011.</p>
<p>Forma delle offerte (art. 4, co. 2, lett. i, d.l. n. 70/2011): predisposizione da parte delle P.A. di moduli di dichiarazione sostitutiva, in base a modelli standard di MIT ed AVCP, per requisiti generali (tutti) e per requisiti speciali (solo per servizi, forniture e lavori inferiori a 150.000 euro) - (art. 74, co. 4-bis, Codice). Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011.</p>	<p>White-list (art. 4, co. 13, d.l. n. 70/2011): elenco fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso presso ogni prefettura, cui possono rivolgersi appaltatori e subappaltatori. Modalità demandate a D.P.C.M. da adottare entro 60 gg. da entrata in vigore del d.l. n. 70/2011. Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011.</p>
<p>Costo del lavoro (art. 4, co. 2, lett. i-bis, d.l. n. 70/2011): offerta migliore determinata al netto delle spese del costo del personale (art. 81, co. 3-bis, Codice). Entrata in vigore: dal 13 luglio 2011. Abrogata dal Decreto Salva-Italia.</p>	<p>Offerte anomale (art. 4, co. 2, lett. i-ter, d.l. n. 70/2011): le giustificazioni non possono più riguardare il costo del lavoro (art. 87, co. 2, lett. g, Codice). Entrata in vigore: dal 13 luglio 2011.</p>
<p>Procedura ristretta semplificata (art. 4, co. 2, lett. m, d.l. n. 70/2011): innalzamento limite da 1 milione a 1 milione e 500 mila euro (art. 123, co. 1, Codice). Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011. Norma transitoria: si applica a decorrere dall'avviso per formazione elenco 2012.</p>	<p>Varianti (art. 4, co. 2, lett. n) e v), d.l. n. 70/2011): copertura diminuita del 50% (art. 132, co. 3, Codice). Anche per infrastrutture strategiche (art. 169, co. 3, Codice). Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011. Norma transitoria: vedi Decreto Salva-Italia.</p>
<p>Caro-materiali (art. 4, co. 2, lett. o, d.l. n. 70/2011): compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10% rispetto al prezzo rilevato annualmente dal MIT (art. 133, co. 4 e 5, Codice). Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011. Norma transitoria: si applica a partire dal prossimo D.M. rilevazione prezzi.</p>	<p>Subentro (art. 4, co. 2, lett. p, d.l. n. 70/2011): anche per risoluzione determinata da reati accertati e decadenza attestato SOA (art. 135 e 136, Codice). Non più necessaria previsione nel bando (art. 140, co. 1, Codice). Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011.</p>
<p>Finanza di progetto (art. 4, co. 2, lett. q, d.l. n. 70/2011):</p> <p>a) asseverazione piani economico-finanziari da parte di istituti di credito e società di servizi iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari (art. 153, co. 9, Codice);</p> <p>b) project financing anche per opere non presenti in programma. Se la P.A. approva il progetto preliminare, lo pone a base di gara, riconoscendo al promotore il diritto di prelazione. Utilizzabile anche per locazione finanziaria (art. 153, co. 19 e 19-bis, Codice). Norma transitoria: non si applicano alle procedure già avviate al 13 maggio 2011.</p> <p>Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011.</p>	<p>Infrastrutture strategiche (art. 4, co. 2, lett. r, s, t, u, d.l. n. 70/2011):</p> <p>a) opere compensative e oneri di mitigazione: tetto diminuito dal 5 al 2% (art. 165, co. 3, Codice). Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011.</p> <p>b) conferenza servizi: per progetto preliminare. Termini ridotti a 60 gg. (art. 165, co. 4; 166, co. 3; 166, co. 7; 167, co. 5; 168, Codice). Entrata in vigore: dal 13 luglio 2011, tranne art. 168.</p> <p>c) bando di gara: pubblicato entro 90 gg., pena la revoca del finanziamento concesso dallo Stato (art. 165, co. 5-bis; 166, co. 5-bis, Codice). Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011.</p> <p>d) espropri: aumento da 5 a 7 anni per la durata del vincolo (art. 165, co. 7-bis e art. 166, co. 4-bis, Codice). Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011.</p> <p>e) varianti localizzazione: strettamente correlate alla funzionalità dell'opera e senza aumenti di costo rispetto al progetto preliminare (art. 167, co. 7-bis, Codice). Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011.</p> <p>Norma transitoria: si applicano alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo il 13 luglio 2011 (introdotta dall'art. 44, co. 4, Decreto Salva-Italia).</p>
<p>Qualificazione Contraente Generale (art. 4, co. 2, lett. cc, d.l. n. 70/2011):</p> <p>a) CEL: indicazione lavori eseguiti direttamente dal C.G., da terzi o imprese controllate. Utilizzabili per qualificazione SOA (art. 189, co. 3, Codice). Entrata in vigore: dal 13 luglio 2011.</p> <p>b) adeguato organico tecnico e dirigenziale: almeno 1 direttore tecnico, oltre a responsabili di cantiere/progetto (art. 189, co. 4, lett. b, Codice). Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011.</p>	<p>Settori speciali (art. 4, co. 2, lett. ee): si applicano artt. 95 e 96 su verifica preventiva interesse archeologico (art. 206, co. 1). Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011. Norma transitoria: non si applica alle società operanti nei settori speciali, le cui procedure in materia siano disciplinate da appositi protocolli di intesa stipulati con P.A. prima del 13 luglio 2011.</p>
<p>Beni culturali (art. 4, co. 2, lett. dd, d.l. n. 70/2011): aumento limite per trattativa privata da 500 mila ad 1 milione di euro (art. 204, co. 1, Codice). Entrata in vigore: dal 13 luglio 2011 (il d.l. 70/2011 ha disposto l'aumento fino a 1 milione e 500 mila euro, poi ridotto a 1 milione di euro dalla legge di conversione n. 106/2011).</p>	

<p>Accordo bonario (art. 4, co. 2, lett. gg, d.l. n. 70/2011):</p> <p>a) non si applica agli affidamenti a contraente generale (art. 240, co. 1, Codice). Entrata in vigore: dal 13 luglio 2011.</p> <p>b) appalti e concessioni superiori a 10 milioni: in corso d'opera, RUP promuove costituzione commissione entro 30 gg. da comunicazione riserve da parte del d.l. (art. 240, co. 5, Codice). Al termine dei lavori, entro 30 gg. da trasmissione certificato di collaudo: proposta motivata della commissione entro 90 gg. dalla sua costituzione (art. 240, co. 6, Codice). Appalti e concessioni inferiori a 10 milioni: resa facoltativa la costituzione della commissione da parte del RUP (art. 240, co. 14, Codice). Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011.</p> <p>c) compenso commissione: max 65 mila euro (art. 240, co. 10, Codice). Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011.</p>	<p>Riserve (art. 4, co. 2, lett. hh, d.l. n. 70/2011): tetto massimo del 20% dell'importo contrattuale (art. 240, co. 1, Codice). Non proponibili per aspetti progettuali verificati (art. 240, co. 1-bis, Codice). Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011.</p> <p>Responsabilità per lite temeraria (art. 4, co. 2, lett. ii): condanna d'ufficio a sanzione pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato, se decisione fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati (art. 246-bis, Codice). Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011. Dal 13 luglio 2011, la misura massima della sanzione è stata aumentata dal triplo al quintuplo.</p>
<p>Quadro economico (art. 4, co. 2, lett. mm, n. 1, d.l. n. 70/2011): riduzione accantonamento per imprevisti e lavori in economia dal 10 all'8% (art. 16, co. 4, All. XXI, Codice). Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011. - Lavori a misura, a corpo e in economia (art. 4, co. 15, lett. a-bis, d.l. n. 70/2011): abrogazione suddivisione importo esecuzione e piani di sicurezza (art. 16, co. 2, Reg.). Entrata in vigore: dal 13 luglio 2011.</p>	<p>Norme transitorie (art. 4, co. 2, lett. ll, d.l. n. 70/2011):</p> <p>a) qualificazione SOA: migliori requisiti tecnici ultimi 10 anni utilizzabili fino al 31 dicembre 2013. Proroga valida anche per lavori analoghi ultimo decennio. Si applicano anche alle imprese affidatarie di lavori fino a 150 mila euro (art. 253, co. 9-bis, Codice). Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011.</p> <p>b) incarichi progettazione: requisiti tecnici soci utilizzabili per 5 anni da costituzione società di progettazione (art. 253, co. 15, Codice). Entrata in vigore: dal 13 luglio 2011.</p>
<p>Verifica progetti con strutture interne o esterne P.A. (art. 4, co. 2, lett. mm, nn. 2 e 3): organismi ispezione tipo B (interne) o A (esterne) per lavori pari o superiori a 20 milioni (art. 29, co. 1, lett. a, All. XXI, Codice; art. 47, co. 2, lett. a, e 48, co. 1, lett. a, Reg.). Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011.</p>	<p>c) qualificazione progettisti: migliori requisiti tecnici ultimi 3 anni nel quinquennio utilizzabili fino al 31 dic. 2013 (art. 253, co. 15-bis, Codice). Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011.</p> <p>d) offerte anomale: esclusione automatica prorogata al 31 dic. 2013 per lavori, servizi e forniture fino alle soglie (art. 253, co. 20-bis, Codice). Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011.</p>
<p>DURC (art. 4, co. 14-bis, d.l. n. 70/2011): autodichiarabile per servizi e forniture fino a 20 mila euro. Entrata in vigore: dal 13 luglio 2011.</p>	<p>e) verifica attestazioni SOA: da concludersi entro 31 dic. 2011. Esonero sanzioni artt. 6, co. 11, e 40, co. 4, lett. g (art. 253, co. 21, Codice). Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011.</p>
<p>Partecipazioni azionarie SOA (art. 4, co. 15, lett. b, d.l. n. 70/2011): escluso possesso da parte di soggetti partecipanti a gare di lavori pubblici (art. 66, co. 1, Reg.). Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011.</p>	<p>Norme transitorie (art. art. 4, co. 15, lett. c):</p> <p>a) nuova disciplina esecuzione, contabilità e collaudo: non applicabile a contratti già stipulati o da stipulare, riferiti a categorie d.P.R. n. 34/2000 (art. 357, co. 6, Reg.). Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011.</p> <p>b) attestazioni SOA d.P.R. n. 34/2000: importi sostituiti con nuove classifiche dal 360° giorno dall'entrata in vigore Reg. 207. Eccezione per attestazioni OG 11, OS 2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18 e OS 21: non più valide dalla medesima data (art. 357, co. 12, Reg.). Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011.</p> <p>c) CEL OS 20: utilizzabili per qualificazione OS 20-A e per gare che richiedono la medesima nuova categoria (art. 357, co. 12-bis, Reg.). Entrata in vigore: dal 13 luglio 2011.</p> <p>d) CEL OG 11, OS 2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18 e OS 21: se emessi fino al 365° giorno dall'entrata in vigore del Reg. 207, devono essere riemessi dalle P.A. con nuove categorie. Qualificazione OG 10 e OS 35: CEL OG 3, OG 6 e OS21 (art. 357, co. 14, Reg.). Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011.</p> <p>e) CEL OG 11, OS 2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18 e OS 21: dal 365° giorno dall'entrata in vigore del Reg. 207, sono emessi secondo nuovo Allegato B.1. Qualificazione OG 10 e OS 35: CEL OG 3, OG 6 e OS21 (art. 357, co. 15, Reg.). Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011.</p> <p>f) categorie bandi: per 365 gg. dall'entrata in vigore del Reg. 207, si applica d.P.R. 34/2000. Per OG 10, OG 11, OS 2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, e OS 21: vale SOA ex d.P.R. n. 34/2000, se valida alla data di entrata in vigore del Reg. 207 (art. 357, co. 16, Reg.). Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011.</p>
<p>Requisiti mandataria (art. 4, co. 15, lett. a-quinquies): percentuale superiore a ciascuna mandante nella specifica gara (art. 92, co. 2, Reg.). Entrata in vigore: dal 13 luglio 2011.</p>	
<p>Servizi di progettazione inferiori a 20 mila euro (art. 4, co. 15, lett. b.bis, d.l. n. 70/2011): si applica integralmente art. 125, co. 11, Codice. Importo superiore: trattativa privata. Importo inferiore: affidamento diretto del RUP (art. 267, co. 10, Reg.). Entrata in vigore: dal 13 luglio 2011.</p>	
<p>g) nuove attestazioni: utilizzabili dal 366° giorno dall'entrata in vigore del Reg. 207 (art. 357, co. 17, Reg.). Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011.</p> <p>h) nuove categorie (art. 107, co. 2, Reg.): applicabili ai contratti banditi dal 366° giorno dalla data di entrata in vigore del Reg. 207 e, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui non siano ancora stati inviati gli avvisi al 360° giorno dalla data di entrata in vigore del Reg. 207 (art. 357, co. 22, Reg.). Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011.</p> <p>i) avalimento qualificazione SOA e contraente generale: dal 366° giorno dall'entrata in vigore del Reg. 207 (art. 357, co. 24, Reg.). Entrata in vigore: dal 13 maggio 2011.</p> <p>j) OS 35: nuova declaratoria per interventi a basso impatto ambientale (All. A, Reg.). Entrata in vigore: dal 13 luglio 2011.</p>	

MANOVRA FINANZIARIA - LUGLIO 2011

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111

recante *“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”*

Pubblicati nelle G.U. 6 luglio 2011, n. 155 (d.l. n. 98/2011) e 16 luglio 2011, n. 164 (legge n. 111/2011)

Entrata in vigore: d.l. n. 98/2011 (il giorno stesso della pubblicazione in G.U.: 6 luglio 2011);
legge n. 111/2011 (il giorno successivo a quello della pubblicazione in G.U.: 17 luglio 2011)

<p>Società a partecipazione pubblica: entro 3 mesi dall'entrata in vigore del d.l. n. 98/2011, enti ed organismi pubblici inseriscono sul proprio sito elenco società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria, indicandone entità e rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra ente/organismo pubblico e società o tra società controllate, e specificando se, nell'ultimo triennio, le singole società hanno raggiunto pareggio di bilancio (art. 8, d.l. n. 98/2011). Entrata in vigore: dal 6 luglio 2011.</p>	<p>Osservatorio AVCP: dati accessibili (art. 7, co. 8, Codice) agli organi di controllo per la verifica di atti e contratti di acquisto di beni e servizi, stipulati a seguito di convenzione ex art. 26, legge n. 488/1999. In caso di violazione dei parametri fissati dalla legge n. 488/1999, contratto nullo, illecito disciplinare e responsabilità erariale (art. 11, co. 6 e 7, d.l. n. 98/2011). Entrata in vigore: dal 6 luglio 2011.</p>
<p>Ricorsi appalti: aumento contributo unificato da 2 a 4 mila euro (art. 37, co. 6, lett. s, d.l. n. 98/2011). Norma transitoria: si applica ai ricorsi notificati dal 6 luglio 2011.</p>	<p>ANAS: istituzione Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali presso il MIT. Statuto entro il 31 marzo 2012 (art. 11, co. 5 e 6, d.l. n. 216/2011 - Milleproroghe), per subentro Agenzia ad ANAS nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data (art. 36, d.l. n. 98/2011). Entrata in vigore: dal 6 luglio 2011.</p>

MANOVRA FINANZIARIA - AGOSTO 2011

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148

recante *“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”*

Pubblicati nelle G.U. 13 agosto 2011, n. 155 (d.l. n. 138/2011) e 16 settembre 2011, n. 164 (legge n. 148/2011)

Entrata in vigore: d.l. n. 138/2011 (il giorno stesso della pubblicazione in G.U.: 13 agosto 2011);
legge n. 148/2011 (il giorno successivo a quello della pubblicazione in G.U.: 17 settembre 2011)

<p>Servizi pubblici locali: Comuni e Province definiscono quadro privatizzazione dei servizi pubblici locali di cui sono titolari. Limitazione attribuzione diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad analisi di mercato, la libera iniziativa economica non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. All'esito della verifica, l'ente adotta delibera-quadro che illustra istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e i benefici per la stabilizzazione e lo sviluppo all'interno della comunità locale. Con la stessa delibera, gli enti locali valutano opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. La norma pone inoltre la condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedura ad evidenza pubblica ovvero forme di qualificato collocamento privato, ad una quota non superiore al 40% entro il 30 giugno 2013, e non superiore al 30% entro il 31 dicembre 2015. Delibera pubblicizzata mediante invio all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai fini della Relazione al Parlamento. Verifica da effettuarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del d.l. n. 138/2011. (art. 4, d.l. n. 138/2011). Entrata in vigore: dal 13 agosto 2011. Norma transitoria: si applica a tutti i servizi pubblici locali e prevale su discipline di settore incompatibili, ad eccezione del servizio idrico integrato, servizio di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica, della gestione delle farmacie comunali. Per trasporto pubblico regionale ferroviario, sono fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi 6 anni di attività, affidamenti e contratti di servizio già sottoscritti. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data del 13 agosto 2011.</p>

ISAC

Istituto Studi Appalti e Concessioni

CODICE ANTIMAFIA

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”

Publicato nella G.U. 28 settembre 2011, n. 226

Entrata in vigore: 15° giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (13 ottobre 2011)

Norme transitorie (art. 119, d.lgs. n. 159/2011): le disposizioni del Libro II, Capi I, II, III e IV (documentazione, comunicazioni e informazioni antimafia) entrano in vigore decorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U. del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui all'art. 99, co. 1 (**si veda riquadro grigio**).

Libro I (artt. 1 - 81): ricognizione normativa vigente su **misure di prevenzione** personali (legge n. 1423/1956) e patrimoniali (legge n. 575/1965).

Libro II - Capi I, II, III e IV (artt. 82 - 95): attuazione della delega contenuta negli artt. 1 e 2 della legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie). Modifica, aggiorna ed integra disciplina della **documentazione antimafia** (comunicazione e informazione antimafia), costituita da: legge n. 575/1965, d.lgs. n. 490/1994, d.P.R. n. 252/1998. La nuova disciplina valorizza, in particolare, l'istituto delle **informative prefettizie**, ampliando l'elenco delle situazioni dalle quali si desume il tentativo di infiltrazione mafiosa: turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p., introdotto dalla legge n. 136/2010), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), nonché tutte le fattispecie previste dall'art. 12-quinquies del d.l. n. 306/1992, convertito dalla legge n. 356/1992, tra le quali vi sono, ad es., estorsione (art. 629 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.) e usura (art. 644 c.p.). Introdotta norma che conferisce al Prefetto la possibilità di desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da sentenze di condanna, anche non definitive, per reati “strumentali” che, valutate unitamente a concreti elementi, facciano ritenere che l'attività di impresa possa essere oggetto del condizionamento mafioso, anche indiretto. Validità dell'informazione antimafia liberatoria: 12 mesi (attualmente, validità di 6 mesi), se non sono intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale.

Libro II - Capo V e VI (artt. 96 - 102): istituzione **Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia** presso il Ministero dell'Interno. Al sistema potranno accedere, ai fini del rilascio della documentazione antimafia, le P.A, le CCLIAA e gli ordini professionali. Modalità di funzionamento demandate all'emanazione di uno o più regolamenti, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Codice antimafia (art. 99, d.lgs. n. 158/2011). Il Capo VI contiene la disposizione per cui l'**ente locale sciolto** per infiltrazioni mafiose deve acquisire, nei 5 anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia prima della stipula, approvazione o autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, o prima del rilascio di qualsiasi concessione. Può deliberare di avvalersi della S.U.A. per un periodo non superiore alla durata in carica degli organi elettivi, al solo fine di svolgere le gare di propria competenza.

Libro III (art. 102 - 114): raccoglie vigenti disposizioni su Direzione distrettuale antimafia (art. 70-bis, R.D. n. 12/1941), Procura nazionale antimafia (artt. 76-bis, 76-ter, 110-bis e 110-ter, R.D. n. 12/1941), Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, Direzione investigativa antimafia (artt. 1, 3, 3-bis, 4 e 5, d.l. n. 345/1991, convertito nella legge n. 410/1991). Istituisce Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Libro IV (artt. 115 - 120): modifiche c.p. e c.p.p., norme transitorie, di coordinamento e di abrogazione.

STATUTO DELLE IMPRESE

legge 11 novembre 2011, n. 180

recante “*Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese*”

Pubblicata nella G.U. 14 novembre 2011, n. 265

Entrata in vigore: il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (15 novembre 2011)

<p>PMI: rinvio alla definizione di micro, piccola e media impresa contenuta nell’art. 2 della Raccomandazione CE 2003/361 del 6 maggio 2003 (art. 5, co. 1, lett. a, Statuto):</p> <p>a) microimpresa: occupa meno di 10 persone, con fatturato o bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;</p> <p>b) piccola impresa: occupa meno di 50 persone, con fatturato o bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;</p> <p>c) media impresa: occupa meno di 250 persone, con fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.</p>	<p>Associazioni di categoria: se rappresentate in almeno 5 CCIAA, legittimazione ad agire in giudizio a tutela di interessi generalità associati o di interessi omogenei di alcuni soggetti. Se maggiormente rappresentative, legittimate ad impugnare atti amministrativi lesivi di interessi diffusi (art. 4, Statuto).</p> <p>Lottizzazione: favorire suddivisione dell’appalto, nel rispetto dell’art. 29 del Codice dei contratti, ed evidenziare possibilità di subappalto. Subappaltatori: pagamento diretto P.A. con bonifico bancario ed indicazione motivazione (art. 13, co. 2, lett. a, Statuto).</p> <p>ATI, consorzi e reti di impresa: favorire aggregazioni PMI (art. 13, co. 2, lett. b, Statuto).</p>
<p>Servizi pubblici locali: favorire accesso PMI nelle gare bandite da comuni con meno di 5.000 abitanti e per importi inferiori alle soglie comunitarie (art. 13, co. 2, lett. c), attraverso:</p> <p>a) affidamento a società miste pubblico-private, con scelta del socio privato mediante gara (n. 1);</p> <p>b) suddivisione dell’appalto in lotti (n. 2);</p> <p>c) individuazione di ambiti di servizio compatibile con le caratteristiche della comunità locale (n. 3).</p>	<p>Grandi infrastrutture: favorire coinvolgimento PMI residenti nei territori di localizzazione dell’intervento. Anche nelle connesse opere integrative o compensative (art. 13, co. 2, lett. d), Statuto).</p> <p>Requisiti di idoneità: possibile autocertificazione per PMI. Certificati non richiesti, se in possesso della P.A. Divieto di chiedere documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal Codice (art. 13, co. 4, Statuto). Divieto di richiedere requisiti sproporzionati rispetto al valore di beni e servizi (art. 13, co. 5, Statuto).</p>
<p>Controllo requisiti: solo su aggiudicataria. Mancata prova: sanzioni legge n. 246/2005 e sospensione 1 anno dalle gare (art. 13, co. 4, Statuto).</p>	<p>Fornitura con posa in opera: pagamento diretto P.A. in base al SAL (art. 15, Statuto).</p>
<p>Incarichi di progettazione (art. 12, Statuto): aumento limite art. 91, co. 1, del Codice da 100 mila euro alle soglie comunitarie (125 mila e 193 mila euro). Ridotto nuovamente a 100 mila euro dal Decreto Salva-Italia.</p>	

ISAC
Istituto Studi Appalti e Concessioni

LEGGE DI STABILITÀ 2012

legge 12 novembre 2011, n. 183

recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di Stabilità 2012)*”

Pubblicata nella G.U. 28 novembre 2011, n. 265

Entrata in vigore: 1° gennaio 2012

<p>Servizi pubblici locali: rispetto al d.l. n. 138/2011, la Legge di Stabilità prevede che non sia la partecipazione pubblica a doversi ridurre progressivamente, ma la partecipazione in capo ai soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata. Affidato al Prefetto compito di accertare che gli enti locali abbiano ottemperato, entro i termini stabiliti, le disposizioni transitorie su affidamenti e loro cessazione. In caso contrario, il Prefetto assegna agli enti inadempienti termine perentorio entro il quale provvedere, decorso il quale sarà il Governo ad esercitare potere sostitutivo. Enti affidatari: rendere pubblici dati su livello qualità servizio reso, prezzo medio per l'utente, livello investimenti effettuati ed ogni ulteriore informazione necessaria al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle relative gestioni. Con D.M. saranno definiti: criteri per procedere a verifica e conseguente delibera con cui gli enti locali valutano fattibilità liberalizzazione o esclusiva gestione dei servizi; modalità attuative dell'obbligo di pubblicità comparativa; tutte le misure necessarie ad assicurare piena attuazione disciplina contenuta nell'art. 4, d.l. n.138/2011 (art. 9, legge n. 183/2011).</p>	<p>Defiscalizzazione - Finanza di progetto: per le società di progetto (art. 156, Codice) previsti compensazione imposte sui redditi e IRAP con contributo a fondo perduto; versamento IVA assolto mediante compensazione con contributo a fondo perduto; ammontare canone di concessione riconosciuto al concessionario come contributo in conto esercizio. Importo del contributo pubblico posto a base di gara per individuazione concessionario (art. 18, legge n. 183/2011).</p>
	<p>Certificazioni P.A. (art. 15, legge n. 183/2011): utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Recano dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di pubblici servizi”. Nei rapporti con P.A., certificati sostituiti da autodichiarazioni. Acquisizione d'ufficio delle informazioni oggetto di autodichiarazione. Anche DURC. (modifica artt. 40, 41, 43, co. 1, 44-bis, 72 e 74, co. 2, d.P.R. n. 445/2000). Si veda anche Direttiva n. 14/2011 del Ministero della P.A.</p>
	<p>ANAS: dal 1° gennaio 2012, Anas cede a Fintecna tutte partecipazioni detenute anche in società regionali (art. 20, legge n. 183/2011).</p>

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA AMMINISTRATIVA

decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195

recante “*Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69*”

Pubblicato nella G.U. 23 novembre 2011, n. 273

Entrata in vigore: 15° giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (8 dicembre 2011)

<p>Condanna spese di giudizio: se ha agito o resistito temerariamente in giudizio, parte soccombente condannata d'ufficio al pagamento di una sanzione pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per ricorso introduttivo. Trasposizione nel C.P.A. (art. 26, co. 2, d.lgs. n. 104/2010) dell'art. 246-bis del Codice, relativo a responsabilità per lite temeraria, introdotto dal d.l. n. 70/2011, e relativa abrogazione della norma del Codice (art. 1, co. 1, lett. f; co. 3, lett. b, n. 9, d.lgs. n. 195/2011).</p>

APPALTI DELLA DIFESA

decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208

recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE”

Pubblicato nella G.U. 16 dicembre 2011, n. 292

Entrata in vigore: 30 gg. dopo pubblicazione in G.U. (15 gennaio 2012)

Norme transitorie (art. 34, d.lgs. n. 208/2011): le disposizioni di cui al presente decreto si applicano: a) alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore; b) alle procedure e ai contratti senza pubblicazione di bandi e avvisi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

<p>Ambito di applicazione: forniture di materiale militare e materiale sensibile; lavori, servizi e forniture direttamente correlativi al materiale militare e al materiale sensibile; lavori e servizi per fini specificatamente militari; lavori e servizi sensibili (art. 2, d.lgs. n. 208/2011).</p>	<p>Regolamenti: entro 120 gg. dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 208/2011, emanazione d.P.R. contenente disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni relative a forniture di materiale militare; lavori, servizi e forniture direttamente correlati a materiale militare; lavori e servizi per fini specificatamente militare; e d.P.R. contenente quella delle disposizioni relative a forniture di materiale sensibile; lavori, servizi e forniture direttamente correlati a materiale sensibile; lavori e servizi sensibili (art. 4, d.lgs. n. 208/2011).</p>
<p>Contratti misti: aggiudicazione con d.lgs. n. 208/2011, se giustificato da ragioni oggettive (art. 5, d.lgs. n. 208/2011).</p>	<p>Programmazione: programmi triennali ed elenchi annuali redatti in base all'art. 128, co. 11, Codice, ossia con schemi tipo del MIT e pubblicati sul sito del MIT e per estremi sull'Osservatorio (art. 9, co. 2, d.lgs. n. 208/2011).</p>
<p>Soglie: 387 mila euro, per servizi e forniture; 4.845.000 euro per lavori. Calcolo base d'asta con art. 29, Codice (art. 10, d.lgs. n. 208/2011).</p>	<p>Requisiti tecnici fornitori e prestatori di servizi: si applica art. 42, Codice. Inoltre, descrizione misure adottate per garantire qualità, strumenti di studio/ricerca di cui si dispone e regolamentazione interna su proprietà intellettuale; indicazione numero medio annuo dipendenti e numero dirigenti degli ultimi 3 anni; descrizione attrezzature tecniche, materiale, equipaggiamento tecnico, fonti di approvvigionamento, con indicazione della collocazione geografica (art. 12, d.lgs. n. 208/2011).</p>
<p>Requisiti generali (art. 11, d.lgs. n. 208/2011): si applica art. 38, Codice. Condanne: anche reati terroristici o connessi alle attività terroristiche, istigazione, concorso, tentativo a commettere uno o più reati terroristici o connessi alle attività terroristiche (art. 38, co. 1, lett. c). Errore grave: violazione obblighi in materia di sicurezza dell'informazione o dell'approvvigionamento in occasione di appalto precedente (art. 38, co. 1, lett. f). Elementi indicativi unicità centro decisionale: autonomia gestionale politica commerciale e autonoma disponibilità conoscenze tecnologiche di cui sia garantita la segretezza (art. 38, co. 1, lett. m-quater). Esclusione generale per soggetti inaffidabili per sicurezza dello Stato.</p>	<p>Procedure: procedura ristretta, negoziata, dialogo competitivo e accordi-quadro (artt. 16 - 19, d.lgs. n. 208/2011).</p>
<p>Subappalto: facoltà della P.A. di chiedere ai concorrenti di subappaltare una quota a terzi con procedura competitiva. Quota subappaltabile indicata nel bando o nell'invito, sotto forma di forcilla di valori, compresi tra un minimo e un massimo (30%). Aggiudicatario trasmette avviso di subappalto alla Commissione europea per la pubblicazione. Si applica art. 66, co. 1-6, Codice. Aggiudicatario non è tenuto a subappaltare, se i concorrenti per la gara di subappalto non soddisfano criteri indicati nell'avviso di subappalto. La stazione appaltante può respingere i subappaltatori selezionati dall'aggiudicatario, fornendo motivazione scritta. Per quanto non previsto dal d.lgs. n. 208/2011, si applica art. 118, Codice (art. 27, d.lgs. n. 208/2011).</p>	
<p>Offerta economicamente più vantaggiosa: si applica art. 83, Codice, con possibilità di prendere in considerazione anche interoperabilità e caratteristiche operative (art. 20, d.lgs. n. 208/2011).</p>	<p>Modifiche al Codice: art. 1, co. 1-bis (nuovo); art. 16 (abrogato); art. 17 (interamente modificato); rubrica Parte II, Titolo IV e rubrica artt. 195 - 196 (modificata); art. 196 (modificato).</p>

ISAC

Istituto Studi Appalti e Concessioni

DECRETO SALVA-ITALIA

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214

recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”*

Pubblicati nelle G.U. 6 dicembre 2011, n. 284 (d.l. n. 201/2011) e 27 dicembre 2011, n. 300 (legge n. 214/2011)

Entrata in vigore: d.l. n. 201/2011 (il giorno stesso della pubblicazione in G.U.: 6 dicembre 2011);
legge n. 148/2011 (il giorno successivo a quello della pubblicazione in G.U.: 28 dicembre 2011)

<p>Lottizzazione (art. 44, co. 7, d.l. n. 201/2011): favorire accesso PMI con suddivisione appalto in lotti (art. 2, co. 1-bis, Codice). Entrata in vigore: dal 6 dicembre 2011.</p>	<p>Grandi infrastrutture (art. 44, co. 7, d.l. n. 201/2011): favorire accesso PMI. Anche nelle connesse opere integrative o compensative (art. 2, co. 1-ter, Codice). Entrata in vigore: dal 6 dicembre 2011.</p>
<p>Concessione lavori pubblici (art. 42, co. 1, 2 e 4, d.l. n. 201/2011):</p> <p>a) gestione riguardante, anche in via anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse a quelle oggetto della concessione (artt. 3, co. 11; 143, co. 1 e 4, Codice). Entrata in vigore: dal 6 dicembre 2011. Norma transitoria: si applicano ai contratti di concessione i cui bandi siano pubblicati dopo la data di entrata in vigore del d.l. n. 201/2011.</p> <p>b) possibile cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella disponibilità della P.A., a titolo di prezzo (art. 143, co. 5, Codice). Entrata in vigore: dal 6 dicembre 2011.</p> <p>c) durata: per concessioni superiori ad 1 miliardo, fino a 50 anni (art. 143, co. 8, Codice). Entrata in vigore: dal 6 dicembre 2011. Norma transitoria: si applica ai contratti di concessione i cui bandi siano pubblicati dopo la data di entrata in vigore del d.l. n. 201/2011.</p> <p>d) concessioni stradali e autostradali (art. 43, co. 5, d.l. n. 201/2011): affidate con artt. 144 o 153 del Codice.</p>	<p>Infrastrutture strategiche (art. 41, d.l. n. 201/2011):</p> <p>a) elenco infrastrutture prioritarie nel Documento di finanza pubblica (art. 161, co. 1-bis, 1-ter e 1-quater, Codice). Entrata in vigore: dal 6 dicembre 2011.</p> <p>b) progetto preliminare: possibilità di approvazione unica da parte del CIPE (art. 169-bis, Codice). Entrata in vigore: dal 6 dicembre 2011.</p> <p>c) attività del MIT: verifica avanzamento lavori con sopralluoghi tecnico-amministrativi sui cantieri ed ausilio Guardia di Finanza (art. 163, co. 2, lett. f-ter, Codice). Entrata in vigore: dal 6 dicembre 2011.</p> <p>d) promotore: nuova procedura ideata sulla base dell’art. 153 del Codice (art. 175, Codice). Entrata in vigore: dal 6 dicembre 2011. Norma transitoria: non si applica alle procedure già avviate al 6 dicembre 2011.</p>
<p>Progettazione (art. 44, co. 8, d.l. n. 201/2011): per lavori superiori a 20 milioni di euro, indetta nel bando consultazione preliminare su progetto a base di gara, con contraddittorio tra le parti (art. 112-bis, Codice). Norma transitoria: solo per bandi pubblicati dal 6 dicembre 2011.</p>	<p>Subentro (art. 44, co. 6, d.l. n. 201/2011): anche per liquidazione coatta, concordato preventivo e recesso contrattuale per informativa prefettizia ex art. 11, co. 3, d.P.R. n. 252/1998 (art. 140, co. 1, Codice). Entrata in vigore: 6 dicembre 2011.</p>
<p>Varianti (art. 44, co. 3, d.l. n. 201/2011): copertura diminuita del 50% dal Decreto Sviluppo, anche per infrastrutture strategiche (artt. 132, co. 3, e 169, co. 3, Codice), riferibile ai contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 70/2011 (norma transitoria).</p>	<p>Incarichi di progettazione (art. 44, co. 5, d.l. n. 201/2011): ripristino limite art. 91, co. 1, del Codice a 100 mila euro. Entrata in vigore: 6 dicembre 2011. - Abrogazione art. 12, Statuto delle Imprese. Entrata in vigore: 28 dicembre 2011.</p>
<p>Costo del lavoro (art. 44, co. 1 e 2, d.l. n. 201/2011): abrogazione art. 81, co. 3-bis, Codice (introdotto dal Decreto Sviluppo). Entrata in vigore: 6 dicembre 2011. - Incidenza costo del lavoro disciplinata da artt. 86, co. 3-bis e 3-ter; 87, co. 3 e 4; 89, co. 3, Codice; art. 36, Statuto dei lavoratori; artt. 26, co. 5 e 6; 27, d.lgs. n. 81/2008. Entrata in vigore: 28 dicembre 2011.</p>	<p>Anagrafe opere pubbliche incompiute: istituzione elenco presso MIT, contenente opere non completate per mancanza di fondi, cause tecniche, sopravvenute nuove norme tecniche, fallimento appaltatore e mancato interesse al completamento da parte del gestore. Modalità da fissarsi con decreto MIT entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 214/2011 (art. 44-bis, d.l. n. 201/2011).</p>
<p>Authority per i trasporti: da individuare tra le Autorità indipendenti esistenti. Funzioni: garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie; definire criteri fissazione tariffe, canoni e pedaggi; stabilire condizioni minime di qualità dei servizi; definire schemi bandi gara (art. 37, d.l. n. 201/2011).</p>	<p>Dighe (art. 43, co. 10, d.l. n. 201/2011): con più di 50 anni, presentazione piano di manutenzione impianto di ritenuta al MIT da parte dei concessionari, entro 31 dicembre 2012 (art. 93, co. 5, Codice; art. 38, Reg. n. 207).</p>
<p>Centrali di committenza (art. 23, co. 4, d.l. n. 201/2011): Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti nello stesso territorio provinciale affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni di comuni, se esistenti, o costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi. Norma transitoria: si applica alle gare bandite dopo il 31 marzo 2012 (art. 23, co. 5, d.l. n. 201/2011).</p>	

ISAC

Istituto Studi Appalti e Concessioni

DECRETO CRESCI-ITALIA

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in fase di conversione)

recante “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”

Pubblicato nella G.U. 24 gennaio 2012, n. 19

Entrata in vigore: il giorno stesso della pubblicazione in G.U. (24 gennaio 2012)

<p>Tribunale delle Imprese (art. 2, d.l. n. 1/2012): sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale trasformate in tribunale ad hoc per le imprese, per accelerare la risoluzione delle controversie. Inclusive controversie dei contratti pubblici, quando sussiste la giurisdizione giudice ordinario. Norma transitoria: si applica ai giudizi instaurati dal 24 gennaio 2012.</p>	<p>Authority per i trasporti (art. 36, d.l. n. 1/2012): competenza all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, fino alla sua istituzione con apposito decreto-legge da adottarsi entro 3 mesi dalla conversione del decreto Cresci-Italia. Definizione di ulteriori funzioni.</p>
<p>Servizi pubblici locali (art. 25, d.l. n. 1/2012): società affidatarie in-house assoggettate al patto di stabilità e tenute ad applicare il Codice dei contratti. Abbassamento della soglia per l’affidamento in-house senza gara da 900 mila a 200 mila euro. Incentivi per favorire l’aggregazione delle aziende in soggetti imprenditoriali più competitivi. Premialità per enti locali che mettono in gara i servizi e per aziende che migliorano efficienza e qualità. Rafforzamento dei poteri dell’Autorità Antitrust. Gare anche per il servizio di trasporto ferroviario regionale alla scadenza dei contratti di servizio in essere.</p>	<p>Project bond (art. 41, d.l. n. 1/2012): emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto, garantite da sistema finanziario, fondazioni e fondi privati, sino all’avvio della gestione dell’infrastruttura da parte del concessionario (art. 157, Codice).</p> <p>Contratto di disponibilità (art. 44, d.l. n. 1/2012): costruzione e messa a disposizione della P.A. di un’opera privata destinata all’esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo (art. 3, co. 15-bis e 15-ter; 160-ter, Codice).</p>
<p>Infrastrutture carcerarie (art. 43, d.l. n. 1/2012): da realizzare con finanza di progetto ex art. 153 del Codice.</p>	<p>Dialogo competitivo (art. 46, d.l. n. 1/2012): modalità attuative demandate al Reg. n. 207 (art. 58, co. 18-bis, Codice).</p>
<p>Infrastrutture strategiche:</p> <p>a) promotore (art. 42, d.l. n. 1/2012): presentazione proposte per infrastrutture presenti in programma, ma non nella lista pubblicata sul sito del MIT. Riconoscimento diritto di prelazione (art. 175, co. 14, Codice);</p> <p>b) concessione (art. 55, d.l. n. 1/2012): affidamento anche sulla base del progetto definitivo (art. 177, co. 2, Codice).</p>	<p>Concessione lavori pubblici (art. 50, d.l. n. 1/2012):</p> <p>a) bandi, schemi di contratto e piano economico-finanziario, definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell’opera (art. 144, co. 3-bis, Codice);</p> <p>b) subentro: accettazione società subentrante da parte del concedente, se possiede requisiti corrispondenti a quelli previsti nel bando, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto e allo stato di avanzamento dei lavori alla data del subentro (art. 159, co. 1, lett. a, Codice);</p>
<p>Programmazione (art. 52, co. 1, lett. c, d.l. n. 1/2012): per lavori inferiori ad 1 milione di euro, richiesto almeno studio di fattibilità per inserimento nell’elenco annuale. Per lavori superiori ad 1 milione di euro, richiesta almeno approvazione progetto preliminare (art. 128, co. 6, Codice).</p>	<p>c) affidamento a terzi (art. 51, d.l. n. 1/2012): per concessioni assentite al 30 giugno 2002, aumento della percentuale dal 40 al 50% (art. 253, co. 25, Codice). Applicabile dal 1° gennaio 2015.</p>
<p>Progettazione (art. 52, co. 1, lett. a e b, d.l. n. 1/2012):</p> <p>a) possibile omissione di uno dei primi 2 livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi del livello omesso e siano garantiti qualità dell’opera, rispondenza alle finalità, conformità alle norme ambientali e urbanistiche, soddisfacimento requisiti essenziali (art. 93, co. 2, Codice; art. 15, co. 2, Reg.);</p> <p>b) approvazione del progetto: facoltà della P.A. di approvare comunque livello progettuale di maggior dettaglio (art. 97, co. 1-bis, Codice).</p>	<p>Terre e rocce da scavo (art. 49, d.l. n. 1/2012): utilizzo regolamentato con decreto del Ministero dell’ambiente, di concerto con il MIT, da adottarsi entro 60 gg. dall’entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>Emissione obbligazioni enti locali (art. 54, d.l. n. 1/2012): possibilità di attivazione prestiti obbligazionari, garantiti da immobili di proprietà degli enti locali, per finanziamento di singole opere pubbliche.</p>

LEGGE 27 GENNAIO 2012, N. 3

recante “*Disposizioni in materia di usura e di estorsione,
nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento*”

Pubblicata nella G.U. 27 gennaio 2012, n. 3

Entrata in vigore: il 30° giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (29 febbraio 2012)

<p>Risoluzione contrattuale per reati accertati (art. 5, legge n. 3/2012): introduzione dei reati di usura e di riciclaggio nell'elenco delle fattispecie per le quali il passaggio in giudicato della sentenza determina la risoluzione del contratto (art. 135, co. 1, Codice).</p>
--

DECRETO SEMPLIFICA-ITALIA

decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in fase di conversione)

recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*”

Pubblicato nella G.U. 9 febbraio 2012, n. 33

Entrata in vigore: il giorno stesso della pubblicazione in G.U. (10 febbraio 2012)

<p>Legge n. 241/1990 (art. 1, d.l. n. 5/2012): tutela in materia di silenzio P.A. disciplinata da C.P.A. Possibilità di trasmettere in via telematica alla Corte dei conti sentenze accoglimento ricorso. Obbligo trasmissione sentenze passate in giudicato. Mancata o tardiva trasmissione: responsabilità disciplinare e contabile dirigente/funzionario inadempiente (art. 2, co. 8 e 9, legge n. 241/1990).</p>	<p>Banca dati nazionale AVCP (art. 20, co. 1, lett. a), e) ed f), d.l. n. 5/2012): dal 1° gennaio 2013, verifica possesso requisiti generali e speciali attraverso Banca dati nazionale contratti pubblici istituita presso AVCP. Regole tecniche rinviate a deliberazione AVCP. Scambio info con Banca dati unitaria P.A., ex art. 13, legge n. 196/2009, non soggetto a segreto d'ufficio (artt. 6-bis; 42, co. 3.bis; 48, co. 1, Codice).</p>
<p>Controlli sulle imprese (art. 14, d.l. n. 5/2012): le Pubbliche Amministrazioni pubblicano sul proprio sito e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli cui sono assoggettate le imprese, in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi criteri e modalità di svolgimento delle relative attività.</p>	<p>Sponsorizzazioni (art. 20, co. 1, lett. b) ed h), d.l. n. 5/2012):</p> <p>a) se spese sponsor superiori a 40 mila euro, si applicano principi del Trattato e norme su requisiti qualificazione progettisti ed esecutori lavori (art. 26, co. 1, Codice);</p> <p>b) procedura ad hoc per selezione sponsor: inserimento in programma allegato per lavori, servizi e forniture da sponsorizzare; pubblicazione bando su sito per almeno 30 gg. e avviso su quotidiani e G.U.; richiesta offerta in aumento su importo finanziamento minimo indicato; presentazione offerte di sponsorizzazione entro 60 gg.; redazione graduatoria; eventuale fase successiva per acquisizione offerte migliorative, con termine ultimo per rilanci; stipula contratto con offerente maggior finanziamento (sponsorizzazione pura) o concorrente che ha presentato offerta realizzativa migliore (sponsorizzazione tecnica). In caso di gara deserta, di offerte irregolari o inammissibili, P.A. cerca di propria iniziativa sponsor con cui negoziare nei successivi 6 mesi (art. 199-bis, Codice). Norma transitoria: con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 5/2012, saranno definite norme tecniche e linee-guida applicative (art. 61, co. 1, d.l. n. 5/2012).</p>
<p>Contratti servizi esclusi (art. 20, co. 1, lett. c), d.l. n. 5/2012): Codice non applicabile ai contratti di finanziamento, sotto qualsiasi forma affidati da concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori (artt. 19, co. 1, lett. d; 20, co. 2, Codice).</p>	
<p>False dichiarazioni in gara (art. 20, co. 1, lett. d), d.l. n. 5/2012): riduzione periodo di sospensione gare da 1 anno a “fino ad 1 anno”. Sanzione graduata su valutazione AVCP in merito a sussistenza dolo o colpa grave (art. 38, co. 1-ter, Codice).</p>	
<p>CEL Contraente Generale (art. 20, co. 1, lett. g), d.l. n. 5/2012): redatti in conformità a modelli definiti dal Reg. n. 207. (art. 189, co. 3, nono periodo, Codice). Norma transitoria: fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari, si applica l'art. 189, nella formulazione previgente. Possibile provvedimento AVCP su definizione modelli CEL (art. 61, co. 2, d.l. n. 5/2012).</p>	

ISAC

Istituto Studi Appalti e Concessioni

<p>Sanzioni SOA (art. 20, co. 3, lett. a), d.l. n. 5/2012): applicabili alle SOA se commesse, secondo valutazione AVCP, con dolo o colpa grave (art. 73, co. 3, Reg.).</p>	<p>Lavori eseguiti all'estero (art. 20, co. 3, lett. b), d.l. n. 5/2012): qualificazione SOA con CEL, copia contratto, ogni documento comprovante esecuzione lavori e, se emesso, certificato collaudo. CEL rilasciato, su richiesta e a spese dell'impresa, da tecnico di fiducia del consolato o del Ministero Affari Esteri. Contiene indicazione di: categorie, importi, tempi esecuzione, incidenza subappalti (impresa subappaltatrice, categorie lavori eseguiti e tempi esecuzione), dichiarazione esecuzione regolare e con buon esito (art. 84, Reg.).</p>
<p>Responsabilità solidale (art. 21, d.l. n. 5/2012): tra committente imprenditore/datore di lavoro e appaltatore/subappaltatori per pagamento retribuzioni, t.f.r., contributi previdenziali e premi assicurativi per periodo esecuzione contratto, fino a 2 anni da cessazione appalto (art. 29, co. 2, d.lgs. n. 276/2003). Esclusione per sanzioni civili, di cui risponde solo responsabile inadempimento.</p>	

a cura dell'Avv. Laura Savelli

ISAC
Istituto Studi Appalti e Concessioni

Indue Parole n. 6

Seconda Edizione

**IL CODICE DEI CONTRATTI ED IL REGOLAMENTO
DOPO I DECRETI-LEGGE
(MAGGIO 2011 - MARZO 2012)**

aggiornato alla Legge 24 marzo 2012, n. 27,
di conversione del Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012)

a cura di Laura Savelli

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)					
PARTE I - Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice					
TITOLO I - Principi e disposizioni comuni					
Art. 1 Oggetto	co. 1-bis (nuovo)	Applicabilità del Codice ai contratti aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti cui si applica il d.lgs. n. 208/2011, attuativo della direttiva 2009/81/CE, e dei contratti esclusi indicati dall'art. 6 dello stesso decreto.	Decreto legislativo n. 208/2011 (appalti nel settore della difesa): art. 33, co. 1	15 gennaio 2012	Si applica alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 208/2011, e alle procedure e ai contratti senza pubblicazione di bandi e avvisi per i quali, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 208/2011, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 34, d.lgs. n. 208/2011).
Art. 2 Principi	co. 1-bis (nuovo)	Lottizzazione: favorire l'accesso delle PMI mediante suddivisione dell'appalto in lotti, ove possibile ed economicamente conveniente.	Decreto Salva-Italia: art. 44, co. 7, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	
	Norma correlata	Lottizzazione: favorire l'accesso delle PMI mediante suddivisione dell'appalto in lotti, nel rispetto dell'art. 29 del Codice	Statuto delle Imprese (legge n. 180/2011): art. 13, co. 2, lett. a)	15 novembre 2011	
	co. 1-ter (nuovo)	Grandi infrastrutture (comprese quelle strategiche): coinvolgimento delle PMI, anche nelle connesse opere integrative o compensative.	Decreto Salva-Italia: art. 44, co. 7, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	
	Norma correlata	Grandi infrastrutture: favorire coinvolgimento delle PMI residenti nei territori di localizzazione dell'intervento, anche rispetto alle opere integrative o compensative.	Statuto delle Imprese (legge n. 180/2011): art. 13, co. 2, lett. d)	15 novembre 2011	
Art. 3 Definizioni	co. 11 (modificato)	Nella definizione di concessione di lavori pubblici, è specificato che la gestione può anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse a quelle della concessione e da ricomprendere nella stessa.	Decreto Salva-Italia: art. 42, co. 2, lett. a), d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	Si applica ai contratti di concessione i cui bandi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto Salva-Italia (art. 42, co. 1, d.l. n. 201/2011).
	co. 15-bis.1 (nuovo)	Definizione del contratto di disponibilità: contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la costruzione e messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Messa a disposizione: onere di assicurare costante fruibilità dell'opera, con garanzia di perfetta manutenzione e risoluzione di eventuali vizi, anche sopravvenuti.	Decreto Cresci-Italia: art. 44, co. 1, lett. a), d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012	24 gennaio 2012	Si applica anche alle infrastrutture strategiche. In tal caso, l'approvazione avviene secondo le procedure previste dagli artt. 165 e seguenti del Codice (art. 44, co. 7, d.l. n. 1/2012).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 3 Definizioni	co. 15-ter (modificato)	Inclusione del contratto di disponibilità tra i contratti di partenariato pubblico-privato.	Decreto Cresci-Italia: art. 44, co. 1, lett. b), d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012	24 gennaio 2012	Si applica anche alle infrastrutture strategiche. In tal caso, l'approvazione avviene secondo le procedure previste dagli artt. 165 e seguenti del Codice (art. 44, co. 7, d.l. n. 1/2012).
Art. 6-bis Banca dati nazionale dei contratti pubblici (nuovo)		Istituzione della Banca dati nazionale presso AVCP, attraverso la quale dovrà essere effettuata la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali. Regole operative demandate a deliberazione AVCP. Scambio dati con Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, ex art. 13, legge n. 196/2009, non soggetto a segreto d'ufficio.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 1, lett. a), d.l. n. 5/2012, in fase di conversione	10 febbraio 2012	Applicabile dal 1° gennaio 2013.
Art. 7 Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture	Norma correlata	Dati accessibili agli organi di controllo per la verifica di atti e contratti di acquisto di beni e servizi, stipulati a seguito di convenzione ex art. 26, legge n. 488/1999. In caso di violazione dei parametri fissati dalla citata legge, contratto nullo, illecito disciplinare e responsabilità erariale.	Manovra Finanziaria - Luglio 2011 (d.l. n. 98/2011, conv. nella legge n. 111/2011): art. 11, co. 6 e 7	6 luglio 2011	
TITOLO II - Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice					
Art. 16 Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico (abrogato)		Abrogata la norma che esclude dall'applicazione del Codice i contratti nel settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, destinati a fini specificamente militari.	Decreto legislativo n. 208/2011 (appalti nel settore della difesa): art. 33, co. 2	15 gennaio 2012	
Art. 17 Contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza (interamente riscritto)		Sostituito l'intero contenuto della norma, che introduce la deroga all'applicazione del Codice per i contratti con classifica di segretezza e per quelli la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza.	Decreto legislativo n. 208/2011 (appalti nel settore della difesa): art. 33, co. 3	15 gennaio 2012	Si applica alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 208/2011, e alle procedure e ai contratti senza pubblicazione di bandi e avvisi per i quali, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 208/2011, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 34, d.lgs. n. 208/2011).
Art. 26 Contratti di sponsorizzazione	co. 1 (modificato)	Spese dello sponsor superiori a 40 mila euro: si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor, nonché le norme sui requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 1, lett. b), n. 1), d.l. n. 5/2012, in fase di conversione	10 febbraio 2012	
	co. 2-bis (nuovo)	Sponsorizzazione lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali: applicabilità anche dell'art. 199-bis.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 1, lett. b), n. 2), d.l. n. 5/2012, in fase di conversione	10 febbraio 2012	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 27 Principi relativi ai contratti esclusi	co. 1 (modificato)	Esclusi con riferimento all'ambito di applicazione oggettiva del Codice.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. a)	13 maggio 2011	
		Il Codice non si applica, ma l'affidamento dei contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, ma l'invito ad almeno 5 concorrenti.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 1, lett. c), d.l. n. 5/2012, in fase di conversione	10 febbraio 2012	
PARTE II - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari					
TITOLO I - Contratti di rilevanza comunitaria					
CAPO I - Ambito oggettivo e soggettivo					
Art. 28 Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria	co. 1 (modificato)	Nuove soglie comunitarie: 130 mila euro, per servizi e forniture affidati da amministrazioni aggiudicatrici centrali (lett. a); 200 mila euro, per servizi e forniture affidati da stazioni appaltanti diverse (lett. b); 5 milioni, per lavori (lett. c).	Regolamento CE n. 1251/2011: art. 2, che modifica gli artt. 7; 8, co. 1; 56; 63, par. 1, co. 1; 67, par. 1, della direttiva 2004/18/CE	1° gennaio 2012	Applicabile dal 1° gennaio 2012.
Art. 32 Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori	co. 1, lett. e) (modificato)	Nuove soglie comunitarie: 200 mila euro, per appalti di servizi affidati da soggetti privati, connessi ad un appalto di lavori, e per i quali sia previsto un contributo che superi il 50% dell'importo dei servizi.	Regolamento CE n. 1251/2011: art. 2, che modifica gli artt. 7; 8, co. 1; 56; 63, par. 1, co. 1; 67, par. 1, della direttiva 2004/18/CE	1° gennaio 2012	Applicabile dal 1° gennaio 2012.
Art. 33 Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza	co. 3-bis (nuovo)	Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti nello stesso territorio provinciale affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, se esistenti, o costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi.	Decreto Salva-Italia: art. 23, co. 4, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	Si applica alle gare bandite dopo il 31 marzo 2012 (art. 23, co. 5, d.l. n. 201/2011).
CAPO II - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento					
Art. 34 Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici	Norma correlata	ATI, consorzi e reti di impresa: favorire aggregazioni delle PMI.	Statuto delle Imprese (legge n. 180/2011): art. 13, co. 2, lett. b)	15 novembre 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 38 Requisiti di ordine generale	co. 1, lett. b) (modificato)	Dichiarazione su inesistenza di provvedimenti antimafia resa da tutti i soci s.n.c. e, in caso di società diverse da s.n.c. e s.r.l., anche dal socio unico, o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.1)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
		La legge di conversione n. 106/2011 ha specificato che l'espressione socio unico è da intendersi riferita alla persona fisica.	modificato dalla Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	co. 1, lett. c) (modificato)	Dichiarazione su inesistenza di sentenze di condanna resa da tutti i soci di s.n.c. e, in caso di società diverse da s.n.c. e s.r.l., anche dal socio unico, o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.2)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
		La legge di conversione n. 106/2011 ha specificato che l'espressione socio unico è da intendersi riferita alla persona fisica.	modificato dalla Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	co. 1, lett. c) (modificato)	Riduzione da 3 ad 1 anno per cessati dalla carica.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.2)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 1, lett. c) (modificato)	Nessuna dichiarazione in caso di reati depenalizzati o estinti, riabilitazione e revoca della condanna.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.2)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<p>(Segue)</p> <p>Art. 38</p> <p>Requisiti di ordine generale</p>	co. 1, lett. d) (modificato)	Divieto di intestazione fiduciaria: esclusione di 1 anno dalle gare decorrente dall'accertamento definitivo della violazione.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.3)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 1, lett. e) (modificato)	Norme in materia di sicurezza e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro: richiesta la gravità della violazione, oltre al suo accertamento definitivo.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.4) modificato dalla	13 maggio 2011 - 12 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 1, lett. e) (non convertito)	La legge di conversione n. 106/2011 ha soppresso la connotazione di gravità della violazione e del suo accertamento definitivo.	Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	co. 1, lett. g) (modificato)	Obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse: richiesta gravità della violazione.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.5)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 1, lett. h) (modificato)	Esclusione del concorrente se risulta iscrizione nel casellario AVCP per falsa dichiarazione resa in sede di gara.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.6)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 1, lett. l) (modificato)	Disabili: esclusione del concorrente se non in regola con norme della legge n. 68/1999. Prima della modifica, era richiesta solamente la certificazione di cui all'art. 17 della citata legge.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.7) abrogato dalla	13 maggio 2011 - 12 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<p>(Segue)</p> <p>Art. 38</p> <p>Requisiti di ordine generale</p>	co. 1, lett. l) (non convertito)	La legge di conversione n. 106/2011 ha soppresso la modifica relativa alla regolarità del concorrente rispetto alle norme della legge n. 68/1999.	Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	co. 1, lett. m-bis) (modificato)	Esclusione del concorrente se risulta iscrizione nel casellario AVCP per falsa dichiarazione resa in sede di qualificazione SOA.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.8)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 1, lett. m-ter) (modificato)	Mancata denuncia da parte dell'estorto e del concusso all'autorità giudiziaria: eliminato il riferimento all'eventuale assenza nei confronti del concorrente di procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa prevista dalla normativa antimafia.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.9)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
		La mancata denuncia deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la pubblicazione del bando. Prima della modifica, il periodo di riferimento era di 3 anni.			
	co. 1-bis (modificato)	Per imprese sottoposte a sequestro o confisca, limitazione delle cause di esclusione al periodo precedente all'affidamento dell'impresa ad un custode o ad un amministratore giudiziario.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 2)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 1-ter (nuovo)	False dichiarazioni in sede di gara: segnalazione della stazione appaltante all'AVCP la quale, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l'iscrizione nel casellario e la sospensione per 1 anno dalle gare.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 3)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
co. 1-ter (modificato)	Il periodo di sospensione dalle gare viene ridotto da 1 anno a "fino ad 1 anno", secondo valutazione dell'AVCP in merito alla sussistenza di dolo o colpa grave.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 1, lett. d), d.l. n. 5/2012, in fase di conversione	10 febbraio 2012		

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<p>(Segue)</p> <p>Art. 38</p> <p>Requisiti di ordine generale</p>	co. 2 (modificato)	Non più richiesta dichiarazione del concorrente in caso di reati depenalizzati o estinti, riabilitazione e revoca della condanna.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 4)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 2 (modificato)	Norme in materia di sicurezza e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro (art. 38, co. 1, lett. e): definizione della gravità della violazione, mediante richiamo all'art. 14, co. 1, d.lgs. n. 81/2009 (impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro).	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. dalla legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 4)	13 maggio 2011 - 12 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 2 (non convertito)	La legge n. 106/2011 ha soppresso la modifica relativa alla definizione della gravità della violazione delle norme sulla sicurezza e degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro.	abrogato dalla Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	co. 2 (modificato)	Violazione degli obblighi fiscali (art. 38, co. 1, lett. g): grave se l'omesso pagamento è superiore all'importo fissato dall'art. 48-bis, co. 1 e 2-bis, d.P.R. n. 602/1973 (10 mila euro).	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 4)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
		Violazioni gravi definitivamente accertate: quelle relative all'obbligo di pagamento dei debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.	Decreto Semplificazioni Tributarie: art. 1, co. 5, d.l. n. 16/2012, in fase di conversione	2 marzo 2012	Sono fatti salvi i comportamenti già adottati alla data di entrata in vigore del decreto dalle stazioni appaltanti (art. 1, co. 6, d.l. n. 16/2012).
	co. 2 (modificato)	DURC (art. 38, co. 1, lett. i): si intendono gravi le violazioni ostative al suo rilascio. Il possesso dei requisiti prescritti per il rilascio del DURC deve essere dimostrato anche dagli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 4)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 38 Requisiti di ordine generale	Norma correlata	DURC: autodichiarabile per servizi e forniture fino a 20 mila euro. Si tratta di un caso legislativamente previsto, al quale non si applica la nuova regola in base alla quale le certificazioni rilasciate dalla P.A. debbono essere autodichiarate dai concorrenti (art. 15, legge n. 183/2011).	Art. 4, co. 14-bis, introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011) *** Circolari Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 gennaio 2012 e INAIL del 26 gennaio 2012	13 luglio 2011	In base alla Circolare INAIL del 26 gennaio 2012, a partire dal 13 febbraio 2012 la richiesta del DURC potrà essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti.
	co. 2 (modificato)	Situazioni di controllo (art. 38, co. 1, lett. m-quater): il concorrente deve dichiarare anche di essere, o no, a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovano in tali situazioni.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 4)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	Norma correlata	Requisiti di idoneità: possibile autocertificazione per le PMI. Certificati non richiesti, se in possesso della P.A. Divieto di chiedere documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal Codice.	Statuto delle Imprese (legge n. 180/2011): art. 13, co. 4	15 novembre 2011	
	Norma correlata	Certificazioni rilasciate dalla P.A.: utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Recano dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di pubblici servizi". Nei rapporti con la stazione appaltante, i certificati sono sostituiti con le autodichiarazioni e le informazioni in essi contenute sono acquisite d'ufficio dalla P.A.	Legge di Stabilità 2012 (legge n. 183/2011): art. 15, che modifica artt. 40, 41, 43, co. 1, 44-bis, 72 e 74, co. 2, d.P.R. n. 445/2000 *** Direttiva n. 14/2012 del Ministero P.A. e Semplificazione - Circolari Ministero Lavoro e Politiche Sociali del 16 gennaio 2012 e INAIL del 26 gennaio 2012	1° gennaio 2012	
Art. 40 Qualificazione per eseguire lavori pubblici	co. 3, lett. a) (modificato)	Certificazione di qualità: i soggetti accreditati al rilascio devono inserire le certificazioni nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. c), n. 1)	13 maggio 2011	
	co. 4 (modificato)	Tariffe SOA: nel Regolamento n. 207/2010 sono definiti i criteri di determinazione, ferma restando l'inderogabilità dei minimi tariffari.	Art. 4, co. 2, lett. c), n. 1-bis), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 40 Qualificazione per eseguire lavori pubblici	co. 9-quater (nuovo)	False dichiarazioni in sede di qualificazione: segnalazione della SOA all'AVCP la quale, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l'iscrizione nel casellario e la sospensione per 1 anno dalle gare.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. c), n. 2)	13 maggio 2011	
Art. 42 Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi	co. 3-bis (nuovo)	Banca dati nazionale AVCP: la stazione appaltante deve inserire le certificazioni attestanti le prestazioni degli ultimi 3 anni, rese da fornitori e prestatori di servizi, entro 30 gg. dal rilascio. Per l'inserimento, è previsto l'utilizzo di modelli predisposti dall'AVCP e pubblicati sul sito. In caso di inadempimento della stazione appaltante, si applicano le sanzioni di cui all'art. 6, co. 11.	Art. 4, co. 2, lett. c-bis), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
	co. 3-bis (modificato)	Sostituzione dei riferimenti normativi relativi alla Banca dati nazionale AVCP: l'art. 62-bis del d.lgs. n. 82/2005 è sostituito dal nuovo art. 6-bis del Codice.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 1, lett. e), d.l. n. 5/2012, in fase di conversione	10 febbraio 2012	
	Norma correlata	Divieto di richiedere requisiti sproporzionati rispetto al valore di beni e servizi.	Statuto delle Imprese (legge n. 180/2011): art. 13, co. 5	15 novembre 2011	
Art. 46 Documenti e informazioni complementari	rubrica (modificata)	Inserimento nella rubrica del riferimento alla tassatività delle cause di esclusione.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. d), n. 1)	13 maggio 2011	
	co. 1-bis (nuovo)	Tassatività delle cause di esclusione: solo per inadempimenti legislativi, incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali e non integrità del plico. Nullità delle prescrizioni di gara diverse.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. d), n. 2)	13 maggio 2011	
	co. 1-bis (norma transitoria)	La legge n. 106/2011 ha introdotto la norma transitoria relativa al comma 1-bis.	Art. 4, co. 3, introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti.

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 48 Controllo sul possesso dei requisiti	co. 1 (modificato)	Controllo a campione: verifica dei requisiti di qualificazione SOA attraverso il Casellario AVCP (lavori), il sito MIT (infrastrutture strategiche) e la Banca dati nazionale AVCP (servizi e forniture).	Art. 4, co. 2, lett. e), modificato dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Per servizi e forniture, la norma si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo il 30° giorno dalla pubblicazione del modello di cui all'art. 42, co. 3-bis, da parte dell'AVCP e, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti sono stati inviati dopo il 30° giorno dalla pubblicazione del predetto modello (art. 4, co. 3-bis, d.l. n. 70/2011).
		Sostituzione dei riferimenti normativi relativi alla Banca dati nazionale AVCP: l'art. 62-bis del d.lgs. n. 82/2005 è sostituito dal nuovo art. 6-bis del Codice.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 1, lett. f), d.l. n. 5/2012	10 febbraio 2012	
	co. 2-bis (nuovo)	Le stazioni appaltanti inseriscono nella Banca dati nazionale AVCP la documentazione comprovante i requisiti speciali richiesti durante il controllo a campione.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. e) non convertito dalla	13 maggio 2011	
	co. 2-bis (non convertito)	La legge di conversione n. 106/2011 ha soppresso la modifica sull'inserimento della documentazione dei requisiti speciali nella Banca dati nazionale AVCP.	Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	co. 2-ter (nuovo)	Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti speciali mediante la Banca dati nazionale AVCP, se la documentazione è disponibile.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. e) non convertito dalla	13 maggio 2011	
	co. 2-ter (non convertito)	La legge di conversione n. 106/2011 ha soppresso la modifica relativa alla verifica del possesso dei requisiti speciali con la Banca dati nazionale AVCP.	Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	Norma correlata	Controllo requisiti: in caso di PMI, da effettuarsi solo su aggiudicataria. In caso di mancata prova dei requisiti da parte dell'impresa, si applicano le sanzioni previste dalla legge n. 246/2005 e la sospensione di 1 anno dalle gare.	Statuto delle Imprese (legge n. 180/2011): art. 13, co. 4	15 novembre 2011	
	Norma correlata	Requisiti di idoneità: possibile autocertificazione per le PMI. Certificati non richiesti, se in possesso della P.A. Divieto di chiedere documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal Codice.	Statuto delle Imprese (legge n. 180/2011): art. 13, co. 4	15 novembre 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
(Segue) Art. 48 Controllo sul possesso dei requisiti	Norma correlata	Certificazioni rilasciate dalla P.A.: utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Recano dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di pubblici servizi". Nei rapporti con la stazione appaltante, i certificati sono sostituiti con le autodichiarazioni e le informazioni in essi contenute sono acquisite d'ufficio dalla P.A.	Legge di Stabilità 2012 (legge n. 183/2011): art. 15, che modifica artt. 40, 41, 43, co. 1, 44-bis, 72 e 74, co. 2, d.P.R. n. 445/2000 *** Direttiva n. 14/2012 del Ministero P.A. e Semplificazione - Circolari Ministero Lavoro e Politiche Sociali del 16 gennaio 2012 e INAIL del 26 gennaio 2012	1° gennaio 2012	
Art. 49 Avvalimento	co. 2, lett. c) (modificato)	Nella documentazione dell'impresa ausiliata, deve essere inclusa anche la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, che attesti il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse prestate.	Art. 4, co. 2, lett. e-bis), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
CAPO III - Oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente e selezione delle offerte					
SEZIONE I - Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente					
Art. 55 Procedure aperte e ristrette	co. 6 (modificato)	Solo per il caso dei lavori, sono invitati tutti i soggetti richiedenti, in possesso dei requisiti di qualificazione.	Art. 4, co. 2, lett. e-ter), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
Art. 56 Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara	co. 1, lett. a) (modificato)	Eliminazione limite 1 milione di euro per procedure negoziate con bando, da svolgersi a seguito di presentazione di offerte irregolari o inammissibili.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. f)	13 maggio 2011	
Art. 57 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	co. 2, lett. a) (modificato)	Eliminazione limite 1 milione di euro per procedure negoziate senza bando, da svolgersi a seguito di gara deserta.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. g)	13 maggio 2011	
Art. 58 Dialogo competitivo	co. 18-bis (nuovo)	Si rinvia al Regolamento n. 207/2010 per le ulteriori modalità attuative del dialogo competitivo.	Decreto Cresci-Italia: art. 46, d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012	24 gennaio 2012	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 62 Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo - Forcella	co. 1 (modificato)	Forcella estesa anche a servizi e forniture.	Art. 4, co. 2, lett. g-bis), introdotta dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
SEZIONE II - Bandi, avvisi e inviti					
Art. 64 Bando di gara	co. 4-bis (nuovo)	Bandi-tipo: l'AVCP predispone i modelli dei bandi, previo parere del MIT e delle categorie professionali, nel rispetto della tassatività delle cause di esclusione (art. 46, co. 1-bis). Possibile deroga della stazione appaltante nella determina a contrarre.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. h)	13 maggio 2011	
SEZIONE III - Termini di presentazione delle richieste di invito e delle offerte e loro contenuto					
Art. 74 Forma e contenuto delle offerte	co. 2-bis (nuovo)	Per le offerte, le stazioni appaltanti richiedono l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva da esse predisposti in base a modelli standard definiti con decreto del MIT, previa consultazione dell'AVCP. Per requisiti generali (lavori, servizi e forniture) e per requisiti speciali (solo per servizi e forniture, nonché per lavori inferiori a 150.000 euro).	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. i)	13 maggio 2011	
SEZIONE V - Criteri di selezione delle offerte e di verifica delle offerte anormalmente basse					
Art. 81 Criteri per la scelta dell'offerta migliore	co. 3-bis (nuovo)	Costo del lavoro: l'offerta migliore è determinata al netto delle spese del costo del personale.	Art. 4, co. 2, lett. i-bis), introdotta dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 3-bis (abrogato)	Abrogazione del co. 3-bis, introdotto dal Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011). L'incidenza del costo del lavoro resta comunque disciplinata dall'art. 86, co. 3-bis e 3-ter; art. 87, co. 3 e 4; 89, co. 3, del Codice; art. 36, legge n. 300/1970; artt. 26, co. 5 e 6; 27, d.lgs. n. 81/2008.	Decreto Salva-Italia: art. 44, co. 1 e 2, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 87 Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse	co. 2, lett. g) (abrogato)	Le giustificazioni non possono più riguardare il costo del lavoro, come determinato periodicamente dalle tabelle del Ministero del Lavoro.	Art. 4, co. 2, lett. i-ter), introdotta dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
CAPO IV - Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria					
SEZIONE I - Progettazione interna ed esterna, livelli della progettazione					
Art. 91 Procedure di affidamento	co. 1 (modificato)	Per l'affidamento degli incarichi di progettazione, aumento del limite da 100 mila euro alle soglie comunitarie di cui all'art. 28, co. 1, lett. a) e b): 125 mila euro (se aggiudicati dalle amministrazioni centrali) e 193 mila euro (se aggiudicati da stazioni appaltanti diverse).	Statuto delle Imprese (legge n. 180/2011): art. 12	15 novembre 2011 - 5 dicembre 2011	
		Abrogazione dell'art. 12 dello Statuto delle Imprese: ripristino del limite originario di 100 mila euro.	Decreto Salva-Italia: art. 44, co. 5, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	
Art. 93 Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori	co. 2 (modificato)	Possibile omissione di uno dei primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi del livello omissivo e siano garantiti la qualità dell'opera, la rispondenza alle finalità, la conformità alle norme ambientali e urbanistiche e il soddisfacimento dei requisiti essenziali.	Decreto Cresci-Italia: art. 52, co. 1, lett. a), d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012	24 gennaio 2012	
SEZIONE II - Procedimento di approvazione dei progetti ed effetti ai fini urbanistici ed espropriativi					
Art. 97 Procedimento di approvazione dei progetti	co. 1-bis (nuovo)	Approvazione del progetto: rispetto alla modifica apportata all'art. 93, co. 2, la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre ad approvazione un livello progettuale di maggior dettaglio.	Decreto Cresci-Italia: art. 52, co. 1, lett. b), d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012	24 gennaio 2012	
SEZIONE III - Concorsi di progettazione					
Art. 99 Ambito di applicazione e oggetto	co. 1 (modificato)	Nuove soglie comunitarie: 130 mila euro, per concorsi indetti da amministrazioni aggiudicatrici centrali (lett. a); 200 mila euro, per concorsi indetti da stazioni appaltanti diverse (lett. b e c).	Regolamento CE n. 1251/2011: art. 2, che modifica gli artt. 7; 8, co. 1; 56; 63, par. 1, co. 1; 67, par. 1, della direttiva 2004/18/CE	1° gennaio 2012	Applicabile dal 1° gennaio 2012.
SEZIONE IV - Garanzie e verifiche della progettazione					

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 112-bis Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro (nuovo)		Per lavori superiori a 20 milioni di euro, da affidarsi con procedura ristretta ex art. 55, co. 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta una consultazione preliminare, in contraddittorio tra le parti.	Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011): art. 44, co. 8, lett. a)	6 dicembre 2011	Si applica alle procedure i cui bandi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto Salva-Italia (art. 42, co. 9, d.l. n. 201/2011).
CAPO V - Principi relativi all'esecuzione del contratto					
Art. 118 Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro	Norma correlata	White-list: istituzione di elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, presso ogni prefettura, cui possono rivolgersi appaltatori e subappaltatori.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 13	13 maggio 2011	Modalità operative demandate a D.P.C.M. da adottare entro 60 gg. dall'entrata in vigore del Decreto-Sviluppo.
	Norma correlata	PMI: evidenziare le possibilità di subappalto. Subappaltatori: pagamento diretto da parte della stazione appaltante, con bonifico riportante l'indicazione della motivazione.	Statuto delle Imprese (legge n. 180/2011): art. 13, co. 2, lett. a)	15 novembre 2011	
TITOLO II - Contratti sotto soglia comunitaria					
Art. 122 Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia	co. 7 (modificato)	Riscritta la norma relativa all'affidamento dei lavori sotto soglia. Fino ad 1 milione di euro, procedura negoziata ex art. 57, co. 6. Lavori superiori a 500 mila euro: invito a 10 soggetti. Lavori inferiori a 500 mila euro: invito a 5 soggetti.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. l), n. 1) modificato dalla	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
		Nelle procedure negoziate per l'affidamento di lavori sotto soglia, categoria prevalente subappaltabile fino al 20%.	Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 7-bis (abrogato)	Abrogata la norma che disciplina l'affidamento dei lavori sotto soglia, in quanto sostituita dal nuovo comma 7.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. l), n. 2)	13 maggio 2011	
Art. 123 Procedura ristretta semplificata	co. 1 (modificato)	Innalzamento limite da 1 milione ad 1 milione e 500 mila euro.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. m)	13 maggio 2011	Si applica a partire dalla pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco annuale per l'anno 2012 (art. 4, co. 4, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia	co. 9 (modificato)	Nuove soglie comunitarie: 130 mila euro, per servizi e forniture in economia affidati da amministrazioni aggiudicatrici centrali; 200 mila euro, per servizi e forniture in economia affidati da stazioni appaltanti diverse.	Regolamento CE n. 1251/2011: art. 2, che modifica gli artt. 7; 8, co. 1; 56; 63, par. 1, co. 1; 67, par. 1, della direttiva 2004/18/CE	1° gennaio 2012	Applicabile dal 1° gennaio 2012.
	co. 11 (modificato)	Per servizi e forniture, previsto l'innalzamento del limite da 20 a 40 mila euro. Importo superiore a 40 mila euro: trattativa privata con 5 soggetti. Importo inferiore a 40 mila euro: affidamento diretto del RUP.	Art. 4, co. 2, lett. m-bis), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
TITOLO III - Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici					
CAPO I - Programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori					
Art. 128 Programmazione dei lavori pubblici	co. 6 (modificato)	Elenco annuale: per lavori inferiori ad 1 milione di euro, è richiesta la previa approvazione dello studio di fattibilità. Per lavori superiori ad 1 milione di euro, almeno l'approvazione del progetto preliminare.	Decreto Cresci-Italia: art. 52, co. 1, lett. c), d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012	24 gennaio 2012	
	Norma correlata	Nuovi schemi-tipo per redazione programma triennale, aggiornamenti annuali ed elenco annuale.	Decreto MIT 11 novembre 2011 (sostituisce D.M. 9 giugno 2005)	6 marzo 2012 (pubblicato G.U.)	Si applicano al programma triennale 2013/2015 (art. 7, co. 3).
Art. 132 Varianti in corso d'opera	co. 3 (modificato)	Riduzione copertura: somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. n)	13 maggio 2011	Fino al 5 dicembre 2011, non è stata prevista una norma transitoria e, quindi, la modifica ha interessato anche i contratti in corso alla data del 13 maggio 2011.
	co. 3 (norma transitoria)	Introduzione della norma transitoria relativa alla modifica del comma 3.	Decreto Salva-Italia: art. 44, co. 3, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	Si applica ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011). Ai contratti già stipulati alla medesima data continua ad applicarsi l'art. 132, co. 3, nel testo previgente. Ai fini del calcolo dell'eventuale superamento del limite, non sono considerati gli importi relativi a varianti già approvate alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Art. 133 Termini di adeguamento, penali, adeguamenti dei prezzi	co. 4 e 5 (modificati)	Caro-materiali: compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente l'alea del 10%.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. o)	13 maggio 2011	Si applica a partire dal D.M. di rilevazione delle variazioni percentuali per l'anno 2011, da adottarsi entro il 31 marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per il calcolo delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011 e le rilevazioni effettuate con i precedenti D.M. (art. 4, co. 5, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 135 Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione	co. 1 (modificato)	Introduzione dell'usura e del riciclaggio nell'elenco dei reati per i quali la sentenza di condanna passata in giudicato determina la risoluzione del contratto.	Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento): art. 5	29 febbraio 2012	
Art. 140 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto	rubrica (modificata)	Soppressione nella rubrica del riferimento al grave inadempimento dell'esecutore, per assorbimento della fattispecie nell'art. 136 del Codice citato nel nuovo testo della norma.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. p), n. 1)	13 maggio 2011	
	co. 1 (modificato)	Subentro: anche per risoluzione determinata da reati accertati e da decadenza attestato SOA (artt. 135 e 136). Non più necessaria previsione nel bando.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. p), n. 2)	13 maggio 2011	
		Subentro: anche per liquidazione coatta, concordato preventivo e recesso contrattuale per informativa prefettizia ex art. 11, co. 3, d.P.R. n. 252/1998.	Decreto Salva-Italia: art. 44, co. 6, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	
CAPO II - Concessioni di lavori pubblici					
SEZIONE I - Disposizioni generali					
Art. 143 Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici	co. 1 (modificato)	Oggetto della concessione: comprende la gestione funzionale ed economica eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione.	Decreto Salva-Italia: art. 42, co. 2, lett. b), d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	Si applica ai contratti di concessione i cui bandi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto Salva-Italia (art. 42, co. 3, d.l. n. 201/2011).
	co. 4 (modificato)	Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, nonché eventualmente la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere già realizzate.	Decreto Salva-Italia: art. 42, co. 2, lett. c), d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011)	6 dicembre 2011	Si applica ai contratti di concessione i cui bandi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto Salva-Italia (art. 42, co. 3, d.l. n. 201/2011).
	co. 5 (modificato)	Piano economico-finanziario: può prevedere, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella disponibilità della P.A.	Decreto Salva-Italia: art. 42, co. 1, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	
		Piano economico-finanziario e convenzione: possono prevedere, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella disponibilità della P.A. o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia necessaria all'equilibrio economico-finanziario della concessione. Modalità definite in sede di approvazione del progetto preliminare o della definizione dello studio di fattibilità, in caso di gara indetta ai sensi dell'art. 153.	Art. 50, co. 1, lett. 0a), n. 1), introdotto dalla legge n. 27/2012, di conversione del Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012)	25 marzo 2012	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 143 Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici	co. 7 (modificato)	Contenuto offerte: devono dare conto anche del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori del progetto.	Art. 50, co. 1, lett. 0a), n. 2), introdotto dalla legge n. 27/2012, di conversione del Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012)	25 marzo 2012	
	co. 8 (modificato)	Durata: per le nuove concessioni superiori ad 1 miliardo di euro, fino a 50 anni.	Decreto Salva-Italia: art. 42, co. 4, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	Si applica ai contratti di concessione i cui bandi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto Salva-Italia (art. 42, co. 5, d.l. n. 201/2011).
SEZIONE II - Affidamento delle concessioni di lavori pubblici					
Art. 144 Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici	co. 3-bis (nuovo)	Bandi, schemi di contratto e piano economico-finanziario: definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'opera.	Decreto Cresci-Italia: art. 50, co. 1, lett. a), d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012	24 gennaio 2012	
CAPO III - Promotore finanziario, società di progetto e disciplina della locazione per i lavori					
Parte II, Titolo III, Capo III Promotore finanziario, società di progetto e disciplina della locazione finanziaria per i lavori	rubrica (modificata)	Inserimento nella rubrica del riferimento al contratto di disponibilità.	Decreto Cresci-Italia: art. 44, co. 1, lett. c), d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012	24 gennaio 2012	
Art. 153 Finanza di progetto	co. 1 - 23 (interamente riscritti)	La norma è stata riscritta, in funzione della possibilità di realizzare, mediante finanza di progetto, strutture destinate alla nautica da diporto. Nella sostanza, restano però invariate le procedure di gara e la disciplina previgente.	Art. 59-bis, introdotto dalla legge n. 27/2012, di conversione del Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012)	25 marzo 2012	
	co. 9 (modificato)	L'asseverazione dei piani economico-finanziari è effettuata dagli istituti di credito e dalle società di servizi iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. q), n. 1	13 maggio 2011	
	co. 19 (modificato)	Project financing anche per opere non presenti nella programmazione. Se la P.A. approva il progetto preliminare, lo pone a base di gara, riconoscendo al promotore il diritto di prelazione.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. q), n. 2)	13 maggio 2011	Non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, per le quali continuano ad applicarsi l'art. 153, commi 19 e 20, del Codice, nella formulazione previgente (art. 4, co. 6, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 153 Finanza di progetto	co. 19-bis (nuovo)	La nuova procedura del comma 19 è utilizzabile anche per la locazione finanziaria (art. 160-bis).	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. q), n. 2)	13 maggio 2011	Non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, per le quali continuano ad applicarsi l'art. 153, commi 19 e 20, del Codice, nella formulazione previgente (art. 4, co. 6, d.l. n. 70/2011).
	co. 20 (modificato)	Possono presentare le proposte di cui al nuovo comma 19 i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione come concessionario.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. q), n. 2)	13 maggio 2011	Non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, per le quali continuano ad applicarsi l'art. 153, commi 19 e 20, del Codice, nella formulazione previgente (art. 4, co. 6, d.l. n. 70/2011).
Art. 156 Società di progetto	Norma correlata	Defiscalizzazione: per le società di progetto, previsti compensazione imposte sui redditi e IRAP con contributo a fondo perduto; versamento IVA assolto mediante compensazione con contributo a fondo perduto; ammontare canone di concessione riconosciuto al concessionario come contributo in conto esercizio. Importo del contributo pubblico posto a base di gara per l'individuazione del concessionario.	Legge di Stabilità 2012 (legge n. 183/2011): art. 18	1° gennaio 2012	
Art. 157 Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto (interamente riscritto)	co. 1	Project bond: le società di progetto possono emettere obbligazioni, purché destinate alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati. Non possono essere trasferite a soggetti diversi.	Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012): art. 41, co. 1 modificato dalla	24 gennaio 2012 - 24 marzo 2012	
		Le società di progetto e le società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato possono emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga agli artt. 2412 e 2483 c.c., purché destinati alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati. Le obbligazioni e i titoli di debito sono nominativi e non possono trasferiti a soggetti diversi dagli investitori qualificati. Non si applicano gli artt. 2413 e da 2414-bis a 2420 c.c.	legge n. 27/2012, di conversione del Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012)	25 marzo 2012	Si applica anche alle società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 27/2012 (art. 41, co. 3, d.l. n. 1/2012).
	co. 2	Titoli e documentazione di offerta: devono riportare chiaramente un avvertimento dell'elevato profilo di rischio associato all'operazione.	Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012): art. 41, co. 1	24 gennaio 2012	Si applica anche alle società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 27/2012 (art. 41, co. 3, d.l. n. 1/2012).
	co. 3	Sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura, le obbligazioni possono essere garantite dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo modalità indicate con decreto del MEF, di concerto con il MIT.	Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012): art. 41, co. 1 modificato dalla	24 gennaio 2012	Si applica anche alle società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 27/2012 (art. 41, co. 3, d.l. n. 1/2012).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 157 Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto (interamente riscritto)	co. 3	Anche i titoli di debito possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo modalità indicate con decreto del MEF, di concerto con il MIT.	legge n. 27/2012, di conversione del Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012)	25 marzo 2012	Si applica anche alle società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 27/2012 (art. 41, co. 3, d.l. n. 1/2012).
	co. 4 (nuovo)	I commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio, di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica e di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto.	Art. 41, co. 1, modificato dalla legge n. 27/2012, di conversione del Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012)	25 marzo 2012	Si applica anche alle società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 27/2012 (art. 41, co. 3, d.l. n. 1/2012).
Art. 158 Risoluzione	co. 2 (modificato)	In caso di risoluzione del contratto di concessione, le somme rimborsate al concessionario sono destinate anche al soddisfacimento dei crediti dei titoli emessi ai sensi dell'art. 157, limitatamente alle obbligazioni emesse dopo la data di entrata in vigore della legge n. 27/2012.	Art. 41, co. 2, introdotto dalla legge n. 27/2012, di conversione del Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012)	25 marzo 2012	Si applica anche alle società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 27/2012 (art. 41, co. 3, d.l. n. 1/2012).
Art. 159 Subentro	co. 1, lett. a) (modificato)	Subentro: il concedente può accettare una società subentrante al concessionario, se possiede requisiti corrispondenti a quelli previsti nel bando dell'affidamento originario della concessione, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto e allo stato di avanzamento dei lavori alla data del subentro.	Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012): art. 50, co. 1, lett. a)	24 gennaio 2012	
Art. 160-ter Contratto di disponibilità (nuovo)	co. 1 - 7	Disciplina per l'affidamento del nuovo contratto di disponibilità.	Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012): art. 44, co. 1, lett. d)	24 gennaio 2012	Si applica anche alle infrastrutture strategiche. In tal caso, l'approvazione avviene secondo le procedure previste dagli artt. 165 e seguenti del Codice (art. 44, co. 7, d.l. n. 1/2012).
	co. 6 (modificato)	L'attività di collaudo può proporre (e non prescrivere) all'amministrazione varianti, rifacimento di lavori eseguiti e riduzioni del canone di disponibilità, nel rispetto del capitolato e delle norme.	Art. 44, co. 1, lett. d), modificato dalla legge n. 27/2012, di conversione del Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012)	25 marzo 2012	
CAPO IV - Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi					
SEZIONE I - Infrastrutture e insediamenti produttivi					
Art. 161 Oggetto e disciplina comune applicabile	co. 1-bis (modificato)	Programmazione: il Documento di finanza pubblica individua, su proposta del MIT, l'elenco delle infrastrutture prioritarie.	Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011): art. 41, co. 1	6 dicembre 2011	
	co. 1-ter (modificato)	Elenco infrastrutture prioritarie: indicazione opere da realizzare, cronoprogramma di attuazione, fonti di finanziamento della spesa pubblica e quantificazione delle risorse da finanziare con capitale privato.	Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011): art. 41, co. 1	6 dicembre 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 161 Oggetto e disciplina comune applicabile	co. 1-quater (nuovo)	Per ciascuna infrastruttura, i soggetti aggiudicatori presentano lo studio di fattibilità al MIT che, entro 60 gg. dalla comunicazione, ne verifica l'adeguatezza, anche in ordine alla bancabilità. Eventuale proroga di 30 gg. per integrazioni.	Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011): art. 41, co. 1	6 dicembre 2011	
Art. 163 Attività del Ministero delle Infrastrutture	co. 2, lett. f-ter) (nuovo)	Incremento attività del MIT: verifica avanzamento dei lavori mediante sopralluoghi tecnico-amministrativi sui cantieri, avvalendosi, se necessario, della Guardia di Finanza, previa sottoscrizione di apposito protocollo di intesa.	Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011): art. 41, co. 2, lett. b)	6 dicembre 2011	
Art. 165 Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione	co. 2 (modificato)	Promotore: se il soggetto aggiudicatore intende sollecitare la proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al MIT, ai fini della pubblicazione della lista, e non più dell'avviso, di cui all'art. 175.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. r), n. 1)	13 maggio 2011	
	co. 3 (modificato)	Opere compensative e oneri di mitigazione: tetto diminuito dal 5 al 2%.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. r), n. 2)	13 maggio 2011	Si applica ai progetti preliminari non approvati alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 7, d.l. n. 70/2011).
	co. 3 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 3.	Art. 4, co. 7, modificato dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Non si applica ai progetti preliminari già approvati alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo.
	co. 4 (modificato)	Conferenza di servizi: acquisisce le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze. Convocata non prima di 30 gg. dal ricevimento del progetto e conclusa non oltre 60 gg. Nei 60 gg. successivi, il MIT valuta le proposte e le richieste pervenute e formula la propria proposta al CIPE che, nei 30 gg. successivi, approva il progetto preliminare.	Art. 4, co. 2, lett. r), n. 2-bis), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<p>(Segue)</p> <p>Art. 165</p> <p>Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione</p>	co. 4 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 4.	Art. 44, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-Sviluppo (legge n. 106/2011). Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-Sviluppo (legge n. 106/2011) continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
	co. 5 (modificato)	Viene soppresso il periodo iniziale della disposizione, il quale stabilisce che il progetto preliminare non è sottoposto a conferenza di servizi.	Art. 4, co. 2, lett. r), n. 2-ter), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).
	co. 5 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 5.	Art. 44, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-Sviluppo (legge n. 106/2011). Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-Sviluppo (legge n. 106/2011) continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
	co. 5-bis (nuovo)	Bando di gara: pubblicato dal soggetto aggiudicatore non oltre 90 gg. dalla pubblicazione in G.U. della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, pena la revoca del finanziamento concesso dallo Stato.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. r), n. 3)	13 maggio 2011	Si applica con riferimento alle delibere CIPE pubblicate dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 8, d.l. n. 70/2011).
	co. 7-bis (nuovo)	Espropri: aumento da 5 a 7 anni per la durata del vincolo, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera CIPE che approva il progetto preliminare. Se entro tale termine non viene eventualmente approvato il progetto definitivo, il vincolo decade.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. r), n. 4)	13 maggio 2011	I termini si applicano anche ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 9, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 166 Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera	co. 3 (modificato)	Conferenza di servizi: da concludersi non oltre 60 gg. dal ricevimento del progetto definitivo. Prima della modifica, il termine era di 90 gg.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. s), n. 1)	13 maggio 2011	Si applica ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le P.A. competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co.10, d.l. n. 70/2011).
	co. 3 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa alla modifica del comma 3, apportata dal Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011).	Art. 44, co. 4, lett. a), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10, Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica ai progetti definitivi non ancora pervenuti al MIT alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 10, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
	co. 3 (modificato)	Viene soppressa la parte finale del comma 3, in cui è previsto che le proposte e le richieste sono acquisite dal MIT tramite la conferenza di servizi. È quindi superata la modifica apportata dal Decreto-Sviluppo, relativa alla conclusione della conferenza di servizi non oltre 60 gg. dal ricevimento del progetto definitivo.	Art. 4, co. 2, lett. s), n. 1), modificato dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).
	co. 3 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa alla modifica del comma 3, apportata dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011).	Art. 44, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
	co. 4 (modificato)	Nei 45 gg. successivi alla presentazione delle proposte delle P.A. competenti e dei gestori di opere interferenti, il MIT valuta la compatibilità delle proposte e delle richieste e formula la propria proposta al CIPE che, nei 30 gg. successivi, approva il progetto definitivo.	Art. 4, co. 2, lett. s), n. 1-bis), introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 166 Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera	co. 4 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 4.	Art. 44, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
	co. 4-bis (nuovo)	Espropri: il decreto può essere emanato entro 7 anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera CIPE che approva il progetto definitivo. Proroga massima di 2 anni per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. s), n. 2)	13 maggio 2011	I termini si applicano anche ai progetti definitivi già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 11, d.l. n. 70/2011).
	co. 5-bis (nuovo)	Bando di gara: pubblicato dal soggetto aggiudicatore non oltre 90 gg. dalla pubblicazione in G.U. della delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo, pena la revoca del finanziamento concesso dallo Stato.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. s), n. 3)	13 maggio 2011	Si applica con riferimento alle delibere CIPE pubblicate dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 8, d.l. n. 70/2011).
	co. 5-ter (nuovo)	La pubblicazione del bando di gara di cui al co. 5-bis può riguardare anche più progetti definitivi parziali, a condizione che siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera.	Art. 4, co. 2, lett. s), n. 3), modificato dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica con riferimento alle delibere CIPE pubblicate dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 8, d.l. n. 70/2011).
Art. 167 Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti	co. 5 (modificato)	Localizzazione e valutazione di impatto ambientale: nell'ambito di approvazione del progetto definitivo, nei tempi previsti dai nuovi artt. 165 e 166, co. 5-bis. La conferenza di servizi si svolge sul progetto definitivo con le modalità previste dall'art. 165, co. 4.	Art. 4, co. 2, lett. t), n. 01), introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).
	co. 5 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 5.	Art. 44, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 167 Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti	co. 7-bis (nuovo)	Varianti alla localizzazione: strettamente correlate alla funzionalità dell'opera e senza aumenti di costo rispetto al progetto preliminare.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. t), n. 1)	13 maggio 2011	
	co. 10 (modificato)	Progetto di monitoraggio ambientale: le regioni possono esprimersi, sentiti i comuni e le province interessati, nei 60 gg. entro i quali deve concludersi la conferenza di servizi (art. 166, co. 3).	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. t), n. 2)	13 maggio 2011	Si applica ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le P.A. competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co.10, d.l. n. 70/2011).
	co. 10 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 10.	Art. 44, co. 4, lett. a), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10, Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica ai progetti definitivi non ancora pervenuti al MIT alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 10, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
Art. 168 Conferenza di servizi ed approvazione del progetto definitivo	rubrica (modificata)	Inserimento nella rubrica del riferimento al progetto preliminare, al posto del progetto definitivo.	Art. 4, co. 2, lett. u), n. 01), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
	co. 1 (modificato)	Modifica del richiamo all'art. 166, sostituito dall'art. 165, relativo alla conferenza di servizi chiamata ad acquisire proposte e richieste delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze.	Art. 4, co. 2, lett. u), n. 02), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).
	co. 1 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 1.	Art. 44, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-Sviluppo (legge n. 106/2011). Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-Sviluppo (legge n. 106/2011) continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<p>(Segue)</p> <p>Art. 168</p> <p>Conferenza di servizi ed approvazione del progetto definitivo</p>	co. 2 (modificato)	I soggetti partecipanti alla conferenza di servizi devono comunicare le proprie proposte motivate o le varianti entro 60 gg. dalla ricezione del progetto definitivo.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. u), n. 1)	13 maggio 2011	Si applica ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le P.A. competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co.10, d.l. n. 70/2011). La norma transitoria non è stata convertita dalla legge n. 106/2011. Si applica la nuova disposizione contenuta nell'art. 4, co- 10-bis, d.l. n. 70/2011.
		Modifica al richiamo del progetto definitivo, sostituito dal progetto preliminare. Con riferimento alla precedente modifica del comma 2, i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi devono comunicare le proprie proposte motivate o le varianti entro 60 gg. dalla ricezione del progetto preliminare.	legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).
	co. 2 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 2.	Art. 44, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
	co. 3 (modificato)	Mancata ricezione del progetto del progetto definitivo o mancato invito alla conferenza di servizi: segnalazione dell'omissione entro 45 gg. dalla data di pubblicazione della convocazione sul sito del MIT e delle regioni interessate.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. u), n. 2)	13 maggio 2011	Si applica ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le P.A. competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co.10, d.l. n. 70/2011). La norma transitoria non è stata convertita dalla legge n. 106/2011. Si applica la nuova disposizione contenuta nell'art. 4, co- 10-bis, d.l. n. 70/2011.

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<p>(Segue)</p> <p>Art. 168</p> <p>Conferenza di servizi ed approvazione del progetto definitivo</p>	co. 3 (modificato)	Modifica al richiamo del progetto definitivo, sostituito dal progetto preliminare. Con riferimento alla precedente modifica del comma 3, i soggetti segnalano l'omissione dell'invio del progetto preliminare. Se il RUP accoglie la richiesta di partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto preliminare.	legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).
	co. 3 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 3.	Art. 4, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge n. 106/2011). Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011) continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
	co. 4 (modificato)	Chiusura del procedimento: entro 60 gg. dalla ricezione del progetto preliminare.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. u), n. 3)	13 maggio 2011	Si applica ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le P.A. competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co.10, d.l. n. 70/2011). La norma transitoria non è stata convertita dalla legge n. 106/2011. Si applica la nuova disposizione contenuta nell'art. 4, co- 10-bis, d.l. n. 70/2011.
		Modifica al richiamo del progetto definitivo, sostituito dal progetto preliminare. Con riferimento alla precedente modifica del comma 4, il procedimento deve concludersi entro 60 gg. dalla ricezione del progetto preliminare.	legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<p>(Segue)</p> <p>Art. 168</p> <p>Conferenza di servizi ed approvazione del progetto definitivo</p>	co. 4 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 4.	Art. 44, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
	co. 5 (modificato)	Soppressione del richiamo al progetto preliminare e alla localizzazione. Il CIPE approva il progetto preliminare, accogliendo le proposte di prescrizioni e varianti compatibili, le caratteristiche tecniche e funzionali e i limiti di spesa.	Art. 4, co. 2, lett. u), n. 3-bis), introdotta dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).
	co. 5 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 5.	Art. 44 , co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge n. 106/2011). Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
	co. 6 (modificato)	Mancata partecipazione di un soggetto competente non invitato: trasmissione del progetto definitivo, con facoltà del soggetto di comunicare al MIT la propria eventuale proposta entro 60 gg.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. u), n. 4)	13 maggio 2011	Si applica ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le P.A. competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co.10, d.l. n. 70/2011). La norma transitoria non è stata convertita dalla legge n. 106/2011. Si applica la nuova disposizione contenuta nell'art. 4, co- 10-bis, d.l. n. 70/2011.

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<p>(Segue)</p> <p>Art. 168</p> <p>Conferenza di servizi ed approvazione del progetto definitivo</p>	co. 6 (modificato)	Modifica al richiamo del progetto definitivo, sostituito dal progetto preliminare. Con riferimento alla precedente modifica del comma 6, al soggetto competente viene trasmesso il progetto preliminare.	legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).
	co. 6 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 6.	Art. 4, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
<p>Art. 169</p> <p>Varianti</p>	co. 3 (modificato)	Copertura: anche con l'utilizzo di quota non superiore al 50% dei ribassi d'asta conseguiti.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. v)	13 maggio 2011	
	co. 3 (norma transitoria)	Introduzione della norma transitoria relativa alla modifica del comma 3.	Decreto Salva-Italia: art. 44, co. 3, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	Si applica ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011). Ai contratti già stipulati alla medesima data continua ad applicarsi l'art. 169, co. 3, nel testo previgente. Ai fini del calcolo dell'eventuale superamento del limite, non sono considerati gli importi relativi a varianti già approvate alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
<p>Art. 169-bis</p> <p>Approvazione unica progetto preliminare (nuovo)</p>		Progetto preliminare: su proposta del MIT, il CIPE può valutare il progetto preliminare per effettuare un'unica approvazione. In caso di opere finanziate a carico della finanza pubblica, il CIPE indica un termine perentorio, a pena di decadenza della delibera e del finanziamento, per l'approvazione del progetto definitivo. In caso di approvazione unica, il progetto definitivo è approvato con decreto del MIT.	Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011): art. 41, co. 2, lett. a)	6 dicembre 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 170 Interferenze	co. 3 (modificato)	Indicate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, dagli enti gestori entro i 60 gg. previsti per la conclusione della conferenza di servizi (art. 166, co. 3). Prima della modifica, il termine era di 90 gg.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. z)	13 maggio 2011	Si applica ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le P.A. competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co.10, d.l. n. 70/2011).
	co. 3 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 3.	Art. 44, co. 4, lett. a), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10, Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica ai progetti definitivi non ancora pervenuti al MIT alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 10, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
Art. 175 Promotore	co. 1-14 (interamente riscritti)	Interamente riscritta la procedura per la finanza di progetto nelle infrastrutture strategiche, sulla base dell'art. 153, co. 1-13: il promotore può presentare uno studio di fattibilità per la realizzazione di un'opera presente nella lista pubblicata sul sito del MIT, che il soggetto aggiudicatore intende affidare con la finanza di progetto. Se il CIPE approva, il soggetto aggiudicatore pubblica il bando entro 90 gg. Il promotore diventa aggiudicatario, se accetta di apportare modifiche richieste dal CIPE. Altrimenti, la richiesta viene inoltrata ai concorrenti successivi in graduatoria. Prevista anche la possibilità di presentare proposte per infrastrutture presenti in programma, ma non nella lista pubblicata sul sito del MIT, analogamente alla procedura dell'art. 153, co. 19.	Art. 41, co. 5-bis, introdotto dalla legge n. 214/2011, di conversione del Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011)	6 dicembre 2011	Non si applica alle procedure già avviate al 6 dicembre 2011, per le quali continua ad applicarsi l'art. 175, nella formulazione previgente (art. 41, co. 5-ter, d.l. n. 201/2011).
	co. 14 (modificato)	Per le proposte relative alla realizzazione di infrastrutture presenti in programma, ma non nella lista pubblicata sul sito del MIT, viene riconosciuto il diritto di prelazione al promotore.	Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012): art. 42	24 gennaio 2012	
		Mera correzione al secondo periodo del comma 14: le parole "settimo periodo" sono sostituite con le parole "sesto periodo".	Art. 42, modificato dalla legge n. 27/2012, di conversione del Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012)	25 marzo 2012	
Art. 176 Affidamento a contraente generale	co. 20 (modificato)	Modificato il richiamo errato al comma 5 dell'art. 180, sostituito dal comma 2.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. aa)	13 maggio 2011	
Art. 177 Procedure di aggiudicazione	co. 2 (modificato)	Concessione: per l'affidamento è possibile porre a base di gara anche il progetto definitivo.	Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012): art. 55	24 gennaio 2012	
SEZIONE III - Qualificazione dei contraenti generali					

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 187 Requisiti per le iscrizioni	co. 1, lett. a) (modificato)	Certificazione di qualità: i soggetti accreditati al rilascio sono tenuti ad inserire le certificazioni nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. bb)	13 maggio 2011	
Art. 189 Requisiti di ordine speciale	co. 3 (modificato)	CEL: indicano i lavori eseguiti direttamente dal contraente generale, da soggetti terzi o da imprese controllate. Lavori utilizzabili per qualificazione SOA.	Art. 4, co. 2, lett. cc), n. 1), modificato dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'art. 189, co. 3, nono periodo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo art. 189, co. 3, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 5/2012, fatta salva la possibilità di definire con provvedimento dell'AVCP, di intesa con il MIT, i modelli per la predisposizione dei CEL del contraente generale. A decorrere dalla medesima data, è abrogato l'Allegato XXI del Codice (art. 61, co. 2, d.l. n. 5/2012).
	co. 3, nono periodo (modificato)	CEL: redatti in conformità ai modelli definiti nel Regolamento n. 207/2010.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 1, lett. g), d.l. n. 5/2012, in fase di conversione	10 febbraio 2012	
	co. 4, lett. b) (modificato)	Adeguato organico tecnico e dirigenziale: almeno 1 direttore tecnico, con qualifica di dipendenti o dirigenti, oltre a responsabili di cantiere o di progetto.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. cc), n. 2)	13 maggio 2011	
TITOLO IV - Contratti in taluni settori					
CAPO I - Contratti nel settore della difesa					
Parte II, Titolo IV, Capo I Contratti nel settore della difesa	rubrica (modificata)	Si specifica che il Capo I è applicabile ai contratti nel settore della difesa diversi da quelli rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 208/2011.	Decreto legislativo n. 208/2011 (appalti nel settore della difesa): art. 33, co. 4	15 gennaio 2012	
Art. 195 Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore della difesa	rubrica (modificata)	Si specifica che l'art. 195 è applicabile ai contratti nel settore della difesa diversi da quelli rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 208/2011.	Decreto legislativo n. 208/2011 (appalti nel settore della difesa): art. 33, co. 4	15 gennaio 2012	
Art. 196 Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa	rubrica (modificata)	Si specifica che l'art. 196 è applicabile ai contratti nel settore della difesa diversi da quelli rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 208/2011.	Decreto legislativo n. 208/2011 (appalti nel settore della difesa): art. 33, co. 4	15 gennaio 2012	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 196 Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa	co. 1-5 e 7 (modificati)	I riferimenti ai contratti nel settore della difesa sono completati con l'esclusione di quelli rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 208/2011.	Decreto legislativo n. 208/2011 (appalti nel settore della difesa): art. 33, co. 5	15 gennaio 2012	Si applica alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del decreto, e alle procedure e ai contratti senza pubblicazione di bandi e avvisi per i quali, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 208/2011, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 34, d.lgs. n. 208/2011).
	co. 3 (modificato)	Nuove soglie comunitarie: 130 mila euro, per forniture affidate dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto i prodotti menzionati nell'Allegato V; 200 mila euro, per forniture affidate dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto prodotti non menzionati nell'Allegato V. Appalti rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 208/2011: 400 mila euro, per forniture e servizi; 5 milioni, per lavori (art. 10, d.lgs. n. 208/2011, che ha recepito l'art. 8 della direttiva 2009/81/CE).	Regolamento CE n. 1251/2011: art. 2, che modifica gli artt. 7; 8, co. 1; 56; 63, par. 1, co. 1; 67, par. 1, della direttiva 2004/18/CE e art. 3, che modifica l'art. 8 della direttiva 2009/81/CE, recepita con art. 10, d.lgs. n. 208/2011)	1° gennaio 2012	Applicabile dal 1° gennaio 2012.
CAPO II - Contratti relativi ai beni culturali					
Art. 199-bis Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor (nuovo)		Procedura per la selezione dello sponsor: inserimento in programma di un allegato per lavori, servizi e forniture da sponsorizzare; pubblicazione del bando sul sito per almeno 30 gg. e dell'avviso su 2 quotidiani nazionali e G.U. (se importo superiore alle soglie, anche su G.U.C.E.); richiesta offerta in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato; presentazione delle offerte entro 60 gg.; redazione della graduatoria; eventuale fase successiva per l'acquisizione di offerte migliorative, con termine ultimo per i rilanci; stipula del contratto con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore (sponsorizzazione pura) o ha proposto l'offerta realizzativa migliore (sponsorizzazione tecnica). In caso di gara deserta, offerte irregolari o inammissibili, la stazione appaltante può cercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare nei 6 mesi successivi.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 1, lett. h), e co. 2, d.l. n. 5/2012, in fase di conversione	10 febbraio 2012	Il Ministro per i beni e le attività culturali approva, con proprio decreto da adottarsi entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 5/2012, norme tecniche e linee-guida applicative dell'art. 199-bis, nonché di quelle contenute nell'art. 120, d.lgs. n. 120/2004, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi conservati sui beni culturali, in particolare mediante l'affissione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari (art. 61, co. 1, d.l. n. 5/2012).
Art. 204 Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione	co. 1 (modificato)	Aumento limite per procedura negoziata ex art. 122, co. 7 (ultimo periodo), da 500 mila ad 1 milione e 500 mila euro.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. dd) modificato dalla	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 204 Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione	co. 1 (modificato)	Limite per procedura negoziata ex art. 122, co. 7 (secondo e terzo periodo), nuovamente ridotto ad 1 milione di euro.	legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
PARTE III - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali					
TITOLO I - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria					
CAPO I - Disciplina applicabile, ambito oggettivo e soggettivo					
Art. 206 Norme applicabili	co. 1 (modificato)	Ai settori speciali si applicano l'art. 46, comma 1-bis, relativo alla tassatività delle cause di esclusione, e gli artt. 95 e 96, relativi alla verifica preventiva dell'interesse archeologico.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. ee)	13 maggio 2011	
		La legge di conversione n. 106/2011 ha specificato che gli artt. 95 e 96 non si applicano alle società operanti nei settori speciali le cui procedure in materia siano disciplinate da appositi protocolli di intesa stipulati con amministrazioni pubbliche prima della data di entrata in vigore della medesima legge.	Art. 4, co. 2-bis, introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
		Ai settori speciali si applica l'art. 112-bis, relativo alla consultazione preliminare sul progetto a base di gara, per lavori superiori a 20 milioni di euro.	Decreto Salva-Italia: art. 44, co. 8, lett. b), d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	Si applica alle procedure i cui bandi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto Salva-Italia (art. 42, co. 9, d.l. n. 201/2011).
Art. 215 Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali	co. 1 (modificato)	Nuove soglie comunitarie: 400 mila euro per servizi e forniture (lett. a); 5 milioni e 278 mila euro per lavori (lett. b).	Regolamento CE n. 1251/2011: art. 1, che modifica gli artt. 16 e 61 della direttiva 2004/17/CE	1° gennaio 2012	Applicabile dal 1° gennaio 2012.
CAPO II - Soglie e contratti esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo					
Art. 219 Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza	co. 6 (modificato)	Viene specificato che il comma 6 citato nella norma è riferito all'art. 30 della direttiva 2004/17/CE.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. ff), n. 1)	13 maggio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 219 Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza	co. 7 (modificato)	Viene specificato che il comma 6 citato nella norma è riferito all'art. 30 della direttiva 2004/17/CE.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. ff), n. 1)	13 maggio 2011	
	co. 10 (modificato)	Viene specificato che il comma 6 citato nella norma è riferito all'art. 30 della direttiva 2004/17/CE.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. ff), n. 2)	13 maggio 2011	
CAPO IV - Concorsi di progettazione					
Art. 235 Ambito di applicazione ed esclusioni	co. 1 e 4 (modificati)	Nuove soglie comunitarie: 400 mila euro.	Regolamento CE n. 1251/2011: art. 1, che modifica gli artt. 16 e 61 della direttiva 2004/17/CE	1° gennaio 2012	Applicabile dal 1° gennaio 2012.
PARTE IV - Contenzioso					
Art. 240 Accordo bonario	co. 1 (modificato)	L'accordo bonario non si applica ai contratti affidati al contraente generale.	Art. 4, co. 2, lett. gg), n. 01), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
	co. 5 (modificato)	Per appalti e concessioni superiori a 10 milioni di euro (in corso d'opera), il RUP promuove la costituzione della commissione entro 30 gg. dalla comunicazione delle riserve da parte del direttore dei lavori.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. gg), n. 1)	13 maggio 2011	Si applica ai procedimenti di accordo bonario avviati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 12, d.l. n. 70/2011).
	co. 6 (modificato)	Per appalti e concessioni superiori a 10 milioni di euro (al termine dei lavori): il RUP promuove la costituzione della commissione, indipendentemente dall'importo delle riserve, entro 30 gg. dalla trasmissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. La proposta motivata della commissione è formulata entro 90 gg. dalla sua costituzione.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. gg), n. 2)	13 maggio 2011	Si applica ai procedimenti di accordo bonario avviati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 12, d.l. n. 70/2011).
	co. 10 (modificato)	Compenso della commissione: importo massimo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni 3 anni con decreto del MEF, di concerto con il MIT.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. gg), n. 3)	13 maggio 2011	Si applica alle commissioni costituite dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 12, d.l. n. 70/2011).
	co. 14 (modificato)	Appalti e concessioni inferiori a 10 milioni di euro (al termine dei lavori): anche in questo caso la costituzione della commissione promossa dal RUP diventa facoltativa.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. gg), n. 4)	13 maggio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 240-bis Definizione delle riserve	co. 1 (modificato)	Riserve: importo complessivo non superiore al 20% dell'importo contrattuale.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. hh), n. 1)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 12, d.l. n. 70/2011).
	co. 1-bis (nuovo)	Le riserve non possono essere iscritte per aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. hh), n. 2)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 12, d.l. n. 70/2011).
Art. 246-bis Responsabilità per lite temeraria	co. 1 (nuovo)	Condanna d'ufficio a sanzione pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al triplo del contributo unificato, se la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. ii) modificato dalla	13 maggio 2011	
	co. 1 (modificato)	Sanzione: è stata aumentata nel massimo dal triplo al quintuplo del contributo unificato.	legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	co. 1 (abrogato)	Abrogazione dell'art. 246-bis e trasposizione del suo contenuto nell'art. 26, co. 2, del codice di procedura amministrativa (d.lgs. n. 104/2010). Con una modifica: la parte soccombente è condannata se ha agito o resistito temerariamente in giudizio.	Decreto legislativo n. 195/2011: art. 1, co. 3, lett. b)	8 dicembre 2011	
Tribunale delle Imprese	Norma correlata	Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale trasformate in tribunale ad hoc per le imprese, allo scopo di accelerare la risoluzione delle controversie. Sono incluse anche le controversie sui contratti pubblici, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Contributo unificato quadruplicato (art. 13, co. 1-ter, d.P.R. n. 115/2002).	Decreto Cresci-Italia (d.l. n. 1/2012): art. 2, modificato dalla	24 gennaio 2012	Si applica ai giudizi instaurati dopo il 90° giorno (23 aprile 2012) dalla data di entrata in vigore del Decreto Cresci-Italia (art. 2, co. 4, d.l. n. 1/2012).
		Istituzione delle Sezioni presso i Tribunali e le Corti d'Appello di ogni capoluogo di regione. Contributo unificato ridotto dal quadruplo al doppio.	legge di conversione n. 27/2012	25 marzo 2012	Si applica ai giudizi instaurati dopo il 180° giorno (21 settembre 2012) dalla data di entrata in vigore della legge n. 27/2012 (art. 2, co. 6, d.l. n. 1/2012).
PARTE V - Disposizioni di coordinamento, finali e transitorie - Abrogazioni					

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 253 Norme transitorie	co. 9-bis (modificato)	Qualificazione SOA: utilizzabili fino al 31 dicembre 2013 i requisiti (fatturato, attrezzature e dipendenti) sono individuati tra i migliori 5 anni dell'ultimo decennio. Proroga valida anche per lavori analoghi dell'ultimo decennio. Norma applicabile anche alle imprese affidatarie di lavori fino a 150 mila euro (art. 40, co. 8, Codice).	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. ll), n. 1)	13 maggio 2011	
	co. 15 (modificato)	Incarichi di progettazione: per le società costituite dopo l'entrata in vigore della legge n. 415/1998, possono essere utilizzati i requisiti dei soci (in caso di società di persone o società cooperative) o dei direttori tecnici, professionisti dipendenti con qualifica di dirigente o di collaborazione coordinata e continuativa (in caso di società di capitali), per un periodo di 5 anni dalla loro costituzione. Prima, il periodo era limitato a 3 anni.	Art. 4, co. 2, lett. ll), n. 1-bis), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 15-bis (modificato)	Qualificazione progettisti: i requisiti tecnici dei migliori 3 anni nel quinquennio precedente o dei migliori 5 anni del decennio antecedente sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2013.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. ll), n. 2)	13 maggio 2011	
	co. 20-bis (nuovo)	Offerte anomale: esclusione automatica prorogata al 31 dicembre 2013, per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglie comunitarie, aggiudicati al massimo ribasso (artt. 122, co. 9, e 124, co. 8, Codice).	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. ll), n. 3)	13 maggio 2011	
	co. 21 (modificato)	Verifica attestazioni SOA (D.M. n. 272/2007): proroga fino al 31 dicembre 2011. In sede di verifica, non si applicano le sanzioni stabilite dall'artt. 6, co. 11, e 40, co. 4, lett. g).	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. ll), n. 4)	13 maggio 2011	
	co. 25 (modificato)	Concessioni assentite al 30 giugno 2002: quota da affidare a terzi aumentata dal 40 al 50%.	Decreto Cresci-Italia: art. 51, co. 1, d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012	24 gennaio 2012	Applicabile dal 1° gennaio 2015 (art. 51, co. 2, d.l. n. 1/2012, in fase di conversione).
	ALLEGATO XXI - Allegato tecnico di cui all'articolo 164				
Art. 16 Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico	co. 4, lett. d) (modificato)	Quadro economico: accantonamento per imprevisti e lavori in economia ridotto dal 10 all'8%.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. mm), n. 1)	13 maggio 2011	
Art. 28 Verifica attraverso strutture tecniche dell'amministrazione	co. 2, lett. a) (modificato)	Strutture per l'attività di verifica: per progetti di lavori pari o superiori a 20 milioni di euro, l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata come organismo di ispezione di tipo B.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. mm), n. 2)	13 maggio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 29 Verifica attraverso strutture tecniche esterne all'amministrazione	co. 1, lett. a) (modificato)	Strutture per l'attività di verifica: per progetti di lavori pari o superiori a 20 milioni di euro, organismi di controllo accreditati come organismi di ispezione di tipo A.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. mm), n. 3)	13 maggio 2011	
ALLEGATO XXII - Modello di cui all'articolo 189					
	Quadro C (modificato)	Il riferimento al responsabile della condotta dei lavori è sostituito dal responsabile di progetto o dal responsabile di cantiere.	Art. 4, co. 2, lett. nn), n. 1), introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
		Inserimento tabella relativa all'indicazione delle lavorazioni eseguite ai sensi dell'art. 189, co. 3, ultimo periodo.	Art. 4, co. 2, lett. nn), n. 2), introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI - d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207					
PARTE I - Disposizioni comuni					
TITOLO I - Potestà regolamentare e definizioni					
Art. 2 Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi	co. 1, lett. b-bis) (nuovo)	Infrastrutture strategiche: applicabilità dell'art. 14 del Regolamento, relativo allo studio di fattibilità. Il richiamo agli artt. 21 (elaborati progettuali stabiliti dal RUP) e 22 (stima sommaria), contenuto nella norma, è riferito agli artt. 5 (elaborati grafici del progetto definitivo) e 6 (calcolo estimativo e quadro economico) dell'Allegato XXI del Codice.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. a)	13 maggio 2011	
TITOLO II - Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva					
Art. 6 Documento unico di regolarità contributiva	Norma correlata	DURC: autodichiarabile per servizi e forniture fino a 20 mila euro. Si tratta di un caso legislativamente previsto, al quale non si applica la nuova regola in base alla quale le certificazioni rilasciate dalla P.A. debbono essere autodichiarate dai concorrenti (art. 15, legge n. 183/2011).	Art. 4, co. 14-bis, introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011) *** Circolari Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 gennaio 2012 e INAIL del 26 gennaio 2012	13 maggio 2011	In base alla Circolare INAIL del 26 gennaio 2012, a partire dal 13 febbraio 2012 la richiesta del DURC potrà essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti.

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
(Segue) Art. 6 Documento unico di regolarità contributiva	Norma correlata	Certificazioni P.A.: utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Recano dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di pubblici servizi". Nei rapporti con la P.A., i certificati sono sostituiti dalle autodichiarazioni e le informazioni in essi contenute sono acquisite d'ufficio dalla stazione appaltante.	Legge di Stabilità 2012 (legge n. 183/2011): art. 15, che modifica artt. 40, 41, 43, co. 1, 44-bis, 72 e 74, co. 2, d.P.R. n. 445/2000 *** Direttiva n. 14/2012 del Ministero P.A. e Semplificazione - Circolari Ministero Lavoro e Politiche Sociali del 16 gennaio 2012 e INAIL del 26 gennaio 2012	1° gennaio 2012	
PARTE II - Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari					
TITOLO I - Organi del procedimento e programmazione					
CAPO II - Programmazione dei lavori					
Art. 13 Programma triennale ed elenchi annuali	Norma correlata	Nuovi schemi-tipo per redazione programma triennale, aggiornamenti annuali ed elenco annuale.	Decreto MIT 11 novembre 2011 (sostituisce D.M. 9 giugno 2005)	6 marzo 2012 (pubblicato G.U.)	Si applicano alla predisposizione del programma triennale 2013/2015 (art. 7, co. 3, D.M. 11 novembre 2011).
TITOLO II - Progettazione e verifica del progetto					
CAPO I - Progettazione					
SEZIONE I - Disposizioni generali					
Art. 15 Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche	co. 2 (modificato)	Livelli di progettazione: è fatto salvo l'art. 93, co. 2, del Codice, modificato dal Decreto Cresci-Italia (art. 52, co. 1, lett. a), d.l. n. 1/2012), che ha previsto la possibilità di omettere uno dei primi due livelli di progettazione.	Decreto Cresci-Italia: art. 52, co. 2, d.l. n. 1/2012, conv. nella legge n. 27/2012	24 gennaio 2012	
Art. 16 Quadri economici	co. 2 (abrogato)	Lavori a misura, a corpo e in economia: abrogata la norma che dispone la suddivisione dell'importo tra esecuzione delle lavorazioni ed attuazione dei piani di sicurezza.	Art. 4, co. 15, lett. a-bis), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
CAPO II - Verifica del progetto					
Art. 47 Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante	co. 2, lett. a) (modificato)	Unità tecnica della stazione appaltante accreditata come organismo di ispezione di tipo B, per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro.	Art. 4, co. 15, lett. a-ter), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 48 Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante	co. 1, lett. a) (modificato)	Organismi di ispezione di tipo A e C, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro.	Art. 4, co. 15, lett. a-quater), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
TITOLO III - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori					
CAPO II - Autorizzazione degli organismi di attestazione					
Art. 66 Partecipazioni azionarie	co. 1 (modificato)	Escluso il possesso di partecipazioni azionarie delle SOA per i soggetti elencati nell'art. 34 del Codice, ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. b)	13 maggio 2011	
Art. 73 Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione	co. 3 (modificato)	Sospensione dell'autorizzazione: solo se l'AVCP ritiene che la violazione della SOA sia stata commessa con dolo o colpa grave.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 3, lett. a), d.l. n. 5/2012, in fase di conversione	10 febbraio 2012	
CAPO III - Requisiti per la qualificazione					
Art. 84 Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero (interamente riscritto)		Qualificazione SOA: esibizione alla SOA di CEL, copia del contratto ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, se emesso, anche il certificato di collaudo. CEL rilasciati, su richiesta e a spese dell'impresa, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli Affari Esteri, in base a modelli definiti dall'AVCP. Contiene: indicazione delle categorie, importi, tempi di esecuzione, incidenza dei subappalti (impresa subappaltatrice, categorie dei lavori eseguiti e tempi di esecuzione) e dichiarazione di esecuzione regolare e con buon esito. Redatti in italiano o corredati da traduzione certificata. Lavori subappaltati ad imprese italiane: utilizzo CEL rilasciati all'esecutore. In mancanza, può essere richiesto direttamente dal subappaltatore. CEL trasmessi dal consolato italiano al Ministero degli Affari esteri, per inserimento nel casellario AVCP.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 3, lett. b), d.l. n. 5/2012, in fase di conversione	10 febbraio 2012	
CAPO IV - Soggetti abilitati ad assumere lavori					

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 92 Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti	co. 2 (modificato)	Mandataria: requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.	Art. 4, co. 15, lett. a-quinquies), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
PARTE III - Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari					
TITOLO II - Affidamento dei servizi					
Art. 267 Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro	co. 10 (modificato)	Servizi di progettazione inferiori a 40 mila euro (si veda modifica apportata d.l. n. 70/2011): si applica integralmente l'art. 125, co. 11, del Codice. Importo superiore: trattativa privata con 5 soggetti. Importo inferiore: affidamento diretto del RUP.	Art. 4, co. 15, lett. b-bis), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
PARTE IV - Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari					
TITOLO I - Programmazione e organi del procedimento					
Art. 271 Programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi	Norma correlata	Schemi-tipo redazione e pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi .	D.M. 11 novembre 2011	6 marzo 2012 (pubblicato G.U.)	Si applicano alla predisposizione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2013 (art. 7, co. 3, D.M. 11 novembre 2011).
PARTE VII - Disposizioni transitorie e abrogazioni					
Art. 357 Norme transitorie	co. 6 (modificato)	Disciplina regolamentare su esecuzione, contabilità e collaudo: non si applica ai contratti, già stipulati o da stipulare, per la cui esecuzione è prevista la qualificazione in una o più categorie del d.P.R. n. 34/2000.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. c)	13 maggio 2011	
		Modificata la norma transitoria introdotta dal Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011): resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, la qualificazione in una o più categorie del d.P.R. n. 34/2000.	Art. 4, co. 15, lett. c), n. 1), modificato dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
	co. 12 (modificato)	Attestazioni SOA d.P.R. n. 34/2000: importi sostituiti dai nuovi valori a decorrere dal 366° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento. Eccezione: OG 10, OG 11, OS 2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21: cessano di avere validità dal 366° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. c), n. 2) modificato dalla	13 maggio 2011	
		La legge n. 106/2011 ha escluso la OG 10 e la OS 20 dalle categorie menzionate dal comma 12.	legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<p>(Segue)</p> <p>Art. 357</p> <p>Norme transitorie</p>	co. 12-bis (nuovo)	CEL OS 20 d.P.R. n. 34/2000: utilizzabili per la qualificazione nella nuova OS 20-A e per la partecipazione alle gare che richiedono tale categoria.	Art. 4, co. 15, lett. c), n. 2-bis), modificato dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
	co. 14 (modificato)	CEL emessi fino al 365° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento per OG 10, OG 11, OS 2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21: devono essere riemessi da parte delle stazioni appaltanti secondo le nuove categorie del Regolamento. Per ottenere la qualificazione nella OS 35: riemissione CEL relativi alle categorie OG 3, OG 6 e OS 21, se attinenti a lavorazioni ricomprese nella OS 35.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. c), n. 3) modificato dalla	13 maggio 2011	
	co. 14 (modificato)	La legge n. 106/2011 ha escluso la OG 10 e la OS 20 dalle categorie menzionate dal comma 14. Per la qualificazione nella OG 10, vale la regola dettata per la OS 35.	legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	co. 15 (modificato)	CEL OG 10, OG 11, OS 2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21: emessi dalle stazioni appaltanti secondo le nuove categorie a decorrere dal 366° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento. Per ottenere la qualificazione nella OS 35: emissione dei CEL relativi alle categorie OG 3, OG 6 e OS 21, se le stazioni appaltanti verificano la presenza di lavorazioni ricomprese nella OS 35.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. c), n. 4) modificato dalla	13 maggio 2011	
		La legge n. 106/2011 ha escluso la OG 10 e la OS 20 dalle categorie menzionate dal comma 15. Per la qualificazione nella OG 10, vale la regola dettata per la OS 35.	legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	co. 16 (modificato)	Bandi e avvisi: per 365 gg. dopo la data di entrata in vigore del Regolamento, si applica il d.P.R. n. 34/2000. Gare relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21: valgono gli attestati SOA emessi con in base al d.P.R. n. 34/2000, per i 365 gg. successivi alla data di entrata in vigore del Regolamento.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. c), n. 5)	13 maggio 2011	
	co. 17 (modificato)	Attestazioni SOA per categorie OG 10, OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 7, OS 8, OS 12-A, OS 12-B, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21 e OS 35: utilizzabili dal 366° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. c), n. 6)	13 maggio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 357 Norme transitorie	co. 22 (modificato)	Nuove categorie: applicabili ai contratti banditi dal 366° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento e, in caso di mancata pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui al 366° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento non siano ancora stati inviati gli inviti. Nel periodo transitorio, continua ad applicarsi l'art. 72, co. 4, d.P.R. n. 554/1999.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. c), n. 7)	13 maggio 2011	
		Refuso: corretto il riferimento al d.P.R. n. 554/1999 con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.	modificato dalla legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	co. 24 (modificato)	Avvalimento per la qualificazione SOA e del contraente generale (artt. 88, co. 2-7, e 104, co. 2 e 3): applicabili dal 366° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. c), n. 8)	13 maggio 2011	
	co. 25 (modificato)	Indicazione dei requisiti sulle attestazioni SOA (art. 89): entro 365 gg. dalla data di entrata in vigore del Regolamento, l'AVCP individua le informazioni da riportare.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. c), n. 9)	13 maggio 2011	
Art. 358 Disposizioni abrogate	co. 1 (modificato)	Sono fatte salve le norme a cui fanno rinvio le disposizioni transitorie contenute nell'art. 357 del Regolamento.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. d)	13 maggio 2011	
ALLEGATO A - Categorie di opere generali e specializzate					
OS 35 Interventi a basso impatto ambientale	modificata	Inclusione anche dell'utilizzo di tecnologie di videoispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrato ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali.	Art. 4, co. 15, lett. d-bis), introdotto dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
ALLEGATO C - Corrispettivi e oneri per le attività di qualificazione					
Valore del coefficiente R per l'anno 2012	Modificato	Aggiornamento tariffa applicata dalle SOA per esercizio attività di attestazione: per l'anno 2012, il valore del coefficiente di rivalutazione R della formula contenuta nell'Allegato C è pari a 1,225.	Comunicato AVCP n. 71	22 febbraio 2012	

ISAC
Istituto Studi Appalti e Concessioni

Indue Parole n. 6

**IL CODICE DEI CONTRATTI ED IL REGOLAMENTO
DOPO I DECRETI-LEGGE
(MAGGIO 2011 - FEBBRAIO 2012)**

aggiornato al Decreto Semplifica-Italia
(d.l. 9 febbraio 2012, n. 5)

a cura di Laura Savelli

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)					
PARTE I - Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice					
TITOLO I - Principi e disposizioni comuni					
Art. 1 Oggetto	co. 1-bis (nuovo)	Applicabilità del Codice ai contratti aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti cui si applica il d.lgs. n. 208/2011, attuativo della direttiva 2009/81/CE, e dei contratti esclusi indicati dall'art. 6 dello stesso decreto.	Decreto legislativo n. 208/2011 (appalti nel settore della difesa): art. 33, co. 1	15 gennaio 2012	Si applica alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 208/2011, e alle procedure e ai contratti senza pubblicazione di bandi e avvisi per i quali, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 208/2011, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 34, d.lgs. n. 208/2011).
Art. 2 Principi	co. 1-bis (nuovo)	Lottizzazione: favorire l'accesso delle PMI mediante suddivisione dell'appalto in lotti, ove possibile ed economicamente conveniente.	Decreto Salva-Italia: art. 44, co. 7, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	
	Norma correlata	Lottizzazione: favorire l'accesso delle PMI mediante suddivisione dell'appalto in lotti, nel rispetto dell'art. 29 del Codice	Statuto delle Imprese (legge n. 180/2011): art. 13, co. 2, lett. a)	15 novembre 2011	
	co. 1-ter (nuovo)	Grandi infrastrutture (comprese quelle strategiche): coinvolgimento delle PMI, anche nelle connesse opere integrative o compensative.	Decreto Salva-Italia: art. 44, co. 7, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	
	Norma correlata	Grandi infrastrutture: favorire coinvolgimento delle PMI residenti nei territori di localizzazione dell'intervento, anche rispetto alle opere integrative o compensative.	Statuto delle Imprese (legge n. 180/2011): art. 13, co. 2, lett. d)	15 novembre 2011	
Art. 3 Definizioni	co. 11 (modificato)	Nella definizione di concessione di lavori pubblici, è specificato che la gestione può anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse a quelle della concessione e da ricomprendere nella stessa.	Decreto Salva-Italia: art. 42, co. 2, lett. a), d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	Si applica ai contratti di concessione i cui bandi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto Salva-Italia (art. 42, co. 1, d.l. n. 201/2011).
	co. 15-bis.1 (nuovo)	Definizione del contratto di disponibilità: contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la costruzione e messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Messa a disposizione: onere di assicurare costante fruibilità dell'opera, con garanzia di perfetta manutenzione e risoluzione di eventuali vizi, anche sopravvenuti.	Decreto Cresci-Italia: art. 44, co. 1, lett. a), d.l. n. 1/2012, in fase di conversione	24 gennaio 2012	Si applica anche alle infrastrutture strategiche. In tal caso, l'approvazione avviene secondo le procedure previste dagli artt. 165 e seguenti del Codice (art. 44, co. 7, d.l. n. 1/2012).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 3 Definizioni	co. 15-ter (modificato)	Inclusione del contratto di disponibilità tra i contratti di partenariato pubblico-privato.	Decreto Cresci-Italia: art. 44, co. 1, lett. b), d.l. n. 1/2012, in fase di conversione	24 gennaio 2012	Si applica anche alle infrastrutture strategiche. In tal caso, l'approvazione avviene secondo le procedure previste dagli artt. 165 e seguenti del Codice (art. 44, co. 7, d.l. n. 1/2012).
Art. 6-bis Banca dati nazionale dei contratti pubblici (nuovo)		Istituzione della Banca dati nazionale presso AVCP, attraverso la quale dovrà essere effettuata la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali. Regole operative demandate a deliberazione AVCP. Scambio dati con Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, ex art. 13, legge n. 196/2009, non soggetto a segreto d'ufficio.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 1, lett. a), d.l. n. 5/2012	10 febbraio 2012	Applicabile dal 1° gennaio 2013.
Art. 7 Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture	Norma correlata	Dati accessibili agli organi di controllo per la verifica di atti e contratti di acquisto di beni e servizi, stipulati a seguito di convenzione ex art. 26, legge n. 488/1999. In caso di violazione dei parametri fissati dalla citata legge, contratto nullo, illecito disciplinare e responsabilità erariale.	Manovra Finanziaria - Luglio 2011 (d.l. n. 98/2011, conv. nella legge n. 111/2011): art. 11, co. 6 e 7	6 luglio 2011	
TITOLO II - Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice					
Art. 16 Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico (abrogato)		Abrogata la norma che esclude dall'applicazione del Codice i contratti nel settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, destinati a fini specificamente militari.	Decreto legislativo n. 208/2011 (appalti nel settore della difesa): art. 33, co. 2	15 gennaio 2012	
Art. 17 Contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza (interamente riscritto)		Sostituito l'intero contenuto della norma, che introduce la deroga all'applicazione del Codice per i contratti con classifica di segretezza e per quelli la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza.	Decreto legislativo n. 208/2011 (appalti nel settore della difesa): art. 33, co. 3	15 gennaio 2012	Si applica alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 208/2011, e alle procedure e ai contratti senza pubblicazione di bandi e avvisi per i quali, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 208/2011, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 34, d.lgs. n. 208/2011).
Art. 26 Contratti di sponsorizzazione	co. 1 (modificato)	Spese dello sponsor superiori a 40 mila euro: si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor, nonché le norme sui requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 1, lett. b), n. 1), d.l. n. 5/2012	10 febbraio 2012	
	co. 2-bis (nuovo)	Sponsorizzazione lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali: applicabilità anche dell'art. 199-bis.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 1, lett. b), n. 2), d.l. n. 5/2012	10 febbraio 2012	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 27 Principi relativi ai contratti esclusi	co. 1 (modificato)	Esclusi con riferimento all'ambito di applicazione oggettiva del Codice.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. a)	13 maggio 2011	
		Il Codice non si applica, ma l'affidamento dei contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, ma l'invito ad almeno 5 concorrenti.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 1, lett. c), d.l. n. 5/2012	10 febbraio 2012	
PARTE II - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari					
TITOLO I - Contratti di rilevanza comunitaria					
CAPO I - Ambito oggettivo e soggettivo					
Art. 28 Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria	co. 1 (modificato)	Nuove soglie comunitarie: 130 mila euro, per servizi e forniture affidati da amministrazioni aggiudicatrici centrali (lett. a); 200 mila euro, per servizi e forniture affidati da stazioni appaltanti diverse (lett. b); 5 milioni, per lavori (lett. c).	Regolamento CE n. 1251/2011: art. 2, che modifica gli artt. 7; 8, co. 1; 56; 63, par. 1, co. 1; 67, par. 1, della direttiva 2004/18/CE	1° gennaio 2012	Applicabile dal 1° gennaio 2012.
Art. 32 Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori	co. 1, lett. e) (modificato)	Nuove soglie comunitarie: 200 mila euro, per appalti di servizi affidati da soggetti privati, connessi ad un appalto di lavori, e per i quali sia previsto un contributo che superi il 50% dell'importo dei servizi.	Regolamento CE n. 1251/2011: art. 2, che modifica gli artt. 7; 8, co. 1; 56; 63, par. 1, co. 1; 67, par. 1, della direttiva 2004/18/CE	1° gennaio 2012	Applicabile dal 1° gennaio 2012.
Art. 33 Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza	co. 3-bis (nuovo)	Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti nello stesso territorio provinciale affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, se esistenti, o costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi.	Decreto Salva-Italia: art. 23, co. 4, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	Si applica alle gare bandite dopo il 31 marzo 2012 (art. 23, co. 5, d.l. n. 201/2011).
CAPO II - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento					
Art. 34 Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici	Norma correlata	ATI, consorzi e reti di impresa: favorire aggregazioni delle PMI.	Statuto delle Imprese (legge n. 180/2011): art. 13, co. 2, lett. b)	15 novembre 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 38 Requisiti di ordine generale	co. 1, lett. b) (modificato)	Dichiarazione su inesistenza di provvedimenti antimafia resa da tutti i soci s.n.c. e, in caso di società diverse da s.n.c. e s.r.l., anche dal socio unico, o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.1)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
		La legge di conversione n. 106/2011 ha specificato che l'espressione socio unico è da intendersi riferita alla persona fisica.	modificato dalla Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	co. 1, lett. c) (modificato)	Dichiarazione su inesistenza di sentenze di condanna resa da tutti i soci di s.n.c. e, in caso di società diverse da s.n.c. e s.r.l., anche dal socio unico, o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.2)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
		La legge di conversione n. 106/2011 ha specificato che l'espressione socio unico è da intendersi riferita alla persona fisica.	modificato dalla Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	co. 1, lett. c) (modificato)	Riduzione da 3 ad 1 anno per cessati dalla carica.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.2)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 1, lett. c) (modificato)	Nessuna dichiarazione in caso di reati depenalizzati o estinti, riabilitazione e revoca della condanna.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.2)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<p>(Segue)</p> <p>Art. 38</p> <p>Requisiti di ordine generale</p>	co. 1, lett. d) (modificato)	Divieto di intestazione fiduciaria: esclusione di 1 anno dalle gare decorrente dall'accertamento definitivo della violazione.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.3)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 1, lett. e) (modificato)	Norme in materia di sicurezza e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro: richiesta la gravità della violazione, oltre al suo accertamento definitivo.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.4)	13 maggio 2011 - 12 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 1, lett. e) (non convertito)	La legge di conversione n. 106/2011 ha soppresso la connotazione di gravità della violazione e del suo accertamento definitivo.	Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	co. 1, lett. g) (modificato)	Obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse: richiesta gravità della violazione.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.5)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 1, lett. h) (modificato)	Esclusione del concorrente se risulta iscrizione nel casellario AVCP per falsa dichiarazione resa in sede di gara.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.6)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 1, lett. l) (modificato)	Disabili: esclusione del concorrente se non in regola con norme della legge n. 68/1999. Prima della modifica, era richiesta solamente la certificazione di cui all'art. 17 della citata legge.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.7)	13 maggio 2011 - 12 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<p>(Segue)</p> <p>Art. 38</p> <p>Requisiti di ordine generale</p>	co. 1, lett. l) (non convertito)	La legge di conversione n. 106/2011 ha soppresso la modifica relativa alla regolarità del concorrente rispetto alle norme della legge n. 68/1999.	Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	co. 1, lett. m-bis) (modificato)	Esclusione del concorrente se risulta iscrizione nel casellario AVCP per falsa dichiarazione resa in sede di qualificazione SOA.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.8)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 1, lett. m-ter) (modificato)	Mancata denuncia da parte dell'estorto e del concusso all'autorità giudiziaria: eliminato il riferimento all'eventuale assenza nei confronti del concorrente di procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa prevista dalla normativa antimafia.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 1), n. 1.9)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
		La mancata denuncia deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la pubblicazione del bando. Prima della modifica, il periodo di riferimento era di 3 anni.			
	co. 1-bis (modificato)	Per imprese sottoposte a sequestro o confisca, limitazione delle cause di esclusione al periodo precedente all'affidamento dell'impresa ad un custode o ad un amministratore giudiziario.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 2)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 1-ter (nuovo)	False dichiarazioni in sede di gara: segnalazione della stazione appaltante all'AVCP la quale, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l'iscrizione nel casellario e la sospensione per 1 anno dalle gare.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 3)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
co. 1-ter (modificato)	Il periodo di sospensione dalle gare viene ridotto da 1 anno a "fino ad 1 anno", secondo valutazione dell'AVCP in merito alla sussistenza di dolo o colpa grave.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 1, lett. d), d.l. n. 5/2012	10 febbraio 2012		

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<p>(Segue)</p> <p>Art. 38</p> <p>Requisiti di ordine generale</p>	co. 2 (modificato)	Non più richiesta dichiarazione del concorrente in caso di reati depenalizzati o estinti, riabilitazione e revoca della condanna.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 4)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 2 (modificato)	Norme in materia di sicurezza e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro (art. 38, co. 1, lett. e): definizione della gravità della violazione, mediante richiamo all'art. 14, co. 1, d.lgs. n. 81/2009 (impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro).	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. dalla legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 4) abrogato dalla	13 maggio 2011 - 12 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 2 (non convertito)	La legge n. 106/2011 ha soppresso la modifica relativa alla definizione della gravità della violazione delle norme sulla sicurezza e degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro.	Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	co. 2 (modificato)	Violazione degli obblighi fiscali (art. 38, co. 1, lett. g): grave se l'omesso pagamento è superiore all'importo fissato dall'art. 48-bis, co. 1 e 2-bis, d.P.R. n. 602/1973 (10 mila euro).	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 4)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 2 (modificato)	DURC (art. 38, co. 1, lett. i): si intendono gravi le violazioni ostative al suo rilascio. Il possesso dei requisiti prescritti per il rilascio del DURC deve essere dimostrato anche dagli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 4)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	Norma correlata	DURC: autodichiarabile per servizi e forniture fino a 20 mila euro.	Art. 14, co. 4-bis, introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 38 Requisiti di ordine generale	co. 2 (modificato)	Situazioni di controllo (art. 38, co. 1, lett. m-quater): il concorrente deve dichiarare anche di essere, o no, a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovano in tali situazioni.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. b), n. 4)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	Norma correlata	Requisiti di idoneità: possibile autocertificazione per le PMI. Certificati non richiesti, se in possesso della P.A. Divieto di chiedere documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal Codice.	Statuto delle Imprese (legge n. 180/2011): art. 13, co. 4	15 novembre 2011	
	Norma correlata	Certificazioni: utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Recano dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di pubblici servizi". Nei rapporti con la stazione appaltante, i certificati sono sostituiti con le autodichiarazioni e le informazioni in essi contenute sono acquisite d'ufficio dalla P.A.	Legge di Stabilità 2012 (legge n. 183/2011): art. 15, che modifica artt. 40, 41, 43, co. 1, 44-bis, 72 e 74, co. 2, d.P.R. n. 445/2000 Si veda anche la Direttiva n. 14/2011 del Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione	1° gennaio 2012	
Art. 40 Qualificazione per eseguire lavori pubblici	co. 3, lett. a) (modificato)	Certificazione di qualità: i soggetti accreditati al rilascio devono inserire le certificazioni nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. c), n. 1)	13 maggio 2011	
	co. 4 (modificato)	Tariffe SOA: nel Regolamento n. 207/2010 sono definiti i criteri di determinazione, ferma restando l'inderogabilità dei minimi tariffari.	Art. 4, co. 2, lett. c), n. 1-bis), introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
	co. 9-quater (nuovo)	False dichiarazioni in sede di qualificazione: segnalazione della SOA all'AVCP la quale, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l'iscrizione nel casellario e la sospensione per 1 anno dalle gare.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. c), n. 2)	13 maggio 2011	
Art. 42 Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi	co. 3-bis (nuovo)	Banca dati nazionale AVCP: la stazione appaltante deve inserire le certificazioni attestanti le prestazioni degli ultimi 3 anni, rese da fornitori e prestatori di servizi, entro 30 gg. dal rilascio. Per l'inserimento, è previsto l'utilizzo di modelli predisposti dall'AVCP e pubblicati sul sito. In caso di inadempimento della stazione appaltante, si applicano le sanzioni di cui all'art. 6, co. 11.	Art. 4, co. 2, lett. c-bis), introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 42 Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi	co. 3-bis (modificato)	Sostituzione dei riferimenti normativi relativi alla Banca dati nazionale AVCP: l'art. 62-bis del d.lgs. n. 82/2005 è sostituito dal nuovo art. 6-bis del Codice.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 1, lett. e), d.l. n. 5/2012	10 febbraio 2012	
	Norma correlata	Divieto di richiedere requisiti sproporzionati rispetto al valore di beni e servizi.	Statuto delle Imprese (legge n. 180/2011): art. 13, co. 5	15 novembre 2011	
Art. 46 Documenti e informazioni complementari	rubrica (modificata)	Inserimento nella rubrica del riferimento alla tassatività delle cause di esclusione.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. d), n. 1)	13 maggio 2011	
	co. 1-bis (nuovo)	Tassatività delle cause di esclusione: solo per inadempimenti legislativi, incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali e non integrità del plico. Nullità delle prescrizioni di gara diverse.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. d), n. 2)	13 maggio 2011	
	co. 1-bis (norma transitoria)	La legge n. 106/2011 ha introdotto la norma transitoria relativa al comma 1-bis.	Art. 4, co. 3, introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti.
Art. 48 Controllo sul possesso dei requisiti	co. 1 (modificato)	Controllo a campione: verifica dei requisiti di qualificazione SOA attraverso il Casellario AVCP (lavori), il sito MIT (infrastrutture strategiche) e la Banca dati nazionale AVCP (servizi e forniture).	Art. 4, co. 2, lett. e), modificato dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Per servizi e forniture, la norma si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo il 30° giorno dalla pubblicazione del modello di cui all'art. 42, co. 3-bis, da parte dell'AVCP e, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti sono stati inviati dopo il 30° giorno dalla pubblicazione del predetto modello (art. 4, co. 3-bis, d.l. n. 70/2011).
		Sostituzione dei riferimenti normativi relativi alla Banca dati nazionale AVCP: l'art. 62-bis del d.lgs. n. 82/2005 è sostituito dal nuovo art. 6-bis del Codice.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 1, lett. f), d.l. n. 5/2012	10 febbraio 2012	
	co. 2-bis (nuovo)	Le stazioni appaltanti inseriscono nella Banca dati nazionale AVCP la documentazione comprovante i requisiti speciali richiesti durante il controllo a campione.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. e) non convertito dalla	13 maggio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 48 Controllo sul possesso dei requisiti	co. 2-bis (non convertito)	La legge di conversione n. 106/2011 ha soppresso la modifica sull'inserimento della documentazione dei requisiti speciali nella Banca dati nazionale AVCP.	Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	co. 2-ter (nuovo)	Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti speciali mediante la Banca dati nazionale AVCP, se la documentazione è disponibile.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. e) non convertito dalla	13 maggio 2011	
	co. 2-ter (non convertito)	La legge di conversione n. 106/2011 ha soppresso la modifica relativa alla verifica del possesso dei requisiti speciali con la Banca dati nazionale AVCP.	Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	Norma correlata	Controllo requisiti: in caso di PMI, da effettuarsi solo su aggiudicataria. In caso di mancata prova dei requisiti da parte dell'impresa, si applicano le sanzioni previste dalla legge n. 246/2005 e la sospensione di 1 anno dalle gare.	Statuto delle Imprese (legge n. 180/2011): art. 13, co. 4	15 novembre 2011	
	Norma correlata	Requisiti di idoneità: possibile autocertificazione per le PMI. Certificati non richiesti, se in possesso della P.A. Divieto di chiedere documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal Codice.	Statuto delle Imprese (legge n. 180/2011): art. 13, co. 4	15 novembre 2011	
	Norma correlata	Certificazioni: utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Recano dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di pubblici servizi". Nei rapporti con la stazione appaltante, i certificati sono sostituiti con le autodichiarazioni e le informazioni in essi contenute sono acquisite d'ufficio dalla P.A.	Legge di Stabilità 2012 (legge n. 183/2011): art. 15, che modifica artt. 40, 41, 43, co. 1, 44-bis, 72 e 74, co. 2, d.P.R. n. 445/2000 Si veda anche la Direttiva n. 14/2011 del Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione	1° gennaio 2012	
Art. 49 Avvalimento	co. 2, lett. c) (modificato)	Nella documentazione dell'impresa ausiliata, deve essere inclusa anche la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, che attesti il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse prestate.	Art. 4, co. 2, lett. e-bis), della Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
CAPO III - Oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente e selezione delle offerte					
SEZIONE I - Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente					

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 55 Procedure aperte e ristrette	co. 6 (modificato)	Solo per il caso dei lavori, sono invitati tutti i soggetti richiedenti, in possesso dei requisiti di qualificazione.	Art. 4, co. 2, lett. e-ter), introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
Art. 56 Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara	co. 1, lett. a) (modificato)	Eliminazione limite 1 milione di euro per procedure negoziate con bando, da svolgersi a seguito di presentazione di offerte irregolari o inammissibili.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. f)	13 maggio 2011	
Art. 57 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	co. 2, lett. a) (modificato)	Eliminazione limite 1 milione di euro per procedure negoziate senza bando, da svolgersi a seguito di gara deserta.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. g)	13 maggio 2011	
Art. 58 Dialogo competitivo	co. 18-bis (nuovo)	Si rinvia al Regolamento n. 207/2010 per le ulteriori modalità attuative del dialogo competitivo.	Decreto Cresci-Italia: art. 46, d.l. n. 1/2012, in fase di conversione	24 gennaio 2012	
Art. 62 Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo - Forcella	co. 1 (modificato)	Forcella estesa anche a servizi e forniture.	Art. 4, co. 2, lett. g-bis), introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
SEZIONE II - Bandi, avvisi e inviti					
Art. 64 Bando di gara	co. 4-bis (nuovo)	Bandi-tipo: l'AVCP predispone i modelli dei bandi, previo parere del MIT e delle categorie professionali, nel rispetto della tassatività delle cause di esclusione (art. 46, co. 1-bis). Possibile deroga della stazione appaltante nella determina a contrarre.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. h)	13 maggio 2011	
SEZIONE III - Termini di presentazione delle richieste di invito e delle offerte e loro contenuto					
Art. 74 Forma e contenuto delle offerte	co. 2-bis (nuovo)	Per le offerte, le stazioni appaltanti richiedono l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva da esse predisposti in base a modelli standard definiti con decreto del MIT, previa consultazione dell'AVCP. Per requisiti generali (lavori, servizi e forniture) e per requisiti speciali (solo per servizi e forniture, nonché per lavori inferiori a 150.000 euro).	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. i)	13 maggio 2011	
SEZIONE V - Criteri di selezione delle offerte e di verifica delle offerte anormalmente basse					

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 81 Criteri per la scelta dell'offerta migliore	co. 3-bis (nuovo)	Costo del lavoro: l'offerta migliore è determinata al netto delle spese del costo del personale.	Art. 4, co. 2, lett. i-bis), introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 3-bis (abrogato)	Abrogazione del co. 3-bis, introdotto dal Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011). L'incidenza del costo del lavoro resta comunque disciplinata dall'art. 86, co. 3-bis e 3-ter; art. 87, co. 3 e 4; 89, co. 3, del Codice; art. 36, legge n. 300/1970; artt. 26, co. 5 e 6; 27, d.lgs. n. 81/2008.	Decreto Salva-Italia: art. 44, co. 1 e 2, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	
Art. 87 Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse	co. 2, lett. g) (abrogato)	Le giustificazioni non possono più riguardare il costo del lavoro, come determinato periodicamente dalle tabelle del Ministero del Lavoro.	Art. 4, co. 2, lett. i-ter), introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
CAPO IV - Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria					
SEZIONE I - Progettazione interna ed esterna, livelli della progettazione					
Art. 91 Procedure di affidamento	co. 1 (modificato)	Per l'affidamento degli incarichi di progettazione, aumento del limite da 100 mila euro alle soglie comunitarie di cui all'art. 28, co. 1, lett. a) e b): 125 mila euro (se aggiudicati dalle amministrazioni centrali) e 193 mila euro (se aggiudicati da stazioni appaltanti diverse).	Statuto delle Imprese (legge n. 180/2011): art. 12	15 novembre 2011 - 5 dicembre 2011	
		Abrogazione dell'art. 12 dello Statuto delle Imprese: ripristino del limite originario di 100 mila euro.	Decreto Salva-Italia: art. 44, co. 5, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	
Art. 93 Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori	co. 2 (modificato)	Possibile omissione di uno dei primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi del livello omesso e siano garantiti la qualità dell'opera, la rispondenza alle finalità, la conformità alle norme ambientali e urbanistiche e il soddisfacimento dei requisiti essenziali.	Decreto Cresci-Italia: art. 52, co. 1, lett. a), d.l. n. 1/2012, in fase di conversione	24 gennaio 2012	
SEZIONE II - Procedimento di approvazione dei progetti ed effetti ai fini urbanistici ed espropriativi					

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 97 Procedimento di approvazione dei progetti	co. 1-bis (nuovo)	Approvazione del progetto: rispetto alla modifica apportata all'art. 93, co. 2, la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre ad approvazione un livello progettuale di maggior dettaglio.	Decreto Cresci-Italia: art. 52, co. 1, lett. b), d.l. n. 1/2012, in fase di conversione	24 gennaio 2012	
SEZIONE III - Concorsi di progettazione					
Art. 99 Ambito di applicazione e oggetto	co. 1 (modificato)	Nuove soglie comunitarie: 130 mila euro, per concorsi indetti da amministrazioni aggiudicatrici centrali (lett. a); 200 mila euro, per concorsi indetti da stazioni appaltanti diverse (lett. b e c).	Regolamento CE n. 1251/2011: art. 2, che modifica gli artt. 7; 8, co. 1; 56; 63, par. 1, co. 1; 67, par. 1, della direttiva 2004/18/CE	1° gennaio 2012	Applicabile dal 1° gennaio 2012.
SEZIONE IV - Garanzie e verifiche della progettazione					
Art. 112-bis Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro (nuovo)		Per lavori superiori a 20 milioni di euro, da affidarsi con procedura ristretta ex art. 55, co. 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta una consultazione preliminare, in contraddittorio tra le parti.	Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011): art. 44, co. 8, lett. a)	6 dicembre 2011	Si applica alle procedure i cui bandi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto Salva-Italia (art. 42, co. 9, d.l. n. 201/2011).
CAPO V - Principi relativi all'esecuzione del contratto					
Art. 118 Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro	Norma correlata	White-list: istituzione di elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, presso ogni prefettura, cui possono rivolgersi appaltatori e subappaltatori.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 13	13 maggio 2011	Modalità operative demandate a D.P.C.M. da adottare entro 60 gg. dall'entrata in vigore del Decreto-Sviluppo.
	Norma correlata	PMI: evidenziare le possibilità di subappalto. Subappaltatori: pagamento diretto da parte della stazione appaltante, con bonifico riportante l'indicazione della motivazione.	Statuto delle Imprese (legge n. 180/2011): art. 13, co. 2, lett. a)	15 novembre 2011	
TITOLO II - Contratti sotto soglia comunitaria					
Art. 122 Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia	co. 7 (modificato)	Riscritta la norma relativa all'affidamento dei lavori sotto soglia. Fino ad 1 milione di euro, procedura negoziata ex art. 57, co. 6. Lavori superiori a 500 mila euro: invito a 10 soggetti. Lavori inferiori a 500 mila euro: invito a 5 soggetti.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. l), n. 1) modificato dalla	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 122 Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia	co. 7 (modificato)	Nelle procedure negoziate per l'affidamento di lavori sotto soglia, categoria prevalente subappaltabile fino al 20%.	Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 7-bis (abrogato)	Abrogata la norma che disciplina l'affidamento dei lavori sotto soglia, in quanto sostituita dal nuovo comma 7.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. l), n. 2)	13 maggio 2011	
Art. 123 Procedura ristretta semplificata	co. 1 (modificato)	Innalzamento limite da 1 milione ad 1 milione e 500 mila euro.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. m)	13 maggio 2011	Si applica a partire dalla pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco annuale per l'anno 2012 (art. 4, co. 4, d.l. n. 70/2011).
Art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia	co. 9 (modificato)	Nuove soglie comunitarie: 130 mila euro, per servizi e forniture in economia affidati da amministrazioni aggiudicatrici centrali; 200 mila euro, per servizi e forniture in economia affidati da stazioni appaltanti diverse.	Regolamento CE n. 1251/2011: art. 2, che modifica gli artt. 7; 8, co. 1; 56; 63, par. 1, co. 1; 67, par. 1, della direttiva 2004/18/CE	1° gennaio 2012	Applicabile dal 1° gennaio 2012.
	co. 11 (modificato)	Per servizi e forniture, previsto l'innalzamento del limite da 20 a 40 mila euro. Importo superiore a 40 mila euro: trattativa privata con 5 soggetti. Importo inferiore a 40 mila euro: affidamento diretto del RUP.	Art. 4, co. 2, lett. m-bis), introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
TITOLO III - Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici					
CAPO I - Programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori					
Art. 128 Programmazione dei lavori pubblici	co. 6 (modificato)	Elenco annuale: per lavori inferiori ad 1 milione di euro, è richiesta la previa approvazione dello studio di fattibilità. Per lavori superiori ad 1 milione di euro, almeno l'approvazione del progetto preliminare.	Decreto Cresci-Italia: art. 52, co. 1, lett. c), d.l. n. 1/2012, in fase di conversione	24 gennaio 2012	
Art. 132 Varianti in corso d'opera	co. 3 (modificato)	Riduzione copertura: somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. n)	13 maggio 2011	Fino al 5 dicembre 2011, non è stata prevista una norma transitoria e, quindi, la modifica ha interessato anche i contratti in corso alla data del 13 maggio 2011.

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 132 Varianti in corso d'opera	co. 3 (norma transitoria)	Introduzione della norma transitoria relativa alla modifica del comma 3.	Decreto Salva-Italia: art. 44, co. 3, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	Si applica ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011). Ai contratti già stipulati alla medesima data continua ad applicarsi l'art. 132, co. 3, nel testo previgente. Ai fini del calcolo dell'eventuale superamento del limite, non sono considerati gli importi relativi a varianti già approvate alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Art. 133 Termini di adeguamento, penali, adeguamenti dei prezzi	co. 4 e 5 (modificati)	Caro-materiali: compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente l'alea del 10%.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. o)	13 maggio 2011	Si applica a partire dal D.M. di rilevazione delle variazioni percentuali per l'anno 2011, da adottarsi entro il 31 marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per il calcolo delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011 e le rilevazioni effettuate con i precedenti D.M. (art. 4, co. 5, d.l. n. 70/2011).
Art. 135 Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione	co. 1 (modificato)	Introduzione dell'usura e del riciclaggio nell'elenco dei reati per i quali la sentenza di condanna passata in giudicato determina la risoluzione del contratto.	Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento): art. 5	29 febbraio 2012	
Art. 140 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto	rubrica (modificata)	Soppressione nella rubrica del riferimento al grave inadempimento dell'esecutore, per assorbimento della fattispecie nell'art. 136 del Codice citato nel nuovo testo della norma.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. p), n. 1)	13 maggio 2011	
	co. 1 (modificato)	Subentro: anche per risoluzione determinata da reati accertati e da decadenza attestato SOA (artt. 135 e 136). Non più necessaria previsione nel bando.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. p), n. 2)	13 maggio 2011	
		Subentro: anche per liquidazione coatta, concordato preventivo e recesso contrattuale per informativa prefettizia ex art. 11, co. 3, d.P.R. n. 252/1998.	Decreto Salva-Italia: art. 44, co. 6, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	
CAPO II - Concessioni di lavori pubblici					
SEZIONE I - Disposizioni generali					

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 143 Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici	co. 1 (modificato)	Oggetto della concessione: comprende la gestione funzionale ed economica eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione.	Decreto Salva-Italia: art. 42, co. 2, lett. b), d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	Si applica ai contratti di concessione i cui bandi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto Salva-Italia (art. 42, co. 3, d.l. n. 201/2011).
	co. 4 (modificato)	Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, nonché eventualmente la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere già realizzate.	Decreto Salva-Italia: art. 42, co. 2, lett. c), d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011)	6 dicembre 2011	Si applica ai contratti di concessione i cui bandi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto Salva-Italia (art. 42, co. 3, d.l. n. 201/2011).
<i>(Segue)</i> Art. 143 Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici	co. 5 (modificato)	Piano economico-finanziario: può prevedere, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella disponibilità della P.A.	Decreto Salva-Italia: art. 42, co. 1, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	
	co. 8 (modificato)	Durata: per le nuove concessioni superiori ad 1 miliardo di euro, fino a 50 anni.	Decreto Salva-Italia: art. 42, co. 4, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	Si applica ai contratti di concessione i cui bandi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto Salva-Italia (art. 42, co. 5, d.l. n. 201/2011).
SEZIONE II - Affidamento delle concessioni di lavori pubblici					
Art. 144 Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici	co. 3-bis (nuovo)	Bandi, schemi di contratto e piano economico-finanziario: definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'opera.	Decreto Cresci-Italia: art. 50, co. 1, lett. a), d.l. n. 1/2012, in fase di conversione	24 gennaio 2012	
CAPO III - Promotore finanziario, società di progetto e disciplina della locazione per i lavori					
Parte II, Titolo III, Capo III Promotore finanziario, società di progetto e disciplina della locazione finanziaria per i lavori	rubrica (modificata)	Inserimento nella rubrica del riferimento al contratto di disponibilità.	Decreto Cresci-Italia: art. 44, co. 1, lett. c), d.l. n. 1/2012, in fase di conversione	24 gennaio 2012	
Art. 153 Finanza di progetto	co. 9 (modificato)	L'asseverazione dei piani economico-finanziari è effettuata dagli istituti di credito e dalle società di servizi iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. q), n. 1	13 maggio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 153 Finanza di progetto	co. 19 (modificato)	Project financing anche per opere non presenti nella programmazione. Se la P.A. approva il progetto preliminare, lo pone a base di gara, riconoscendo al promotore il diritto di prelazione.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. q), n. 2)	13 maggio 2011	Non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, per le quali continuano ad applicarsi l'art. 153, commi 19 e 20, del Codice, nella formulazione previgente (art. 4, co. 6, d.l. n. 70/2011).
	co. 19-bis (nuovo)	La nuova procedura del comma 19 è utilizzabile anche per la locazione finanziaria (art. 160-bis).	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. q), n. 2)	13 maggio 2011	Non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, per le quali continuano ad applicarsi l'art. 153, commi 19 e 20, del Codice, nella formulazione previgente (art. 4, co. 6, d.l. n. 70/2011).
	co. 20 (modificato)	Possono presentare le proposte di cui al nuovo comma 19 i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione come concessionario.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. q), n. 2)	13 maggio 2011	Non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, per le quali continuano ad applicarsi l'art. 153, commi 19 e 20, del Codice, nella formulazione previgente (art. 4, co. 6, d.l. n. 70/2011).
Art. 156 Società di progetto	Norma correlata	Defiscalizzazione: per le società di progetto, previsti compensazione imposte sui redditi e IRAP con contributo a fondo perduto; versamento IVA assolto mediante compensazione con contributo a fondo perduto; ammontare canone di concessione riconosciuto al concessionario come contributo in conto esercizio. Importo del contributo pubblico posto a base di gara per l'individuazione del concessionario.	Legge di Stabilità 2012 (legge n. 183/2011): art. 18	1° gennaio 2012	
Art. 157 Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto (interamente riscritto)	co. 1	Project bond: le società di progetto possono emettere obbligazioni, purché destinate alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati. Non possono essere trasferite a soggetti diversi.	Decreto Cresci-Italia: art. 41, d.l. n. 1/2012, in fase di conversione	24 gennaio 2012	
	co. 2	Titoli e documentazione di offerta: devono riportare chiaramente un avvertimento dell'elevato profilo di rischio associato all'operazione.	Decreto Cresci-Italia: art. 41, d.l. n. 1/2012, in fase di conversione	24 gennaio 2012	
	co. 3	Sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura, le obbligazioni possono essere garantite dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo modalità indicate con decreto del MEF, di concerto con il MIT.	Decreto Cresci-Italia: art. 41, d.l. n. 1/2012, in fase di conversione	24 gennaio 2012	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 159 Subentro	co. 1, lett. a) (modificato)	Subentro: il concedente può accettare una società subentrante al concessionario, se possiede requisiti corrispondenti a quelli previsti nel bando dell'affidamento originario della concessione, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto e allo stato di avanzamento dei lavori alla data del subentro.	Decreto Cresci-Italia: art. 50, co. 1, lett. a), d.l. n. 1/2012, in fase di conversione	24 gennaio 2012	
Art. 160-ter Contratto di disponibilità (nuovo)		Disciplina per l'affidamento del nuovo contratto di disponibilità.	Decreto Cresci-Italia: art. 44, co. 1, lett. d), d.l. n. 1/2012, in fase di conversione	24 gennaio 2012	Si applica anche alle infrastrutture strategiche. In tal caso, l'approvazione avviene secondo le procedure previste dagli artt. 165 e seguenti del Codice (art. 44, co. 7, d.l. n. 1/2012).
CAPO IV - Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi					
SEZIONE I - Infrastrutture e insediamenti produttivi					
Art. 161 Oggetto e disciplina comune applicabile	co. 1-bis (modificato)	Programmazione: il Documento di finanza pubblica individua, su proposta del MIT, l'elenco delle infrastrutture prioritarie.	Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011): art. 41, co. 1	6 dicembre 2011	
	co. 1-ter (modificato)	Elenco infrastrutture prioritarie: indicazione opere da realizzare, cronoprogramma di attuazione, fonti di finanziamento della spesa pubblica e quantificazione delle risorse da finanziare con capitale privato.	Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011): art. 41, co. 1	6 dicembre 2011	
	co. 1-quater (nuovo)	Per ciascuna infrastruttura, i soggetti aggiudicatori presentano lo studio di fattibilità al MIT che, entro 60 gg. dalla comunicazione, ne verifica l'adeguatezza, anche in ordine alla bancabilità. Eventuale proroga di 30 gg. per integrazioni.	Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011): art. 41, co. 1	6 dicembre 2011	
Art. 163 Attività del Ministero delle Infrastrutture	co. 2, lett. f-ter) (nuovo)	Incremento attività del MIT: verifica avanzamento dei lavori mediante sopralluoghi tecnico-amministrativi sui cantieri, avvalendosi, se necessario, della Guardia di Finanza, previa sottoscrizione di apposito protocollo di intesa.	Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011): art. 41, co. 2, lett. b)	6 dicembre 2011	
Art. 165 Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione	co. 2 (modificato)	Promotore: se il soggetto aggiudicatore intende sollecitare la proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al MIT, ai fini della pubblicazione della lista, e non più dell'avviso, di cui all'art. 175.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. r), n. 1)	13 maggio 2011	
	co. 3 (modificato)	Opere compensative e oneri di mitigazione: tetto diminuito dal 5 al 2%.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. r), n. 2)	13 maggio 2011	Si applica ai progetti preliminari non approvati alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 7, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<p>(Segue)</p> <p>Art. 165</p> <p>Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione</p>	co. 3 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 3.	Art. 4, co. 7, modificato dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Non si applica ai progetti preliminari già approvati alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo.
	co. 4 (modificato)	Conferenza di servizi: acquisisce le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze. Convocata non prima di 30 gg. dal ricevimento del progetto e conclusa non oltre 60 gg. Nei 60 gg. successivi, il MIT valuta le proposte e le richieste pervenute e formula la propria proposta al CIPE che, nei 30 gg. successivi, approva il progetto preliminare.	Art. 4, co. 2, lett. r), n. 2-bis), introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).
	co. 4 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 4.	Art. 44, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-Sviluppo (legge n. 106/2011). Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-Sviluppo (legge n. 106/2011) continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
	co. 5 (modificato)	Viene soppresso il periodo iniziale della disposizione, il quale stabilisce che il progetto preliminare non è sottoposto a conferenza di servizi.	Art. 4, co. 2, lett. r), n. 2-ter), introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<p>(Segue)</p> <p>Art. 165</p> <p>Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione</p>	co. 5 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 5.	Art. 44, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-Sviluppo (legge n. 106/2011). Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-Sviluppo (legge n. 106/2011) continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
	co. 5-bis (nuovo)	Bando di gara: pubblicato dal soggetto aggiudicatore non oltre 90 gg. dalla pubblicazione in G.U. della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, pena la revoca del finanziamento concesso dallo Stato.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. r), n. 3)	13 maggio 2011	Si applica con riferimento alle delibere CIPE pubblicate dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 8, d.l. n. 70/2011).
	co. 7-bis (nuovo)	Espropri: aumento da 5 a 7 anni per la durata del vincolo, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera CIPE che approva il progetto preliminare. Se entro tale termine non viene eventualmente approvato il progetto definitivo, il vincolo decade.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. r), n. 4)	13 maggio 2011	I termini si applicano anche ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 9, d.l. n. 70/2011).
<p>Art. 166</p> <p>Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera</p>	co. 3 (modificato)	Conferenza di servizi: da concludersi non oltre 60 gg. dal ricevimento del progetto definitivo. Prima della modifica, il termine era di 90 gg.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. s), n. 1)	13 maggio 2011	Si applica ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le P.A. competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co.10, d.l. n. 70/2011).
	co. 3 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa alla modifica del comma 3, apportata dal Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011).	Art. 44, co. 4, lett. a), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10, Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica ai progetti definitivi non ancora pervenuti al MIT alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 10, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
	co. 3 (modificato)	Viene soppressa la parte finale del comma 3, in cui è previsto che le proposte e le richieste sono acquisite dal MIT tramite la conferenza di servizi. È quindi superata la modifica apportata dal Decreto-Sviluppo, relativa alla conclusione della conferenza di servizi non oltre 60 gg. dal ricevimento del progetto definitivo.	Art. 4, co. 2, lett. s), n. 1), modificato dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<p>(Segue)</p> <p>Art. 166</p> <p>Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera</p>	co. 3 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa alla modifica del comma 3, apportata dalla legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011).	Art. 44, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
	co. 4 (modificato)	Nei 45 gg. successivi alla presentazione delle proposte delle P.A. competenti e dei gestori di opere interferenti, il MIT valuta la compatibilità delle proposte e delle richieste e formula la propria proposta al CIPE che, nei 30 gg. successivi, approva il progetto definitivo.	Art. 4, co. 2, lett. s), n. 1-bis), introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).
	co. 4 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 4.	Art. 44, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
	co. 4-bis (nuovo)	Espropri: il decreto può essere emanato entro 7 anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera CIPE che approva il progetto definitivo. Proroga massima di 2 anni per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. s), n. 2)	13 maggio 2011	I termini si applicano anche ai progetti definitivi già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 11, d.l. n. 70/2011).
	co. 5-bis (nuovo)	Bando di gara: pubblicato dal soggetto aggiudicatore non oltre 90 gg. dalla pubblicazione in G.U. della delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo, pena la revoca del finanziamento concesso dallo Stato.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. s), n. 3)	13 maggio 2011	Si applica con riferimento alle delibere CIPE pubblicate dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 8, d.l. n. 70/2011).
	co. 5-ter (nuovo)	La pubblicazione del bando di gara di cui al co. 5-bis può riguardare anche più progetti definitivi parziali, a condizione che siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera.	Art. 4, co. 2, lett. s), n. 3), modificato dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica con riferimento alle delibere CIPE pubblicate dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 8, d.l. n. 70/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 167 Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti	co. 5 (modificato)	Localizzazione e valutazione di impatto ambientale: nell'ambito di approvazione del progetto definitivo, nei tempi previsti dai nuovi artt. 165 e 166, co. 5-bis. La conferenza di servizi si svolge sul progetto definitivo con le modalità previste dall'art. 165, co. 4.	Art. 4, co. 2, lett. t), n. 01), introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).
	co. 5 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 5.	Art. 44, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
	co. 7-bis (nuovo)	Varianti alla localizzazione: strettamente correlate alla funzionalità dell'opera e senza aumenti di costo rispetto al progetto preliminare.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. t), n. 1)	13 maggio 2011	
	co. 10 (modificato)	Progetto di monitoraggio ambientale: le regioni possono esprimersi, sentiti i comuni e le province interessati, nei 60 gg. entro i quali deve concludersi la conferenza di servizi (art. 166, co. 3).	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. t), n. 2)	13 maggio 2011	Si applica ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le P.A. competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co.10, d.l. n. 70/2011).
	co. 10 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 10.	Art. 44, co. 4, lett. a), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10, Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica ai progetti definitivi non ancora pervenuti al MIT alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 10, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
Art. 168 Conferenza di servizi ed approvazione del progetto definitivo	rubrica (modificata)	Inserimento nella rubrica del riferimento al progetto preliminare, al posto del progetto definitivo.	Art. 4, co. 2, lett. u), n. 01), introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<p>(Segue)</p> <p>Art. 168</p> <p>Conferenza di servizi ed approvazione del progetto definitivo</p>	co. 1 (modificato)	Modifica del richiamo all'art. 166, sostituito dall'art. 165, relativo alla conferenza di servizi chiamata ad acquisire proposte e richieste delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze.	Art. 4, co. 2, lett. u), n. 02), introdotta dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).
	co. 1 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 1.	Art. 44, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-Sviluppo (legge n. 106/2011). Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-Sviluppo (legge n. 106/2011) continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
	co. 2 (modificato)	I soggetti partecipanti alla conferenza di servizi devono comunicare le proprie proposte motivate o le varianti entro 60 gg. dalla ricezione del progetto definitivo.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. u), n. 1)	13 maggio 2011	Si applica ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le P.A. competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co.10, d.l. n. 70/2011). La norma transitoria non è stata convertita dalla legge n. 106/2011. Si applica la nuova disposizione contenuta nell'art. 4, co- 10-bis, d.l. n. 70/2011.
		Modifica al richiamo del progetto definitivo, sostituito dal progetto preliminare. Con riferimento alla precedente modifica del comma 2, i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi devono comunicare le proprie proposte motivate o le varianti entro 60 gg. dalla ricezione del progetto preliminare.	modificato dalla	Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<p>(Segue)</p> <p>Art. 168</p> <p>Conferenza di servizi ed approvazione del progetto definitivo</p>	co. 2 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 2.	Art. 44, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
	co. 3 (modificato)	Mancata ricezione del progetto del progetto definitivo o mancato invito alla conferenza di servizi: segnalazione dell'omissione entro 45 gg. dalla data di pubblicazione della convocazione sul sito del MIT e delle regioni interessate.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. u), n. 2)	13 maggio 2011	Si applica ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le P.A. competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co.10, d.l. n. 70/2011). La norma transitoria non è stata convertita dalla legge n. 106/2011. Si applica la nuova disposizione contenuta nell'art. 4, co- 10-bis, d.l. n. 70/2011.
	co. 3 (modificato)	Modifica al richiamo del progetto definitivo, sostituito dal progetto preliminare. Con riferimento alla precedente modifica del comma 3, i soggetti segnalano l'omissione dell'invio del progetto preliminare. Se il RUP accoglie la richiesta di partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto preliminare.	Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).
	co. 3 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 3.	Art. 4, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge n. 106/2011). Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011) continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<p>(Segue)</p> <p>Art. 168</p> <p>Conferenza di servizi ed approvazione del progetto definitivo</p>	<p>co. 4</p> <p>(modificato)</p>	<p>Chiusura del procedimento: entro 60 gg. dalla ricezione del progetto preliminare.</p>	<p>Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. u), n. 3)</p> <p>modificato dalla</p>	<p>13 maggio 2011</p>	<p>Si applica ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le P.A. competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co.10, d.l. n. 70/2011).</p> <p>La norma transitoria non è stata convertita dalla legge n. 106/2011. Si applica la nuova disposizione contenuta nell'art. 4, co- 10-bis, d.l. n. 70/2011.</p>
		<p>Modifica al richiamo del progetto definitivo, sostituito dal progetto preliminare. Con riferimento alla precedente modifica del comma 4, il procedimento deve concludersi entro 60 gg. dalla ricezione del progetto preliminare.</p>	<p>Legge di conversione n. 106/2011</p>	<p>13 luglio 2011</p>	<p>Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).</p>
	<p>co. 4</p> <p>(norma transitoria)</p>	<p>Modifica della norma transitoria relativa al comma 4.</p>	<p>Art. 44, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)</p>	<p>6 dicembre 2011</p>	<p>Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).</p>
	<p>co. 5</p> <p>(modificato)</p>	<p>Soppressione del richiamo al progetto preliminare e alla localizzazione. Il CIPE approva il progetto preliminare, accogliendo le proposte di prescrizioni e varianti compatibili, le caratteristiche tecniche e funzionali e i limiti di spesa.</p>	<p>Art. 4, co. 2, lett. u), n. 3-bis), introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)</p>	<p>13 luglio 2011</p>	<p>Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).</p>

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<p>(Segue)</p> <p>Art. 168</p> <p>Conferenza di servizi ed approvazione del progetto definitivo</p>	co. 5 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 5.	Art. 44 , co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge n. 106/2011). Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
	co. 6 (modificato)	Mancata partecipazione di un soggetto competente non invitato: trasmissione del progetto definitivo, con facoltà del soggetto di comunicare al MIT la propria eventuale proposta entro 60 gg.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. u), n. 4)	13 maggio 2011	Si applica ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le P.A. competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co.10, d.l. n. 70/2011). La norma transitoria non è stata convertita dalla legge n. 106/2011. Si applica la nuova disposizione contenuta nell'art. 4, co- 10-bis, d.l. n. 70/2011.
	co. 6 (modificato)	Modifica al richiamo del progetto definitivo, sostituito dal progetto preliminare. Con riferimento alla precedente modifica del comma 6, al soggetto competente viene trasmesso il progetto preliminare.	Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011).
	co. 6 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 6.	Art. 4, co. 4, lett. b), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10-bis), Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT dopo la data di entrata in vigore della legge n. 106/2011. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al MIT fino alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 continuano ad applicarsi gli artt. 165 - 168, nel testo vigente prima della medesima data (art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
Art. 169 Varianti	co. 3 (modificato)	Copertura: anche con l'utilizzo di quota non superiore al 50% dei ribassi d'asta conseguiti.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. v)	13 maggio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 169 Varianti	co. 3 (norma transitoria)	Introduzione della norma transitoria relativa alla modifica del comma 3.	Decreto Salva-Italia: art. 44, co. 3, d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	Si applica ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011). Ai contratti già stipulati alla medesima data continua ad applicarsi l'art. 169, co. 3, nel testo previgente. Ai fini del calcolo dell'eventuale superamento del limite, non sono considerati gli importi relativi a varianti già approvate alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Art. 169-bis Approvazione unica progetto preliminare (nuovo)		Progetto preliminare: su proposta del MIT, il CIPE può valutare il progetto preliminare per effettuare un'unica approvazione. In caso di opere finanziate a carico della finanza pubblica, il CIPE indica un termine perentorio, a pena di decadenza della delibera e del finanziamento, per l'approvazione del progetto definitivo. In caso di approvazione unica, il progetto definitivo è approvato con decreto del MIT.	Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011): art. 41, co. 2, lett. a)	6 dicembre 2011	
Art. 170 Interferenze	co. 3 (modificato)	Indicate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, dagli enti gestori entro i 60 gg. previsti per la conclusione della conferenza di servizi (art. 166, co. 3). Prima della modifica, il termine era di 90 gg.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. z)	13 maggio 2011	Si applica ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le P.A. competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co.10, d.l. n. 70/2011).
	co. 3 (norma transitoria)	Modifica della norma transitoria relativa al comma 3.	Art. 44, co. 4, lett. a), Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011), che modifica l'art. 4, co. 10, Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	6 dicembre 2011	Si applica ai progetti definitivi non ancora pervenuti al MIT alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 10, d.l. n. 70/2011, come modificato dal d.l. n. 201/2011).
Art. 175 Promotore (interamente riscritto)	co. 1-14	Interamente riscritta la procedura per la finanza di progetto nelle infrastrutture strategiche, sulla base dell'art. 153, co. 1-13: il promotore può presentare uno studio di fattibilità per la realizzazione di un'opera presente nella lista pubblicata sul sito del MIT, che il soggetto aggiudicatore intende affidare con la finanza di progetto. Se il CIPE approva, il soggetto aggiudicatore pubblica il bando entro 90 gg. Il promotore diventa aggiudicatario, se accetta di apportare modifiche richieste dal CIPE. Altrimenti, la richiesta viene inoltrata ai concorrenti successivi in graduatoria. Prevista anche la possibilità di presentare proposte per infrastrutture presenti in programma, ma non nella lista pubblicata sul sito del MIT, analogamente alla procedura dell'art. 153, co. 19.	Art. 41, co. 5-bis, introdotto dalla Legge n. 214/2011, di conversione del Decreto Salva-Italia (d.l. n. 201/2011)	6 dicembre 2011	Non si applica alle procedure già avviate al 6 dicembre 2011, per le quali continua ad applicarsi l'art. 175, nella formulazione previgente (art. 41, co. 5-ter, d.l. n. 201/2011).

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 175 Promotore (interamente riscritto)	co. 14 (modificato)	Per le proposte relative alla realizzazione di infrastrutture presenti in programma, ma non nella lista pubblicata sul sito del MIT, viene riconosciuto il diritto di prelazione al promotore.	Decreto Cresci-Italia: art. 42, d.l. n. 1/2012, in fase di conversione	24 gennaio 2012	
Art. 176 Affidamento a contraente generale	co. 20 (modificato)	Modificato il richiamo errato al comma 5 dell'art. 180, sostituito dal comma 2.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. aa)	13 maggio 2011	
Art. 177 Procedure di aggiudicazione	co. 2 (modificato)	Concessione: per l'affidamento è possibile porre a base di gara anche il progetto definitivo.	Decreto Cresci-Italia: art. 55, d.l. n. 1/2012, in fase di conversione	24 gennaio 2012	
SEZIONE III - Qualificazione dei contraenti generali					
Art. 187 Requisiti per le iscrizioni	co. 1, lett. a) (modificato)	Certificazione di qualità: i soggetti accreditati al rilascio sono tenuti ad inserire le certificazioni nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. bb)	13 maggio 2011	
Art. 189 Requisiti di ordine speciale	co. 3 (modificato)	CEL: indicano i lavori eseguiti direttamente dal contraente generale, da soggetti terzi o da imprese controllate. Lavori utilizzabili per qualificazione SOA.	Art. 4, co. 2, lett. cc), n. 1), modificato dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
	co. 3, nono periodo (modificato)	CEL: redatti in conformità ai modelli definiti nel Regolamento n. 207/2010.	Decreto Semplicifica-Italia: art. 20, co. 1, lett. g), d.l. n. 5/2012	10 febbraio 2012	Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'art. 189, co. 3, nono periodo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo art. 189, co. 3, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 5/2012, fatta salva la possibilità di definire con provvedimento dell'AVCP, di intesa con il MIT, i modelli per la predisposizione dei CEL del contraente generale. A decorrere dalla medesima data, è abrogato l'Allegato XXI del Codice (art. 61, co. 2, d.l. n. 5/2012).
	co. 4, lett. b) (modificato)	Adeguato organico tecnico e dirigenziale: almeno 1 direttore tecnico, con qualifica di dipendenti o dirigenti, oltre a responsabili di cantiere o di progetto.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. cc), n. 2)	13 maggio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
TITOLO IV - Contratti in taluni settori					
CAPO I - Contratti nel settore della difesa					
Parte II, Titolo IV, Capo I Contratti nel settore della difesa	rubrica (modificata)	Si specifica che il Capo I è applicabile ai contratti nel settore della difesa diversi da quelli rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 208/2011.	Decreto legislativo n. 208/2011 (appalti nel settore della difesa): art. 33, co. 4	15 gennaio 2012	
Art. 195 Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore della difesa	rubrica (modificata)	Si specifica che l'art. 195 è applicabile ai contratti nel settore della difesa diversi da quelli rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 208/2011.	Decreto legislativo n. 208/2011 (appalti nel settore della difesa): art. 33, co. 4	15 gennaio 2012	
Art. 196 Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa	rubrica (modificata)	Si specifica che l'art. 196 è applicabile ai contratti nel settore della difesa diversi da quelli rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 208/2011.	Decreto legislativo n. 208/2011 (appalti nel settore della difesa): art. 33, co. 4	15 gennaio 2012	
	co. 1-5 e 7 (modificati)	I riferimenti ai contratti nel settore della difesa sono completati con l'esclusione di quelli rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 208/2011.	Decreto legislativo n. 208/2011 (appalti nel settore della difesa): art. 33, co. 5	15 gennaio 2012	Si applica alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del decreto, e alle procedure e ai contratti senza pubblicazione di bandi e avvisi per i quali, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 208/2011, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 34, d.lgs. n. 208/2011).
<i>(Segue)</i> Art. 196 Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa	co. 3 (modificato)	Nuove soglie comunitarie: 130 mila euro, per forniture affidate dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto i prodotti menzionati nell'Allegato V; 200 mila euro, per forniture affidate dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto prodotti non menzionati nell'Allegato V. Appalti rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 208/2011: 400 mila euro, per forniture e servizi; 5 milioni, per lavori (art. 10, d.lgs. n. 208/2011, che ha recepito l'art. 8 della direttiva 2009/81/CE).	Regolamento CE n. 1251/2011: art. 2, che modifica gli artt. 7; 8, co. 1; 56; 63, par. 1, co. 1; 67, par. 1, della direttiva 2004/18/CE e art. 3, che modifica l'art. 8 della direttiva 2009/81/CE, recepita con art. 10, d.lgs. n. 208/2011)	1° gennaio 2012	Applicabile dal 1° gennaio 2012.
CAPO II - Contratti relativi ai beni culturali					

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 199-bis Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor (nuovo)		Procedura per la selezione dello sponsor: inserimento in programma di un allegato per lavori, servizi e forniture da sponsorizzare; pubblicazione del bando sul sito per almeno 30 gg. e dell'avviso su 2 quotidiani nazionali e G.U. (se importo superiore alle soglie, anche su G.U.C.E.); richiesta offerta in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato; presentazione delle offerte entro 60 gg.; redazione della graduatoria; eventuale fase successiva per l'acquisizione di offerte migliorative, con termine ultimo per i rilanci; stipula del contratto con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore (sponsorizzazione pura) o ha proposto l'offerta realizzativa migliore (sponsorizzazione tecnica). In caso di gara deserta, offerte irregolari o inammissibili, la stazione appaltante può cercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare nei 6 mesi successivi.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 1, lett. h), e co. 2, d.l. n. 5/2012	10 febbraio 2012	Il Ministro per i beni e le attività culturali approva, con proprio decreto da adottarsi entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 5/2012, norme tecniche e linee-guida applicative dell'art. 199-bis, nonché di quelle contenute nell'art. 120, d.lgs. n. 120/2004, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi conservati sui beni culturali, in particolare mediante l'affissione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari (art. 61, co. 1, d.l. n. 5/2012).
Art. 204 Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione	co. 1 (modificato)	Aumento limite per procedura negoziata ex art. 122, co. 7 (ultimo periodo), da 500 mila ad 1 milione e 500 mila euro.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. dd)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
		Limite per procedura negoziata ex art. 122, co. 7 (secondo e terzo periodo), nuovamente ridotto ad 1 milione di euro.	Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
PARTE III - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali					
TITOLO I - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria					
CAPO I - Disciplina applicabile, ambito oggettivo e soggettivo					
Art. 206 Norme applicabili	co. 1 (modificato)	Ai settori speciali si applicano l'art. 46, comma 1-bis, relativo alla tassatività delle cause di esclusione, e gli artt. 95 e 96, relativi alla verifica preventiva dell'interesse archeologico.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. ee)	13 maggio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 206 Norme applicabili	co. 1 (modificato)	La legge di conversione n. 106/2011 ha specificato che gli artt. 95 e 96 non si applicano alle società operanti nei settori speciali le cui procedure in materia siano disciplinate da appositi protocolli di intesa stipulati con amministrazioni pubbliche prima della data di entrata in vigore della medesima legge.	Art. 4, co. 2-bis, introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
		Ai settori speciali si applica l'art. 112-bis, relativo alla consultazione preliminare sul progetto a base di gara, per lavori superiori a 20 milioni di euro.	Decreto Salva-Italia: art. 44, co. 8, lett. b), d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011	6 dicembre 2011	Si applica alle procedure i cui bandi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto Salva-Italia (art. 42, co. 9, d.l. n. 201/2011).
Art. 215 Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali	co. 1 (modificato)	Nuove soglie comunitarie: 400 mila euro per servizi e forniture (lett. a); 5 milioni e 278 mila euro per lavori (lett. b).	Regolamento CE n. 1251/2011: art. 1, che modifica gli artt. 16 e 61 della direttiva 2004/17/CE	1° gennaio 2012	Applicabile dal 1° gennaio 2012.
CAPO II - Soglie e contratti esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo					
Art. 219 Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza	co. 6 (modificato)	Viene specificato che il comma 6 citato nella norma è riferito all'art. 30 della direttiva 2004/17/CE.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. ff), n. 1)	13 maggio 2011	
	co. 7 (modificato)	Viene specificato che il comma 6 citato nella norma è riferito all'art. 30 della direttiva 2004/17/CE.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. ff), n. 1)	13 maggio 2011	
	co. 10 (modificato)	Viene specificato che il comma 6 citato nella norma è riferito all'art. 30 della direttiva 2004/17/CE.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. ff), n. 2)	13 maggio 2011	
CAPO IV - Concorsi di progettazione					
Art. 235 Ambito di applicazione ed esclusioni	co. 1 e 4 (modificati)	Nuove soglie comunitarie: 400 mila euro.	Regolamento CE n. 1251/2011: art. 1, che modifica gli artt. 16 e 61 della direttiva 2004/17/CE	1° gennaio 2012	Applicabile dal 1° gennaio 2012.
PARTE IV - Contenzioso					
Art. 240 Accordo bonario	co. 1 (modificato)	L'accordo bonario non si applica ai contratti affidati al contraente generale.	Art. 4, co. 2, lett. gg), n. 01), introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 240 Accordo bonario	co. 5 (modificato)	Per appalti e concessioni superiori a 10 milioni di euro (in corso d'opera), il RUP promuove la costituzione della commissione entro 30 gg. dalla comunicazione delle riserve da parte del direttore dei lavori.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. gg), n. 1)	13 maggio 2011	Si applica ai procedimenti di accordo bonario avviati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 12, d.l. n. 70/2011).
	co. 6 (modificato)	Per appalti e concessioni superiori a 10 milioni di euro (al termine dei lavori): il RUP promuove la costituzione della commissione, indipendentemente dall'importo delle riserve, entro 30 gg. dalla trasmissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. La proposta motivata della commissione è formulata entro 90 gg. dalla sua costituzione.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. gg), n. 2)	13 maggio 2011	Si applica ai procedimenti di accordo bonario avviati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 12, d.l. n. 70/2011).
	co. 10 (modificato)	Compenso della commissione: importo massimo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni 3 anni con decreto del MEF, di concerto con il MIT.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. gg), n. 3)	13 maggio 2011	Si applica alle commissioni costituite dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo (art. 4, co. 12, d.l. n. 70/2011).
	co. 14 (modificato)	Appalti e concessioni inferiori a 10 milioni di euro (al termine dei lavori): anche in questo caso la costituzione della commissione promossa dal RUP diventa facoltativa.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. gg), n. 4)	13 maggio 2011	
Art. 240-bis Definizione delle riserve	co. 1 (modificato)	Riserve: importo complessivo non superiore al 20% dell'importo contrattuale.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. hh), n. 1)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 12, d.l. n. 70/2011).
<i>(Segue)</i> Art. 240-bis Definizione delle riserve	co. 1-bis (nuovo)	Le riserve non possono essere iscritte per aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. hh), n. 2)	13 maggio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 12, d.l. n. 70/2011).
Art. 246-bis Responsabilità per lite temeraria	co. 1 (nuovo)	Condanna d'ufficio a sanzione pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al triplo del contributo unificato, se la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. ii)	13 maggio 2011	
	co. 1 (modificato)	Sanzione: è stata aumentata nel massimo dal triplo al quintuplo del contributo unificato.	Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 246-bis Responsabilità per lite temeraria	co. 1 (abrogato)	Abrogazione dell'art. 246-bis e trasposizione del suo contenuto nell'art. 26, co. 2, del codice di procedura amministrativa (d.lgs. n. 104/2010). Con una modifica: la parte soccombente è condannata se ha agito o resistito temerariamente in giudizio.	Decreto legislativo n. 195/2011: art. 1, co. 3, lett. b)	8 dicembre 2011	
PARTE V - Disposizioni di coordinamento, finali e transitorie - Abrogazioni					
Art. 253 Norme transitorie	co. 9-bis (modificato)	Qualificazione SOA: utilizzabili fino al 31 dicembre 2013 i requisiti (fatturato, attrezzature e dipendenti) sono individuati tra i migliori 5 anni dell'ultimo decennio. Proroga valida anche per lavori analoghi dell'ultimo decennio. Norma applicabile anche alle imprese affidatarie di lavori fino a 150 mila euro (art. 40, co. 8, Codice).	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. ll), n. 1)	13 maggio 2011	
	co. 15 (modificato)	Incarichi di progettazione: per le società costituite dopo l'entrata in vigore della legge n. 415/1998, possono essere utilizzati i requisiti dei soci (in caso di società di persone o società cooperative) o dei direttori tecnici, professionisti dipendenti con qualifica di dirigente o di collaborazione coordinata e continuativa (in caso di società di capitali), per un periodo di 5 anni dalla loro costituzione. Prima, il periodo era limitato a 3 anni.	Art. 4, co. 2, lett. ll), n. 1-bis), introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	Si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto-Sviluppo, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).
	co. 15-bis (modificato)	Qualificazione progettisti: i requisiti tecnici dei migliori 3 anni nel quinquennio precedente o dei migliori 5 anni del decennio antecedente sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2013.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. ll), n. 2)	13 maggio 2011	
	co. 20-bis (nuovo)	Offerte anomale: esclusione automatica prorogata al 31 dicembre 2013, per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglie comunitarie, aggiudicati al massimo ribasso (artt. 122, co. 9, e 124, co. 8, Codice).	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. ll), n. 3)	13 maggio 2011	
	co. 21 (modificato)	Verifica attestazioni SOA (D.M. n. 272/2007): proroga fino al 31 dicembre 2011. In sede di verifica, non si applicano le sanzioni stabilite dall'artt. 6, co. 11, e 40, co. 4, lett. g).	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. ll), n. 4)	13 maggio 2011	
	co. 25 (modificato)	Concessioni assentite al 30 giugno 2002: quota da affidare a terzi aumentata dal 40 al 50%.	Decreto Cresci-Italia: art. 51, co. 1, d.l. n. 1/2012, in fase di conversione	24 gennaio 2012	Applicabile dal 1° gennaio 2015 (art. 51, co. 2, d.l. n. 1/2012, in fase di conversione).
	ALLEGATO XXI - Allegato tecnico di cui all'articolo 164				

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 16 Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico	co. 4, lett. d) (modificato)	Quadro economico: accantonamento per imprevisti e lavori in economia ridotto dal 10 all'8%.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. mm), n. 1)	13 maggio 2011	
Art. 28 Verifica attraverso strutture tecniche dell'amministrazione	co. 2, lett. a) (modificato)	Strutture per l'attività di verifica: per progetti di lavori pari o superiori a 20 milioni di euro, l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata come organismo di ispezione di tipo B.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. mm), n. 2)	13 maggio 2011	
Art. 29 Verifica attraverso strutture tecniche esterne all'amministrazione	co. 1, lett. a) (modificato)	Strutture per l'attività di verifica: per progetti di lavori pari o superiori a 20 milioni di euro, organismi di controllo accreditati come organismi di ispezione di tipo A.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 2, lett. mm), n. 3)	13 maggio 2011	
ALLEGATO XXII - Modello di cui all'articolo 189					
	Quadro C (modificato)	Il riferimento al responsabile della condotta dei lavori è sostituito dal responsabile di progetto o dal responsabile di cantiere.	Art. 4, co. 2, lett. nn), n. 1), introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
		Inserimento tabella relativa all'indicazione delle lavorazioni eseguite ai sensi dell'art. 189, co. 3, ultimo periodo.	Art. 4, co. 2, lett. nn), n. 2), introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI - d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207					
PARTE I - Disposizioni comuni					
TITOLO I - Potestà regolamentare e definizioni					
Art. 2 Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi	co. 1, lett. b-bis) (nuovo)	Infrastrutture strategiche: applicabilità dell'art. 14 del Regolamento, relativo allo studio di fattibilità. Il richiamo agli artt. 21 (elaborati progettuali stabiliti dal RUP) e 22 (stima sommaria), contenuto nella norma, è riferito agli artt. 5 (elaborati grafici del progetto definitivo) e 6 (calcolo estimativo e quadro economico) dell'Allegato XXI del Codice.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. a)	13 maggio 2011	
TITOLO II - Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva					
Art. 6 Documento unico di regolarità contributiva	Norma correlata	DURC: autodichiarabile per servizi e forniture fino a 20 mila euro.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 14-bis	13 maggio 2011	
	Norma correlata	Certificazioni P.A.: utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Recano dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di pubblici servizi". Nei rapporti con la P.A., i certificati sono sostituiti dalle autodichiarazioni e le informazioni in essi contenute sono acquisite d'ufficio dalla stazione appaltante.	Legge di Stabilità 2012 (legge n. 183/2011): art. 15, che modifica artt. 40, 41, 43, co. 1, 44-bis, 72 e 74, co. 2, d.P.R. n. 445/2000 Si veda anche la Direttiva n. 14/2011 del Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione	1° gennaio 2012	
PARTE II - Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari					
TITOLO II - Progettazione e verifica del progetto					
CAPO I - Progettazione					
SEZIONE I - Disposizioni generali					
Art. 15 Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche	co. 2 (modificato)	Livelli di progettazione: è fatto salvo l'art. 93, co. 2, del Codice, modificato dal Decreto Cresci-Italia (art. 52, co. 1, lett. a), d.l. n. 1/2012), che ha previsto la possibilità di omettere uno dei primi due livelli di progettazione.	Decreto Cresci-Italia: art. 52, co. 2, d.l. n. 1/2012, in fase di conversione	24 gennaio 2012	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 16 Quadri economici	co. 2 (abrogato)	Lavori a misura, a corpo e in economia: abrogata la norma che dispone la suddivisione dell'importo tra esecuzione delle lavorazioni ed attuazione dei piani di sicurezza.	Art. 4, co. 15, lett. a-bis), introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
CAPO II - Verifica del progetto					
Art. 47 Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante	co. 2, lett. a) (modificato)	Unità tecnica della stazione appaltante accreditata come organismo di ispezione di tipo B, per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro.	Art. 4, co. 15, lett. a-ter), introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
Art. 48 Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante	co. 1, lett. a) (modificato)	Organismi di ispezione di tipo A e C, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro.	Art. 4, co. 15, lett. a-quater), introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
TITOLO III - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori					
CAPO II - Autorizzazione degli organismi di attestazione					
Art. 66 Partecipazioni azionarie	co. 1 (modificato)	Escluso il possesso di partecipazioni azionarie delle SOA per i soggetti elencati nell'art. 34 del Codice, ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. b)	13 maggio 2011	
Art. 73 Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione	co. 3 (modificato)	Sospensione dell'autorizzazione: solo se l'AVCP ritiene che la violazione della SOA sia stata commessa con dolo o colpa grave.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 3, lett. a), d.l. n. 5/2012	10 febbraio 2012	
CAPO III - Requisiti per la qualificazione					

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
Art. 84 Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero (interamente riscritto)		Qualificazione SOA: esibizione alla SOA di CEL, copia del contratto ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, se emesso, anche il certificato di collaudo. CEL rilasciati, su richiesta e a spese dell'impresa, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli Affari Esteri, in base a modelli definiti dall'AVCP. Contiene: indicazione delle categorie, importi, tempi di esecuzione, incidenza dei subappalti (impresa subappaltatrice, categorie dei lavori eseguiti e tempi di esecuzione) e dichiarazione di esecuzione regolare e con buon esito. Redatti in italiano o corredati da traduzione certificata. Lavori subappaltati ad imprese italiane: utilizzo CEL rilasciati all'esecutore. In mancanza, può essere richiesto direttamente dal subappaltatore. CEL trasmessi dal consolato italiano al Ministero degli Affari Esteri, per inserimento nel casellario AVCP.	Decreto Semplifica-Italia: art. 20, co. 3, lett. b), d.l. n. 5/2012	10 febbraio 2012	
CAPO IV - Soggetti abilitati ad assumere lavori					
Art. 92 Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti	co. 2 (modificato)	Mandataria: requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.	Art. 4, co. 15, lett. a-quinquies), introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
PARTE III - Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari					
TITOLO II - Affidamento dei servizi					
Art. 267 Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro	co. 10 (modificato)	Servizi di progettazione inferiori a 40 mila euro (si veda modifica apportata d.l. n. 70/2011): si applica integralmente l'art. 125, co. 11, del Codice. Importo superiore: trattativa privata con 5 soggetti. Importo inferiore: affidamento diretto del RUP.	Art. 4, co. 15, lett. b-bis), introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	
PARTE VII - Disposizioni transitorie e abrogazioni					
Art. 357 Norme transitorie	co. 6 (modificato)	Disciplina regolamentare su esecuzione, contabilità e collaudo: non si applica ai contratti, già stipulati o da stipulare, per la cui esecuzione è prevista la qualificazione in una o più categorie del d.P.R. n. 34/2000.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. c)	13 maggio 2011	
		Modificata la norma transitoria introdotta dal Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011): resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, la qualificazione in una o più categorie del d.P.R. n. 34/2000.	Art. 4, co. 15, lett. c), n. 1), modificato dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria	
(Segue) Art. 357 Norme transitorie	co. 12 (modificato)	Attestazioni SOA d.P.R. n. 34/2000: importi sostituiti dai nuovi valori a decorrere dal 366° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento. Eccezione: OG 10, OG 11, OS 2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21: cessano di avere validità dal 366° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. c), n. 2)	13 maggio 2011		
		La legge n. 106/2011 ha escluso la OG 10 e la OS 20 dalle categorie menzionate dal comma 12.	modificato dalla	Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	co. 12-bis (nuovo)	CEL OS 20 d.P.R. n. 34/2000: utilizzabili per la qualificazione nella nuova OS 20-A e per la partecipazione alle gare che richiedono tale categoria.	Art. 4, co. 15, lett. c), n. 2-bis), modificato dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011		
	co. 14 (modificato)	CEL emessi fino al 365° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento per OG 10, OG 11, OS 2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21: devono essere riemessi da parte delle stazioni appaltanti secondo le nuove categorie del Regolamento. Per ottenere la qualificazione nella OS 35: riemissione CEL relativi alle categorie OG 3, OG 6 e OS 21, se attinenti a lavorazioni ricomprese nella OS 35.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. c), n. 3)	13 maggio 2011		
		La legge n. 106/2011 ha escluso la OG 10 e la OS 20 dalle categorie menzionate dal comma 14. Per la qualificazione nella OG 10, vale la regola dettata per la OS 35.	modificato dalla	Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	co. 15 (modificato)	CEL OG 10, OG 11, OS 2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21: emessi dalle stazioni appaltanti secondo le nuove categorie a decorrere dal 366° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento. Per ottenere la qualificazione nella OS 35: emissione dei CEL relativi alle categorie OG 3, OG 6 e OS 21, se le stazioni appaltanti verificano la presenza di lavorazioni ricomprese nella OS 35.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. c), n. 4)	13 maggio 2011		
		La legge n. 106/2011 ha escluso la OG 10 e la OS 20 dalle categorie menzionate dal comma 15. Per la qualificazione nella OG 10, vale la regola dettata per la OS 35.	modificato dalla	Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	co. 16 (modificato)	Bandi e avvisi: per 365 gg. dopo la data di entrata in vigore del Regolamento, si applica il d.P.R. n. 34/2000. Gare relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21: valgono gli attestati SOA emessi con in base al d.P.R. n. 34/2000, per i 365 gg. successivi alla data di entrata in vigore del Regolamento.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. c), n. 5)	13 maggio 2011		

Articolo modificato	Comma	Descrizione della modifica	Provvedimento di modifica	Entrata in vigore	Norma transitoria
<i>(Segue)</i> Art. 357 Norme transitorie	co. 17 (modificato)	Attestazioni SOA per categorie OG 10, OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 7, OS 8, OS 12-A, OS 12-B, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21 e OS 35: utilizzabili dal 366° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. c), n. 6)	13 maggio 2011	
	co. 22 (modificato)	Nuove categorie: applicabili ai contratti banditi dal 366° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento e, in caso di mancata pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui al 366° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento non siano ancora stati inviati gli inviti. Nel periodo transitorio, continua ad applicarsi l'art. 72, co. 4, d.P.R. n. 554/1999.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. c), n. 7) modificato dalla	13 maggio 2011	
		Refuso: corretto il riferimento al d.P.R. n. 554/1999 con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.	Legge di conversione n. 106/2011	13 luglio 2011	
	co. 24 (modificato)	Avvalimento per la qualificazione SOA e del contraente generale (artt. 88, co. 2-7, e 104, co. 2 e 3): applicabili dal 366° giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. c), n. 8)	13 maggio 2011	
	co. 25 (modificato)	Indicazione dei requisiti sulle attestazioni SOA (art. 89): entro 365 gg. dalla data di entrata in vigore del Regolamento, l'AVCP individua le informazioni da riportare.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. c), n. 9)	13 maggio 2011	
Art. 358 Disposizioni abrogate	co. 1 (modificato)	Sono fatte salve le norme a cui fanno rinvio le disposizioni transitorie contenute nell'art. 357 del Regolamento.	Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011, conv. nella legge n. 106/2011): art. 4, co. 15, lett. d)	13 maggio 2011	
ALLEGATO A - Categorie di opere generali e specializzate					
OS 35 Interventi a basso impatto ambientale	modificata	Inclusione anche dell'utilizzo di tecnologie di videoispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interraste ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali.	Art. 4, co. 15, lett. d-bis), introdotto dalla Legge n. 106/2011, di conversione del Decreto-Sviluppo (d.l. n. 70/2011)	13 luglio 2011	



Indue Parole n. 8

14 marzo 2012

Decertificazione: una rivoluzione in punta di piedi. Il caso DURC.

Art. 40,
d.P.R. n. 445/2000

Certificati

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».

Art. 43,
d.P.R. n. 445/2000

Accertamenti d'ufficio

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

Art. 44-bis,
d.P.R. n. 445/2000

Acquisizione d'ufficio di informazioni

1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni precedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.

Decertificare significa che l'autocertificazione non è più tale: con l'autodichiarazione non offro più certezza. Le certezze debbono essere acquisite dalle Stazioni appaltanti direttamente dalle (altre) Amministrazioni, presso le quali sono registrati gli stati personali dell'impresa.

Siamo passati dalla fiducia totale (salvo controllo a campione e, quindi, non su tutti) al ritiro della fiducia (la P.A. accerterà direttamente la situazione).

I riflessi di questa che è alla lettera una rivoluzione, in quanto rovescia la precedente soluzione che risaliva alla legge n. 15 del 1968, sono rilevantissimi sul sistema di gara. Per tutti, uno: esiste il falso se il concorrente fa una dichiarazione (non più un'autocertificazione) mendace?

Passando al caso DURC e alla Circolare INPS del 16 gennaio 2012, quest'ultima parte dal presupposto che il DURC non è un certificato autodichiarabile, trattandosi di un documento formato in base alle valutazioni effettuate da un organismo tecnico, cioè dall'INPS. Il DURC, dunque, non rientra nell'ambito di applicazione del novellato art. 40, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000, il quale stabilisce che sulle certificazioni da rilasciare ai privati è apposta la dicitura secondo la quale il certificato rilasciato non può essere prodotta agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori privati di pubblici servizi, e ciò perché è obbligo di tali soggetti acquisire direttamente i certificati dalle altre P.A.

La Circolare dell'INPS conclude dicendo che la disciplina del DURC non è stata modificata dalle novità introdotte nel d.P.R. n. 445/2000, introdotte dalla Legge di Stabilità (legge n. 183/2011), e ciò perché il DURC non è un certificato. A questo, punto, la Circolare dell'INPS pone il problema in ordine alla possibilità che le Pubbliche Amministrazioni acquisiscano un DURC e non un'autocertificazione dal soggetto interessato. Secondo l'INPS, tale possibilità è circoscritta soltanto ai casi legislativamente previsti, come quello dell'art. 90, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008, per cui dal contrassegno posto in calce al DURC, l'Amministrazione può arguirne l'autenticità. Per quanto riguarda i contratti pubblici, il DURC, e non l'autocertificazione, non può essere acquisita dalle P.A. perché manca una legge in tal senso, come invece è nel citato art. 90, comma 9, e pertanto le Stazioni appaltanti debbono acquisire d'ufficio il DURC.

Ma, allorché il legislatore ha consentito alle imprese di presentare una dichiarazione in luogo del DURC (caso dell'art. 4, co. 14-bis, d.l. n. 70/2011, per i servizi e le forniture sotto 20 mila euro), queste dichiarazioni restano in vita, ma sono assoggettate al controllo di cui all'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000, attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC da parte dell'amministrazione che le ha ricevute.

In conclusione, tutto questo si può così riassumere:

- il DURC non è un certificato e, quindi, non è autocertificabile;
- l'autocertificazione, comunque, non esiste più;
- per il DURC, non vale la regola dell'apposizione, sui certificati rilasciati ai privati, della dicitura: «il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi»;
- le Pubbliche Amministrazioni non possono acquisire dai privati, meno che mai un'autocertificazione, non perché è finita l'era delle autocertificazioni, ma perché il DURC non è un certificato;
- quanto ai contratti pubblici, a partire dal 13 febbraio (come si legge nella Circolare INPS), le Stazioni appaltanti debbono acquisire il DURC d'ufficio e, solo nel caso che sia disposto legislativamente che l'impresa possa presentare una dichiarazione sostitutiva, si può acquisire la dichiarazione (che, si ripete, non è una autocertificazione) richiedendo, comunque, successivamente il DURC d'ufficio.

La morale è che le P.A. non possono sostenere che il privato ha presentato il certificato originale, dovendo acquisirlo direttamente. Meno che mai, possono accettare un'autocertificazione, che non esiste più.



Indue Parole n. 9

15 marzo 2012

NOVITÀ LEGISLATIVE SUL COSTO DELLA MANODOPERA

DAL 13 LUGLIO 2011
(Entrata in vigore)

ART. 81

Criteri per la scelta
dell'offerta migliore

3-bis. L'offerta è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Comma introdotto dalla legge
n. 106/2011, di conversione
del Decreto Sviluppo
(cfr. art. 4, co. 2, lett. i-bis,
d.l. n. 70/2011)

Norma transitoria: si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore e, per i contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a tale data, non sono ancora stati inviati gli inviti (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).

ART. 87, co. 2, lett. g

Criteri di verifica delle offerte
anormalmente basse

È stata soppressa la lett. g, per cui le giustificazioni non possono più riguardare il costo del lavoro, come determinato periodicamente dalle tabelle del Ministero del Lavoro (art. 4, co. 2, lett. i-ter, d.l. n. 70/2011). Si applica la stessa norma transitoria dell'art. 81, co. 3-bis.

DAL 6 DICEMBRE 2011
(Entrata in vigore)

Il Decreto Salva-Italia (art. 44, co. 1 e 2, d.l. n. 201/2011) ha abrogato il comma 3-bis dell'art. 81, stabilendo che l'incidenza del costo del lavoro resta comunque disciplinata dall'art. 86, co. 3-bis e 3-ter, e dall'art. 87, co. 3 e 4, del Codice; dall'art. 36, della legge n. 300/1970 e dall'art. 26, co. 5 e 6, e 27 del d.lgs. n. 81/2008.

Importo a base d'asta e tabelle ministeriali nei servizi di pulizia: differenze tra prezzo corrente e prezzo di scambio (parere AVCP n. 238 del 21 dicembre 2011)

Infatto

L'importo a base d'asta pari ad € 95.000,00 non appare congruo rispetto alle ore previste nel capitolato speciale e al costo orario medio per gli addetti ai servizi di pulizia, secondo i valori previsti dal 2° livello del CCNL di categoria. Il capitolato prevede infatti l'impegno di n. 4 unità lavorative, dal lunedì al venerdì per tre ore al giorno, per l'intera durata del servizio pari a tre anni. In totale, si giunge ad un ammontare complessivo di ore pari a 9.360 per l'intero triennio di durata del contratto. Se l'importo posto a base di gara viene decurtato degli oneri per la sicurezza (€ 3.000,00), le risorse destinate alla mano d'opera devono essere contenute nei restanti € 92.000,00 che, se divisi per il numero di ore lavorative (92.000,00 ÷ 9.360), producono un costo medio incidente pari ad € 9,83, al di là degli ulteriori costi connessi all'esecuzione del servizio (prodotti per la pulizia, macchine ed attrezzature e spese generali), i quali sarebbero sopportati dall'aggiudicataria senza alcuna copertura. Secondo i dati forniti dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (decreto del 25 febbraio 2009), il costo medio orario del lavoro per l'espletamento del servizio è invece pari, nella misura minima considerata, ad € 14,04. Quindi, l'importo posto a base di gara è insufficiente anche a garantire il rispetto della retribuzione del personale.

Indiritto

Le tabelle ministeriali hanno "un valore meramente ricognitivo del costo del lavoro formatosi in un certo settore merceologico sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, non potendo peraltro, mediante l'imposizione di determinati parametri nella formulazione delle offerte, eventualmente pregiudicare la partecipazione alle procedure di gara di operatori economici che, per particolari ragioni giuridico-economiche, valutate dalla stazione appaltante in sede di accertamento della congruità dell'offerta, possano presentare offerte più vantaggiose" (cfr. pareri Avcp nn. 178/2008, 259/2008, 172/2010, 87/2011). Nella valutazione delle offerte nelle gare d'appalto, quindi, il costo orario del lavoro indicato nelle tabelle ministeriali ai sensi dell'art. 86, co. 3-bis, del Codice non rappresenta il costo minimo inderogabile del lavoro, bensì un costo medio la cui entità è ricavata su basi statistiche, sulla scorta dei valori ricavabili dalla contrattazione collettiva, dalle norme previdenziali ed assistenziali, dove, accanto a voci salariali previdenziali ed assicurative inderogabili, vengono considerate anche altre voci variabili quali l'indennità di trasferta, gli straordinari e i costi derivanti da infortuni e malattie. Nella gara de qua il prezzo posto a base d'asta (con aggiudicazione al massimo ribasso) non appare incongrua, essendo i minimi tabellari non assolutamente inderogabili e potendo le imprese partecipanti articolare i loro progetti senza discostarsi in modo evidente dai parametri relativi al costo del lavoro determinato periodicamente dal Ministero del lavoro ex art. 1, co. 4, legge n. 327/00, come del resto dimostrato dalla stessa stazione appaltante con l'enunciazione della circostanza che, per l'ammissione alla gara, sono pervenute ben 13 richieste (cfr. altresì, TAR Piemonte, Sez. II, 15 aprile 2010 n. 1896).



Indue Parole n. 10

20 marzo 2012

Nessun compenso al progettista se manca contratto scritto o copertura finanziaria

Infatto

Un progettista ha chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma dovuta a titolo di corrispettivo delle prestazioni svolte in esecuzione dell'incarico di progettazione e direzione lavori, conferitogli con un atto esecutivo della giunta comunale e formalizzato con una lettera, che informava il professionista dell'intervenuta deliberazione, ed alla quale il medesimo professionista rispondeva in segno di accettazione dell'incarico (Cass. civ., Sez. II, sentenza 18 maggio 2011, n. 10910).

Indiritto

La decisione conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale non sorge il diritto al compenso del professionista, che abbia stipulato un contratto d'opera con la P.A.:

- a) nei casi in cui il contratto è nullo per assenza della forma scritta ad substantiam;
- b) nei casi in cui la nullità del contratto deriva dal contrasto con le norme imperative di contabilità pubblica, che impongono l'obbligo della preventiva copertura finanziaria

In particolare, il Supremo Consesso ha affermato che per il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte una Pubblica Amministrazione, e anche nel caso che questa agisca iure privatorum, è richiesta, come per ogni altro contratto stipulato dalla P.A., la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost.; pertanto, il contratto deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'Ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili specifiche e puntuali determinazioni in ordine sia alla prestazione da rendere, sia al compenso da corrispondere.

Di conseguenza, ai fini della valida conclusione del contratto, è del tutto irrilevante l'esistenza di una deliberazione con la quale l'organo collegiale dell'Ente abbia autorizzato il conferimento dell'incarico al professionista, poiché tale deliberazione costituisce un atto di efficacia interna, avente solo natura autorizzatoria e destinato al diverso organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno. Del pari irrilevante è anche la lettera con la quale il rappresentante esterno dell'Ente porti a conoscenza del professionista l'intervenuta deliberazione, con la quale l'organo collegiale ha manifestato la volontà di affidare l'incarico, così come è irrilevante il fatto che il professionista invii a sua volta un altro atto suscettibile di essere interpretato quale accettazione, trattandosi di procedimento del tutto inidoneo alla costituzione di un valido rapporto contrattuale.